



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO PENALE AVANZATO

L'UXORICIDIO: PROFILI DI DIRITTO
PENALE E LETTERATURA

Relatore:
Chiar.mo Prof. MATTEO CAPUTO

Laureanda:
SERENA MICELI

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

*A mio nonno,
ai suoi occhi chiari,
che sono stati faro
nelle mie notti di tempesta.*

INDICE

INTRODUZIONE

DIRITTO E LETTERATURA

1. Diritto e letteratura: uno sguardo oltre la siepe
2. Cenni storici
3. Questo matrimonio “s’ha da fare”
4. Cenni ai primi risultati pratici conseguiti
5. Il “sentire letterario”

CAPITOLO I

L’UXORICIDIO DAL PUNTO DI VISTA LETTERARIO

1. L’arte: tra finzione e verità
2. La sonata a Kreutzer
3. Lev Nicolaevič Tolstoj, vita e pensiero. Talento e dissidio
4. Lettera al mio giudice
5. Georges Simenon, vita e pensiero. Genio e sregolatezza
6. Il serpente
7. Luigi Malerba, vita e pensiero. Estro e culto della parola
8. Spunti di riflessione
9. <<Amor, ch’a nullo amato amar perdona>>. La relazione sentimentale
10. <<Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle>>. La gelosia

11. <<Questa è la mia confessione>>. Il fatto ritenuto proprio e colpevole

12. Conclusioni.

CAPITOLO II

RAGIONE E SENTIMENTO: GLI STATI EMOTIVI E PASSIONALI

1. I sentimenti e il diritto penale: le ragioni di una *quaestio*

2. Il dato normativo, in particolare l'art. 90 c.p.

3. (Segue): la complessa storia dell'art. 90 c.p.

4. Emozioni e sentimenti

5. La gelosia: emozione o sentimento?

6. La parola agli esperti

7. La parola al giudice, *peritus peritorum*

CAPITOLO III

RIFLESSIONI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

1. La crescente importanza della tutela della donna nel diritto penale

2. Linee generali della novella legislativa

3. Le modifiche più rilevanti introdotte dalla novella

4. (Segue): le modifiche ai delitti di violenza sessuale e *stalking*

5. Rilievi critici

6. Spunti di riflessione

7. (Segue): l'inasprimento del trattamento sanzionatorio

8. Prospettive

BIBLIOGRAFIA

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

DIRITTO E LETTERATURA

“Il vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall’una all’altra punta delle ali,” diceva loro Jonathan, ancora, “non è altro che il vostro pensiero, una forma del vostro pensiero, visibile, concreta. Spezzate le catene che imprigionano il pensiero, e anche il vostro corpo sarà libero.”

[R. BACH, *Il gabbiano Jonathan Livingston*, traduzione di Pier Francesco Paolini, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994, p. 86]

SOMMARIO: 1. Diritto e letteratura: uno sguardo oltre la siepe – 2. Cenni storici – 3. Questo matrimonio “s’ha da fare” – 4. Cenni ai primi risultati pratici conseguiti – 5. Il “sentire letterario”

1. Diritto e letteratura: uno sguardo oltre la siepe

Il presente contributo si propone di trovare la sua culla naturale nel filone di ricerca denominato “Diritto e letteratura” e pertanto decide di esordire facendo riferimento ad alcuni dei versi più noti della cultura poetica italiana, ritenendo di rinvenire in essi una metafora non solo suggestiva ma anche idonea a prospettare l’indagine e a disegnarne il significato.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella [...]¹

In questo notissimo componimento leopardiano, individuato dai più come uno dei vertici della poesia italiana di ogni tempo, si guardi al ruolo della siepe: è cosa cara al poeta che la considera parte del suo nido, ma d'altro canto è anche ostacolo, restringendo il suo raggio visivo. Eppure sedendosi e cercando di guardar oltre, egli immagina infinite risorse al di là di essa, come se da un lato fosse barriera, dall'altro fosse ponte per l'immaginazione, la fantasia, il sentimento. Tuttavia quello che è oltre la siepe non è sogno, ma realtà, una realtà celata ma esistente che il poeta spera di scoprire. Figurativamente quello che è all'interno della recinzione naturale formata dal colle potrebbe essere rappresentato ai nostri fini dalle fattispecie, le categorie, i rigidi schemi cui il giurista è tradizionalmente legato ed abituato. Quello che invece è oltre la siepe potrebbe essere l'immensità di casi e storie offerta dalla letteratura. Oltre l'ostacolo abbiamo una distesa infinita, ricca, multiforme e perciò suggestiva e spaventosa allo stesso tempo.²

Si potrebbe immaginare "Diritto e letteratura" come uno sguardo oltre la siepe, come il tentativo di aprire un varco e di rendere comunicanti due mondi che si assomigliano tantissimo e che hanno tanto da dare l'uno all'altro, purché si superino le remore e si utilizzi questa siepe che li divide non come ostacolo ma come ponte, come se essa divenisse la "e" congiunzione fra Giustizia e Letteratura, descritta da Gabrio Forti come illuminante raccordo fra due concetti immensi.³ Per remore si intendono gli scetticismi dei tradizionalisti agli approcci interdisciplinari alla letteratura, benché la storia stessa sia fulgido esempio della razionalità e fondatezza di questo connubio.⁴

¹ G. LEOPARDI, *L'infinito*, in *Idilli* (1826), Roma 2010.

² Si cita a tal proposito ciò che scrive lo stesso G. LEOPARDI: "Parimente la vastità quando anche non sia moltiplice, occupa nell'anima un più grande spazio, ed è più difficilmente esauribile. La meraviglia similmente, rende l'anima attonita [...]", *Zibaldone*, p. 172, nell'Edizione a cura di LUCIO FELICI e EMANUELE TREVI, Roma, Newton Compton, 2010, p.1525.

³ G. FORTI, Introduzione a *Giustizia e letteratura*, vol. I, a cura di GABRIO FORTI, CLAUDIA MAZZUCATO, ARIANNA VISCONTI, Milano, Vita e Pensiero, 2012, p. IX.

⁴ R.H. WEISBERG, voce *Diritto e Letteratura*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali* Treccani.it (http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-e-letteratura_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/).

2. Cenni storici

Si ritiene che l'efficacia dell'approccio interdisciplinare fra diritto e letteratura venga sostenuta inizialmente nei primi anni del Novecento e si indica come data di partenza il 1908, anno in cui John Henry Wigmore pubblica *A list of legal novels*, in cui vengono selezionati pezzi di narrativa interessati a tematiche giuridiche. Contributo decisivo a dare il via al movimento è anche quello di Benjamin Nathan Cardozo che nel 1925 pubblica un saggio dal titolo *Law and Literature*. E' negli Stati Uniti dunque che si colgono i fermenti iniziali di questo nuovo suggestivo connubio, è in questo momento che esso inizia ad assumere una vera e propria dignità scientifica. Si configurano così i due filoni di *Law in Literature* and *Law as Literature*. Il primo è interessato ad evidenziare i profili di natura giuridica presenti in molti testi di matrice letteraria e ad utilizzarli per una migliore formazione umanistica del giurista; il secondo è volto a fare un parallelismo fra i testi a fini linguistici ed ermeneutici.

Anche in Europa nel frattempo iniziano ad essere pubblicati i primi saggi che trattano il rapporto fra diritto e letteratura. Per quanto riguarda l'Italia si cita il nome di Ferruccio Pergolesi che già nel 1927 pubblica *Il diritto nella letteratura* e nel 1949 *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*. Merita inoltre esplicita menzione anche il saggio di Antonio D'Amato *La letteratura e la vita del diritto* del 1936. Egli ritiene la letteratura capace di posarsi sui "fatti più tipici che si riferiscono alla vita del diritto", essendo perspicace ed intelligente osservatrice degli elementi psicologici.⁵

Tuttavia dobbiamo aspettare gli anni '70 e '80 del secolo scorso per la nascita del vero e proprio *Law and Literature Movement*, unanimemente attribuita a James Boyd White che nel 1973 pubblica *The Legal Imagination*.⁶ E' interessante notare che negli Stati Uniti si assiste subito all'individuazione di uno scopo didattico nell'approccio

⁵ Di Antonio D'Amato e del suo contributo allo sviluppo delle ricerche discorre in questi termini FELICE CASUCCI in *Etica Letteratura Diritto*, prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 2007/2008 dell'Università del Sannio, p. 6.

⁶ G. FORTI, Introduzione a *Giustizia e letteratura*, vol. I, *op.cit.*, p. XVII.

giusletterario, White sostiene infatti nei suoi scritti che l'accostamento in questione possa fornire validi strumenti allo studente di legge, permettendogli di avere la consapevolezza della natura culturale del diritto, in aggiunta all'impostazione tecnica che invece era prevalsa nel secolo precedente. Da qui dunque la riflessione giusletteraria smette di essere fine a se stessa e viene definitivamente consacrata come esperienza interdisciplinare che, lungi dal rimanere ancorata al piano meramente teorico, inizia a sortire i suoi effetti sul piano pratico, entrando a pieno titolo negli ambienti accademici americani.

I due rami di ricerca, *Law in Literature* e *Law as Literature*, vengono in questo periodo egregiamente esplorati da molteplici studi di rilievo⁷, ma fra essi merita indubbiamente una menzione speciale quello compiuto da Martha C. Nussbaum.⁸ Numerose le sue pubblicazioni in materia, monumentale quella del 2001 *L'intelligenza delle emozioni*. Per descrivere il suo incredibile e corposo contributo si citano qui le parole adottate da Felice Casucci in un suo discorso introduttivo sul tema⁹:

La convinta <<reazione all'isolamento del fenomeno giuridico in una visione astratta, tecnicista, neutralista, dalla quale sfumi ogni senso di morale coinvolgimento e responsabilità>> spinge l'Autrice a riservare alle emozioni, sulla scia di Lucrezio e di Seneca, lo spazio di <<una forza fondamentale per la giustizia sociale e la difesa degli oppressi>>, anche di là dai risultati cognitivi attesi. Una vita prosciugata dalle emozioni, sul modello della tradizione stoica, rappresenterebbe per l'uomo, secondo la ricostruzione proposta, un'autentica *contradictio in adiecto*. Le buone istituzioni hanno il compito di <<coltivare le emozioni, il che vuol dire coltivare tutta intera la nostra comune e coesistente umanità>> attraverso un <<alto livello di protezione>> dell'espressione artistica, posta al centro del percorso formativo dell'individuo.

⁷ Per quanto riguarda *Law in Literature* si citano Richard H. Weisberg, Paul J. Heald, Robin West e Ian Ward. L'altro ramo invece che privilegia l'analisi linguistica e retorica, ovvero quello del *Law as Literature*, è stato oggetto di studi fra gli altri di James Boyd White e di Stanley Fish, Sanford Levinson, Owen Fiss e Ronald Dworkin. Menzione a parte si fa per Robert Posner che ha contribuito anche con vari spunti critici al movimento stesso.

⁸ I suoi studi e gli scopi degli stessi saranno oggetto di più approfondita trattazione nel prosieguo.

⁹ Ci si riferisce qui alla già citata *Etica Letteratura Diritto*, *op.cit.*, pp. 6 ss.

Ad ogni modo, sulla scia tracciata da questi importanti contributi, negli Stati Uniti si assiste ad un rapido fiorire dei corsi negli ambienti universitari¹⁰: l'obiettivo non è solo il miglioramento ed affinamento delle capacità espositive ed oratorie, che pure indubbiamente traggono giovamento da un approfondimento letterario, ma è anche quello più ambizioso ed arguto di alfabetizzare emotivamente il giurista, offrendogli una prospettiva nuova per poter adoperare gli strumenti giuridici nella società, donandogli quello che qui si è piaciuto definire "uno sguardo oltre la siepe".

Sebbene la culla del movimento sia stata americana, in Europa non mancano iniziative in tal senso, come quelle francesi e tedesche che trovano terreno fertile nella vastissima produzione letteraria nazionale (si pensi, per fare un esempio, agli studi su Goethe). In Italia le produzioni sono cospicue, si ricordano quelle di G. Alpa e M.P. Mittica, oltre all'opera sistematica di A. Sansone. Sono sorte due associazioni: l'AIDEL (Associazione Italiana di Diritto e Letteratura) e la SIDL (Società Italiana di Diritto e Letteratura). Giova sottolineare, ad ogni modo, che le iniziative italiane non si esauriscono in saggi e pubblicazioni sul tema ma sono state anche di tipo didattico: varie università impartiscono corsi di diritto e letteratura. Importantissimo è infatti lo scopo pedagogico¹¹ che l'approccio interdisciplinare si ritiene possa avere, a maggior ragione se il giurista è in erba.

Menzione speciale meritano indubbiamente qui i cicli seminariali di *Giustizia e letteratura* organizzati dal Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica Criminale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sfociati nella pubblicazione di due volumi. Il presente contributo trae infatti da essi la propria ispirazione. In realtà i suddetti volumi si concentrano su temi parzialmente diversi, avendo un campo d'indagine più ampio: «Si può dire che con la già ricordata, impegnativa, decisione di investire il punto di 'congiunzione' di *Giustizia e Letteratura* si è voluto esplorare una terra di confine tra i due grandi filoni del *Law in Literature* e del *Law as Literature*: il territorio al quale si attaglia una denominazione come *Justice through Literature*, per intendere appunto la ricerca *nella* letteratura e *dalla* letteratura

¹⁰ In verità i dati dimostrano che l'approfondimento interdisciplinare è oggetto non solo di corsi nelle *Law Schools*, ma anche al di fuori delle facoltà giuridiche stesse, a testimoniare dunque l'efficacia che si ritiene esso possa avere nel percorso formativo dell'individuo in quanto tale. Per le statistiche sull'aumento dei corsi si rinvia alla già molte volte citata Introduzione di G. FORTI a *Giustizia e letteratura*, vol. I.

¹¹ Di esso si tratterà diffusamente nel prosieguo del presente capitolo.

di materiali grazie ai quali favorire un affinamento del ‘senso di giustizia’, innanzitutto tra i professionisti (o futuri professionisti) del diritto.>>¹²

Se questi sono i tratti storici del movimento che si è occupato di studiare l’approccio interdisciplinare, tuttavia è utile oltre che affascinante sottolineare che l’importanza delle interazioni fra le due materie era già largamente conosciuta nell’antichità. I grandi uomini di legge dell’età classica erano quasi sempre anche letterati e viceversa.

3. *Questo matrimonio “s’ha da fare”*

Il titolo, volutamente provocatorio, si riferisce al notissimo brano manzoniano¹³ in cui lo sfortunato e pusillanime Don Abbondio viene esortato a non celebrare il più famoso matrimonio della letteratura italiana. Il matrimonio di cui qui si tratta, quello fra Diritto e Letteratura, deve essere celebrato, nonostante anche in questo caso gli oppositori non manchino. Per oppositori si intendono gli scettici, che amanti dell’impostazione tecnica data negli ultimi secoli alla scienza giuridica, stentano a credere che possa giovare in qualche modo al giurista un approccio interdisciplinare, per giunta con una materia che è *in re ipsa* l’antitesi del tecnico.

Si tratta di uno scambio reciproco, proprio come quello prescritto dal nostro codice civile per i coniugi. Anche il letterato infatti trae giovamento dall’accostamento in questione, ma in questa sede preme sottolineare quale siano le utilità e gli spunti pedagogici che la letteratura può offrire al giurista, tanto più se alle prime armi.

Moltissimi si sono concentrati sulla caratteristica comune che più salta all’occhio: l’importanza in ambedue i casi della lingua. Non si fa riferimento esclusivamente alla grammatica e all’ermeneutica, pur oggetto di trattazioni meritevoli, ma ad un

¹² G. FORTI, Introduzione a *Giustizia e letteratura*, vol. I, *op.cit.*, p. XIX.

¹³ “Or bene, -gli disse il bravo, all’orecchio, ma in tono solenne e di comando, - questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai.” (A. MANZONI, *I promessi sposi* (1840), Milano, A.P.E. Mursia, 1986, p.25.)

significato ancor più profondo della lingua stessa che inevitabilmente fa da collante fra diritto e letteratura.

Il giurista già formato o in via di formazione, ‘lavora’ infatti la stessa materia prima dello scrittore e del letterato. Non ci si stanca mai di ripeterlo agli studenti di giurisprudenza: la prima cosa che devono apprendere è la capacità di dare il giusto peso e significato alle parole. La lingua come diceva Franz Rosenzweig, <<è più del sangue>> ed è essa la grande fabbrica di mattoni che tengono insieme le norme, scritte o non scritte, che ogni giorno guidano i nostri passi. La ricerca del *mot juste*, così essenziale per il grande scrittore Flaubert, non è prerogativa delle belle penne o di forbiti salottieri: condurla a buon fine per il giurista può voler dire *salvare* i destini delle persone, in un’aula giudiziaria o, semplicemente, nella vita.¹⁴

Se cospicui sono stati gli studi sul più evidente punto di contatto fra le due discipline, la lingua appunto, c’è chi tuttavia ha tentato un’analisi su un terreno d’intersezione meno eclatante e più complesso: la cosiddetta alfabetizzazione emotiva del giurista cui la letteratura può corposamente contribuire. Si intende qui riferirsi a quel processo di umanizzazione che il romanzo, la poesia, l’arte tutta svolgono lentamente nei confronti dell’utente, rendendolo partecipe, protagonista della storia in essi raccontata. Non più un mero spettatore quindi, né tantomeno un freddo calcolatore di norme, ma un uomo che partecipa al dolore e che lo comprende, non giudicandolo, ma avvicinandosi ad esso in punta di piedi. Da qui si deduce l’importanza che un siffatto approccio può avere in un ramo delicatissimo dell’ordinamento, quale il diritto penale. Nasce l’esigenza di educare il giurista a prestare attenzione al mondo, ad osservare, a non cedere alla tentazione di <<rinchiudersi nelle angustie di quell’aut aut cui non di rado costringe la soluzione ‘giuridica’ del caso, la sussunzione del fatto concreto nello schema della fattispecie astratta>>, come spiega il Professor Gabrio Forti.

La letteratura diviene correttivo dunque, antidoto contro l’eccessiva, naturale, intrinseca freddezza della scienza giuridica, specchio di storie, vite, emozioni e non solo numeri. Diventa un oceano da cui attingere “compassione”, necessaria per misurarsi con la vita degli altri. E’ come se la letteratura offrisse al giurista quello che il Verga offriva ai suoi lettori: riprendendo le parole di Luigi Russo, uno dei suoi più

¹⁴ G. FORTI, Introduzione a *Giustizia e letteratura*, vol. I, *op.cit.*, 2012, p. XII.

eccelsi commentatori, << il Verga scolpiva uomini, dove gli altri radunavano documenti umani>>. Ed è questo il tratto che più differenzia lo scrittore siciliano dagli altri della sua stessa corrente letteraria. Sebbene verista e abile e preciso osservatore della realtà nuda e cruda, egli non smette mai di appassionarsi ai vinti, di tessere le loro umane disgrazie, illuminando di sacra pietà le sue storie, <<fu scrittore morale in senso più alto poiché egli umanizzò la vita dei derelitti, dei bruti, dei vinti. Quei derelitti, quei bruti, che dai veristi di maniera, erano studiati nella loro animalità ripugnante, passarono nei racconti del Verga, tragicamente vibranti della loro umanità primitiva.>>¹⁵

La sensibilità alla parola letteraria può quindi salvare l'operatore giuridico dal rischio di divenire sterile contabile di anime morte.¹⁶

Piero Calamandrei, autore egli stesso di pagine letterarie, affermava che il <<diritto in azione>> trova riscontro molto più in alcuni romanzi che in <<una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico>>¹⁷. E inoltre scriveva:

Troppe volte, ahimè, il tecnico del diritto, nell'esercitare i suoi virtuosismi esegetici sulla fredda lettera, considera gli articoli dei codici come oscillanti trapezi fatti apposta per servire agli acrobatismi della sua dialettica, e dimentica che dentro a quelle formule passa la vita con le sue lacrime, e che intorno ad esse bisogna lavorare con animo pietoso e mani lievi, perché sotto ogni parola della morta legge, v'è la carne viva che dolera.

Ecco dunque cosa s'intende per alfabetizzazione emotiva del giurista: si prova ad offrirgli la possibilità di non compiere queste dimenticanze, paventate dal Calamandrei. Si cerca di non farlo diventare troppo freddo e arido, poiché in qualsiasi mansione egli si trovi ad operare ha comunque un ruolo decisivo nella vita degli esseri umani con cui viene a contatto, tanto più se si tratta di diritto penale. Ogni volta in cui viene interrogato, deve saper rispondere, che si tratti di legislatore, giudice, difensore. E citando le parole di Papa Francesco, illuminanti al fine che qui si persegue, <<solo quando siamo capaci di piangere, siamo capaci di rispondere>>.

¹⁵ L. RUSSO, *Giovanni Verga*, Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1920.

¹⁶ G. FORTI, Introduzione a *Giustizia e letteratura*, vol. I, *op.cit.*, p. XIV.

¹⁷ F. CASUCCI in *Etica Letteratura Diritto*, *op.cit.*, p. 6.

4. Cenni ai primi risultati pratici conseguiti

Si ritiene opportuno riportare qualche breve riferimento alla praticità dell'approccio interdisciplinare. Sul piano teorico il fascino da esso esercitato è indubbiamente notevole e pieno di spunti, ma è sul piano pratico che ne si coglie la massimizzazione dell'utilità. Ancora una volta, per arginare l'opposizione di Don Rodrigo e i bravi a questo connubio originale, si intende sottolineare che non si tratta di un mero esercizio di retorica fine a se stesso, idoneo ad ampliare unicamente il bagaglio culturale del giurista. Tutt'altro: molteplici sono gli spunti da cogliere e riversare nella pratica del diritto.

Si sceglie di riportare a titolo d'esempio l'opera compiuta da Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali in *Cosmologie violente*. Gli autori, rileggendo l'approccio interazionista dello studioso statunitense Lonnie Athens, cercano di avvicinare oltre alle storie reali, anche alcune narrazioni cinematografiche utili a <<scoprire le tracce più profonde dei mondi valoriali e simbolici delle persone anche di quelli violenti>>. ¹⁸ Vengono effettuati dei raffronti con pellicole particolarmente complesse, quali ad esempio *Full Metal Jacket*, *Dogville*, *Pulp Fiction* e tramite esse si cerca di addivenire a un'analisi acuta di alcuni gesti violenti, delle espressioni degli autori, del modo in cui questi dialogano con se stessi. ¹⁹

Un esempio ancor più concreto dell'utilità pratica dell'approccio è offerto da Martha C. Nussbaum, che come sopra si ricordava, è indubbiamente una delle più fervide ricercatrici in materia. Addirittura in *Giustizia poetica* mette in rilievo l'influsso positivo che una buona cultura letteraria può avere sui giudici, analizzando

¹⁸ In questi termini si esprimono A. CERETTI e L. NATALI in *Violenza, dominio e cambiamento del sé sullo schermo e per la strada*, in *Giustizia e letteratura*, vol. I, p.401. Inoltre si segnala qui un passo di rilevante spessore: << Spesso la rappresentazione cinematografica della violenza è guidata da alcuni stereotipi, per esempio che le persone violente siano malvagie e le vittime buone e innocenti, che i criminali più pericolosi siano quasi sempre affetti da malattia mentale e che sia per lo più possibile individuare una causa specifica capace di spiegare deterministicamente l'atrocità del loro gesto. Alcune pellicole – e tra queste quelle da noi selezionate – offrono tuttavia una rappresentazione della violenza più complessa e articolata, al punto da poter esser utilizzate efficacemente come 'casi' che aiutano a rendere più comprensibili – appunto - alcuni aspetti delle teorie interazioniste sulla violenza.>>

¹⁹ A. CERETTI e L. NATALI, *Cosmologie violente, Percorsi di vite criminali*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009, in particolare pp. 267 ss.

alcune sentenze della Corte Suprema.²⁰ Nel 1976 la Corte dichiara incostituzionale una norma sulla pena di morte della North Carolina, in quanto essa non offriva agli imputati la possibilità di addurre la loro storia nella fase decisoria della pena per potersi appellare alla compassione della giuria. Ancor più interessante è la *dissenting opinion* sviluppata dal giudice J. P. Stevens in una pronuncia del 1984: si colgono infatti in essa sfumature letterarie. Il giudice condanna l'abuso commesso da una guardia penitenziaria nella perquisizione di una cella, e lo fa sottolineando ed enfatizzando con grande umanità l'importanza che piccoli oggetti di poco conto possono avere nell'esistenza del detenuto. Si evince un'analisi scevra da pregiudizi e ricca invece di intelligenza emotiva che guarda al reo innanzitutto come uomo, cittadino, come tale avente una dignità²¹ che non può essere brutalmente offesa.

Iosif Brodskij pronuncia un discorso dal titolo *Un volto non comune* in occasione della cerimonia di conferimento del Premio Nobel nel quale esamina l'insegnamento offerto dalla letteratura nella valorizzazione della dimensione privata della condizione umana. Nell'arte e di riflesso nel gusto estetico egli vede una garanzia, una sorta di polizza contro soluzioni di massa o totalitarie, per il fatto che <<pane quotidiano>> della letteratura è proprio l'umana diversità, << per uno che ha letto molto Dickens sparare su un proprio simile in nome di una qualche idea è impresa un tantino più problematica per uno che Dickens non l'ha letto mai>>.²²

²⁰ Qui ci si riferisce ad alcuni esempi della Nussbaum ricordati da G. FORTI in *La letteratura per la teoria e la pratica del diritto*, estratto dal n. 123 di dicembre 2013 del Notiziario della Banca Popolare di Sondrio.

²¹ Chi scrive ritiene opportuno oltre che suggestivo fare un riferimento alla riflessione sull'inafferrabile concetto di dignità elaborata da A. CASSESE: cercando il cuore dei diritti umani egli snocciola il nodo della questione nella difficile definizione di dignità e accoglie la splendida rappresentazione che ne offre Kant: <<Filosofi, leader religiosi e politologi si sono affannati a definire questo concetto. Ma forse chi l'ha colto meglio di tutti è Immanuel Kant. Nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785) egli osservò che: "Nel regno dei fini tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcosa d'altro a titolo equivalente; al contrario, ciò che è superiore a quel prezzo e che non ammette equivalenti, è ciò che ha una dignità [...]. Ciò che permette che qualche cosa sia *un fine a se stesso* non ha solo un valore relativo, e cioè un prezzo, ma ha un valore intrinseco, e cioè una dignità." >> (*I diritti umani oggi*, Bari, Edizioni Laterza, 2009).

²² Si accolgono qui gli spunti a proposito di Brodskij elaborati da F. CASUCCI nella già citata *Prolusione Etica Letteratura Diritto*, nella parte in cui egli discorre di etica ed estetica, p. 4 e ss. La letteratura per Brodskij è sempre *oggi* e in alcuni casi può costituire già il *domani*, un'anticipazione su un futuro che lo Stato può non aver ancora colto.

5. Il <<sentire letterario>>

Come spiega il Prof. Forti²³, nessuno intende negare che le operazioni classificatorie tipiche del diritto non siano utili, anzi indispensabili, sarebbe impensabile pretendere di cogliere tutte le irripetibilità viventi. Si tratta allora di cercare un equilibrio: << Il compito, per chi non voglia restare sordo alla domanda di giustizia umana posta da qualsiasi questione di diritto, è allora di individuare il punto di equilibrio fra le due polarità estreme: tra la violenta compressione delle fattezze del caso singolo entro il rigido involucro delle categorie giuridiche e l'aderenza paralizzante alle movenze di ogni storia umana che cada sotto la sua lente professionale o istituzionale>>.

Quello che si cercherà di utilizzare nel presente contributo è il cosiddetto <<sentire letterario>>²⁴ rappresentato da Robert Musil ne *L'uomo senza qualità*. La signorina Strastil, che s'intende poco di letteratura, spera tuttavia che l'arte <<scuota, commuova, diverta, sorprenda>>. Ci si riferisce così al sentimento (che evoca il sentire appunto) che incita a non lasciare che una <<certa temperatura>> interiore <<si raffreddi>>. Ed è proprio questo *sentire letterario* che si cercherà di fare emergere, avvicinandosi ad alcuni romanzi, affinché esso offra lo sguardo oltre la siepe e magari infonda motivazioni e spunti di riflessioni su temi penalistici di ardente rilievo, l'uxoricidio nel presente contributo. Si proverà cioè a guardare con la lente nuova, offerta da alcune meravigliose narrazioni, il fenomeno trattato dalle norme. Si guarderà all'agire dei protagonisti, alle motivazioni dell'agire, alle modalità. Si osserveranno le azioni, le reazioni e le emozioni. Come spiega Federico Bacco, nel suo saggio *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*:

In chiave penalistica, l'approfondimento di un simile tema si traduce nel confronto con una dimensione "intensamente umana" della realtà: se il diritto penale deve poter

²³ G. FORTI in *La letteratura per la pratica della teoria e del diritto*, op.cit., pp. 166 ss.

²⁴ Si riprendono gli spunti a riguardo di F. CASUCCI nella già citata *Prolusione Etica Letteratura Diritto*, p.1.

costituire un limite a determinate azioni umane, non deve trascurare di interrogarsi circa il “motore” che anima le azioni stesse.²⁵

I motori di alcuni gesti sono ricchi di sfumature emozionali complesse e non sempre l’austerità del gergo tecnico è in grado di abbracciarle e coglierle. La letteratura invece offre una vastità enorme di tinte da scoprire, un’immensità in cui non è difficile perdersi. Si tenterà allora di tener ben stretto il filo di Arianna per non smarrirsi nel labirinto della molteplicità che vi è oltre il confine della categoria.

²⁵ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 1170.

CAPITOLO I

L'UXORICIDIO NELLA LETTERATURA

Io credo che dentro ogni uomo ne viva un altro, un estraneo, un Mestatore. E credo che già nel marzo del '22, quando i cieli sulla contea di Hemingford erano bianchi e ogni campo era un pantano di neve e fanghiglia, il Mestatore che stava in Wilfred James, agricoltore, avesse giudicato mia moglie ed emesso la sentenza. Una sentenza da cappuccio nero.

[S. KING, *Notte buia, niente stelle*, traduzione di Wu Ming 1, Sperling & Kupfer, 2010, p. 4]

SOMMARIO: 1. L'arte: tra finzione e verità – 2. La sonata a Kreutzer – 3. Lev Nicolaevič Tolstoj, vita e pensiero. Talento e dissidio – 4. Lettera al mio giudice – 5. Georges Simenon, vita e pensiero. Genio e sregolatezza – 6. Il serpente – 7. Luigi Malerba, vita e pensiero. Estro e culto della parola – 8. Spunti di riflessione – 9. <<Amor, ch'a nullo amato amar perdona>>. La relazione sentimentale – 10. <<Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle>>. La gelosia – 11. <<Questa è la mia confessione>>. Il fatto ritenuto proprio e colpevole – 12. Conclusioni.

1. *L'arte: tra finzione e verità*

L'impero delle luci è un dipinto di René Magritte. A primo impatto può sembrare una semplice e nitida fotografia. Se lo si osserva attentamente, tuttavia, si noterà che la rappresentazione è tutt'altro che normale¹: nello sfondo un cielo azzurro e fumose nuvole bianche, in primo piano invece vi è un'abitazione in un paesaggio

¹ Non normale, ma surreale per l'appunto: René Magritte è unanimemente riconosciuto come uno dei più eccellenti pittori surrealisti della storia. Noto per la sua originalità e per il suo modo particolare di intendere il movimento, ha scritto anche pagine intense.

L'impero delle luci invece, in lingua originale *L'Empire des Lumières*, è un olio su tela di cui il pittore ha realizzato diverse versioni, una delle quali datata 1953-54 è conservata nella collezione Peggy Guggenheim a Venezia.

dichiaratamente notturno con tanto di lampione acceso ad illuminarla. Il compito dell'artista, secondo Magritte, è quello di rivelare le verità nascoste: tramite una rappresentazione dell'ovvio, del banale, l'arte sarebbe in grado di rendersi ambasciatrice di messaggi celati. A tal proposito si riporta qui la definizione di Surrealismo adoperata da André Breton nel suo Manifesto: <<automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato dal pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale>>².

In questo capitolo si cercherà proprio di descrivere le verità che alcuni artisti hanno voluto raccontare.

Le opere che si è scelto di trattare, nella vastità dell'offerta letteraria, sono tre:

- *La sonata a Kreutzer* di Lev Nicolàevič Tolstoj;
- *Lettera al mio giudice* di Georges Simenon;
- *Il serpente* di Luigi Malerba.

Sono stati volutamente selezionati tre autori molto differenti per nazionalità, stile, biografia. Non solo: anche le tre opere sono redatte in modi del tutto diversi, ciò nondimeno presentano profili di similitudine. Tutte si avvicinano lentamente al crimine, che consiste nell'uccisione della compagna di vita, per poi esplorarlo e indagarlo nel profondo, scovando ragioni, emozioni, sensazioni, visioni, ponendo interrogativi e questioni nodali. Tutte ci offrono un punto di vista differente e se si vuole privilegiato: quello dell'assassino, del reo, del colpevole come egli si definisce senza indulgenza nei confronti di se stesso, ma di questo e delle riflessioni che, vive, sgorgano a fiumi dai tre romanzi si tratterà diffusamente nel prosieguo.

Ora invece si tratteranno dapprima separatamente le tre opere per coglierne il significato autonomo, si analizzeranno le trame e i loro autori partendo da tre recensioni che qui si è ritenuto opportuno elaborare.

² *Magritte e il Surrealismo*, in BLUARTE, rivista online di arte, cultura, informazione (<http://www.bluarte.it/arte-in/magritte-e-il-surrealismo>).

2. *La sonata a Kreutzer*

La Sonata a Kreutzer è uno dei romanzi brevi di Lev Tolstoj. Secondo le dicerie sarebbe permeato di una certa impronta autobiografica, pare che lo stesso scrittore infatti abbia sperimentato un'inguaribile gelosia per un musicista di cui la moglie Sof'ja Andreevna si era invaghita. C'è chi sostiene che per raccontare un sentimento con toni così fermi e nitidi occorre averlo provato, <<solo chi aveva sentito la forza libidinosa della carne e il prezzo della sua momentanea sazietà poteva giungere a un così disperato verdetto sull'amore coniugale>>³. Altri sostengono invece che il romanzo sia nato da una scommessa, altri ancora che fu necessaria la stessa intercessione dello zar affinché fosse pubblicato.

Nella Russia di fine Ottocento, durante un viaggio in treno (ambientazione cara a Tolstoj) alcuni passeggeri instaurano una banale discussione sul matrimonio. Il discorso tuttavia si colora di tinte sempre più forti, fino a lambire il tema caldo della condizione e del ruolo della donna nella società. Le idee espresse, pur se ottocentesche, non perdono smalto né attualità ed è certamente un merito di Tolstoj quello di sancire verità che travalicano i confini del tempo e dello spazio. Da un lato emerge l'idea conservatrice di un anziano signore che imputa all'eccessiva istruzione femminile ogni disgrazia matrimoniale⁴, dall'altro una romantica signora sostiene che il matrimonio *non s'ha da fare*, per dirla sempre alla Manzoni, se non è fondato sull'amore. Da una parte si sostiene la necessità di un'unione suggellata dal timore reverenziale della donna nei confronti del marito, dall'altra l'esigenza di un sentimento purissimo per reggere il sacramento. <<L'amore è l'esclusiva preferenza di uno o di una persona rispetto a tutti gli altri>>⁵: s'insinua a questo punto una terza voce che solleva l'inconsistenza delle illusioni della signora, <<Preferenza per quanto tempo? Per un mese, per due o per mezzora?>>. Di lì a poco questa intrusione si rivelerà essere fondamentale per il romanzo: a parlare è l'autore di un uxoricidio. Appreso ciò, gli

³ V. STRADA, Nota introduttiva a *La sonata a Kreutzer*, Torino, Einaudi, 2006, p. IX.

⁴ <<Le sciocchezze vengono dall'istruzione>> disse il vecchio con fare risoluto. [L. TOLSTOJ, *La sonata a Kreutzer*, traduzione di Leone Ginzburg, Torino, Einaudi, 2006, p.7]

⁵ *Ivi*, p. 12.

altri passeggeri cambiano vagone, accanto all'uomo rimane solo il narratore che seppur a disagio si lascerà raccontare i dettagli dell'infelice storia.

Il racconto sarà pieno di sfumature etiche e morali, cinico a volte, addirittura spietato talaltre. Esordisce con le vicende di una dissoluta giovinezza e continua quando giunge la necessità per il suo protagonista di prender moglie. L'occasione perfetta arriva quando Pozdnyšev s'innamora d'una ragazza bellissima, galeotti sono i suoi riccioli e il vestito di jersey. Il fidanzamento è breve, si arriva subito al sacramento (e anche questa è vicenda autobiografica). A questo punto la narrazione s'interrompe perché l'insolito passeggero apre una digressione sul significato della parola amore, che egli non considera più poesia, entusiasmo, magia, ma il precipitato di un semplice bisogno fisiologico. Ed è su questo che si basa la sofferenza del mondo, sulla dominazione delle donne: <<E' questo appunto che spiega lo straordinario fenomeno per cui da un lato è verissimo che la donna è ridotta al grado di umiliazione più basso, mentre dall'altro lato domina. [...] "Ah, voi volete che siamo solamente oggetto di sensualità. Va bene, noi, come oggetto di sensualità vi ridurremo in schiavitù", dicono le donne>>⁶. Secondo Pozdnyšev le donne, umiliate per la privazione dell'uguaglianza dei diritti, si vendicano tenendo prigionieri i nove decimi del genere umano attraverso la rete della sensualità. Si riporta qui uno stralcio particolarmente rilevante:

Dapprima i cavalieri asseriscono di divinizzare la donna (la divinizzano, eppure guardano a lei come a uno strumento di godimento). Adesso invece asseriscono di rispettare la donna. Gli uni le cedono il posto, le tirano su i fazzoletti; gli altri le riconoscono il diritto di ricoprire tutti gli uffici, di partecipare all'amministrazione, eccetera. Tutto questo si fa ma il modo di considerarla è sempre eguale. Essa è uno strumento di godimento. Il suo corpo è un mezzo di godimento. E lei lo sa. E' come la schiavitù. [...] Si viene liberando la donna nelle scuole superiori, nei tribunali, e si guarda a lei come un oggetto di godimento. Insegnatele a guardare se stessa nel modo che le è stato insegnato da noi, e rimarrà sempre un essere inferiore.⁷

La moglie secondo Pozdnyšev è schiava e dominatrice, a maggior ragione nel momento in cui, dopo 5 figli, i medici le consigliano di rinunciare ad ulteriori

⁶ *Ivi*, p. 35.

⁷ *Ivi*, p. 57.

gravidanze. Le ritorna quella bellezza inquietante di cui si era infatuato e che potrebbe perciò affascinare chiunque. Insidioso si rivela dunque il sentimento della gelosia, che diventa pian piano compagna e tormento. Da qui i litigi infiniti, l'ostilità che non nasce più dalle discussioni ma le genera autonomamente. E ancora le incomprensioni, le sofferenze dei bambini e poi la musica. L'arte, che secondo il nostro uomo non eleva lo spirito ma lo eccita e lo rende vulnerabile, conducendolo in un luogo oscuro alla ragione in cui tutto diviene possibile. Ed ecco la Sonata a Kreutzer, che brano tremendo quando a suonare insieme alla moglie compare sulla scena un violinista d'indiscutibile talento! Il loro è feeling artistico, professionale o vi è qualcosa di più profondo e malvagio? Questo il dubbio che alimenterà il tormento di Pozdnyšev, domande che lungi dall'essere frutto della mera immaginazione, egli basa proprio sulla sua esperienza personale e sulla vita precedente al coniugio. Domande che diventano risposte, dubbio che diviene certezza: nella sua mente o nella realtà? Questo Tolstoj non ci permetterà mai di capirlo, ci lascerà indugiare sugli indizi disseminati nel racconto e sulla credibilità delle sensazioni, fino a spingerci nel vortice delle macchinazioni che una mente gelosa può generare. Inseguendo le fila logiche ogni cosa sembra plausibile e un attimo dopo diviene impossibile. Ma questa è una tecnica cara a Tolstoj che ha condotto al suicidio Anna Karenina per il medesimo dubbio e che qui invece porta il suo personaggio non ad uccidersi, ma ad uccidere. Sarebbe inutile qui tentare un parallelismo e cercare d'intendere perché ha descritto due reazioni così opposte. Quel che conta è che Pozdnyšev, ormai certo di ogni sua supposizione, decide di anticipare il ritorno da un viaggio di lavoro con la volontà di cogliere la moglie sul fatto. Premedita allora ogni gesto con estrema precisione, si sente furioso e pure estremamente presente a se stesso. Soffrire? No, farla soffrire almeno un po'. Quando giunge a notte inoltrata e vede in casa il soprabito del musicista non c'è più spazio per un ripensamento o una desistenza: il tradimento è nella sua mente già consumato e non rimane che vendicarlo accoltellando la moglie e vedendola spirare sotto gli occhi attoniti della servitù. Il processo? <<Al processo vennero proprio alla conclusione che ero un marito ingannato e che avevo ucciso per difendere il mio onore oltraggiato (perché così si chiama nel loro linguaggio). E per questo mi hanno assolto. Io al

processo cercai di chiarire il significato della cosa, ma loro l'interpretavano nel senso che volessi riabilitare l'onore di mia moglie.>>⁸

Il passeggero-narratore ascolta incredulo il racconto che ormai giunge all'epilogo con una richiesta di perdono sussurrata più volte <<Perdonatemi>>, dice Pozdnyšev alla moglie sul letto di morte. <<Perdonatemi>> ripete al narratore, salutandolo. Che si tratti di una richiesta di perdono universale? Di un senso di colpa aberrante e tormentoso?

I critici parlano di un insaziabile odio-amore carnale⁹, suggellato in uno dei versi più incisivi: <<L'orribile, infatti, era che io mi riconoscevo un indubitabile pieno diritto sul suo corpo, e nello stesso tempo sentivo che possederlo, questo corpo, non potevo, che non era mio, e che lei poteva disporne come voleva, e voleva disporne diversamente da come volevo io>>. ¹⁰

3. *Lev Nicolaevič Tolstoj, vita e pensiero. Talento e dissidio.*

Lev Nicolaevič Tolstoj nasce a Jasnaya Poljana, nella Russia centrale, nel 1828. Resta orfano giovanissimo: la madre muore quando Tolstoj non ha ancora compiuto due anni e il padre nel 1837.¹¹ Viene educato da parenti e precettori francesi e tedeschi. Compie studi universitari di filosofia e giurisprudenza, senza tuttavia ultimarli. Leggendo molte delle sue opere infatti si nota sia un'acuta conoscenza giuridica, che l'impronta degli studi stessi. Probabilmente, come si accennava nell'Introduzione, egli rappresenta il prototipo di uomo di legge e lettere, in cui il connubio ha favorito risultati eccellenti.¹²

⁸ *Ivi*, p. 78.

⁹ A definirlo tale è Vittorio Strada: <<E solo la morte, così assurdamente e lucidamente deliberata e inferta dal protagonista, pone fine al conflitto di due carni che non diventano mai una.>> [Nota introduttiva, *op.cit.*, p. X].

¹⁰ L. TOLSTOJ, *La sonata a Kreutzer*, *op.cit.*, p. 110.

¹¹ L. SERGIACOMO, C. CEA, G. RUOZZI, *I volti della letteratura*, vol. 5 *L'età del realismo e del decadentismo*, Trento, Paravia, 2005, p.73.

¹² Molte delle sue opere, *Anna Karenina* e *Guerra e pace* probabilmente le più conosciute, rientrano fra i classici della letteratura mondiale.

Il debutto letterario risale al 1852, anno in cui pubblica *Infanzia*, cui seguiranno altre opere narrative e autobiografiche fra cui *Adolescenza*, *Il taglio del bosco*, *I cosacchi*, *I racconti di Sebastopoli*¹³. Già le prime opere sono accolte con favore dalla critica e dal pubblico. Di lì a poco inizia la stesura dei suoi monumentali capolavori. Il primo è *Guerra e pace*, romanzo storico ed epico sulla campagna di Russia di Napoleone, iniziato nel 1863 e terminato nel 1869. Sullo sfondo storico si stagliano le vicende di due famiglie aristocratiche, i Rostov e i Bolkonski. Oltre che «grande affresco realistico della società russa»¹⁴, il romanzo ha al suo centro anche particolari vicende interiori: fra i personaggi femminili spicca Nataša; fra i maschili il principe Andrej che rifiuta la vuota società aristocratica e Pierre che è animato da un'intensa ricerca spirituale. Sul fondo emergono anche le idee polemiche di Tolstoj sulla storia, che egli interpreta come guidata dalle grandi masse popolari, a cui poco contribuiscono i grandi lodati nomi quali quello di Napoleone ad esempio.

La seconda meraviglia è invece *Anna Karenina* terminata nel 1877. Romanzo profondissimo, non solo per le accurate digressioni storiche, politiche ed economiche, ma anche per l'introspezione magnifica con cui vengono analizzati i singoli personaggi. Tentando di tracciare in breve la complessità di un'opera di tal fatta, si ravvisa essenzialmente la presenza di due grandi storie d'amore, quella di Anna e Vronskij e quella di Levin e Kitty. La prima è una storia tormentatissima, che parte da un adulterio: Anna è una donna sposata, di alto rango sociale, schiacciata dalle convenzioni¹⁵ e dagli usi a cui pure trova finalmente il coraggio di ribellarsi quando rimane incinta dell'amante. La società la disconoscerà mettendola al bando, ma ciò che le infliggerà il dolore più arduo è l'allontanamento dal figlio che il marito non le permette di incontrare. Che tragedia immane la colpirà dunque, quando dopo aver sacrificato la propria esistenza per amore, capirà che quell'uomo sta iniziando a guardarla con occhi diversi e meno abbaglianti. Anche qui (molti sono i punti di contatto fra *Anna Karenina* e *La sonata a Kreutzer*) Tolstoj approfondirà il dramma

¹³ *I racconti di Sebastopoli* recano traccia dell'esperienza di Tolstoj come ufficiale dell'esercito nella guerra di Crimea.

¹⁴ G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, *La letteratura*, vol. 5, Torino, Paravia, 2007, p. 114.

¹⁵ Si citano qui le parole di Igor Sibaldi, traduttore di molte opere di letteratura russa fra cui quelle di Tolstoj e di saggi introduttivi alle stesse, che si ritengono emblematiche: «Anna è lui, Tolstoj. Li accomuna la scoperta di un universo più reale del mondo a cui essi hanno sempre appartenuto. Anna si strappa a quel mondo, che è [...] il mondo della convenzione. Anna abbandona *tutto* per sottrarsi ad esso».

della gelosia e allo stesso modo non permetterà al lettore di comprendere se il tradimento esiste solo nella mente della protagonista o si è realmente consumato.¹⁶ Tuttavia l'angoscia, la frustrazione, la sofferenza trasformeranno la realtà al punto tale che Anna non sarà più in grado di discernere e finirà col suicidarsi. L'altra storia invece è la storia di un amore tenero, purissimo, che sfocerà nel matrimonio e nella prole. Il merito è palesemente attribuito anche alla vita condotta da Levin che, tenendosi fuori da ogni tipo di sfarzo aristocratico, si dedica alla campagna e alla bellezza delle cose semplici.¹⁷ Va comunque sottolineato che Tolstoj non contrappone moralisticamente adulterio e vita coniugale perfetta ma <<assume un punto di vista più alto, problematico, immergendosi con assoluta disponibilità nell'analisi di tutti i personaggi. In questo si coglie quella capacità di rendere una totalità in tutte le sue manifestazioni>>.¹⁸

Risale proprio agli anni successivi alla pubblicazione di *Anna Karenina* la crisi di Tolstoj: scosso da profondi travagli esistenziali accoglie nuovi principi morali e religiosi, facendosi ambasciatore dell'amore evangelico e della dottrina della non violenza. Rinuncia ai suoi privilegi da aristocratico e dedica molto ai perseguitati, tanto che muta anche il suo modo di intendere l'arte: inizia a scrivere con scopi pedagogici rivolgendosi anche ai più semplici. E' proprio negli anni della crisi che viene pubblicata *La sonata a Kreutzer*, oltre a *La morte di Ivan Ilijč*. Successivo a questo periodo, e probabilmente risultato dello stesso, è invece il suo ultimo grande romanzo: *Resurrezione*. Il protagonista è giurato in un processo¹⁹ in cui è imputata una donna da lui tempo prima sedotta. Distrutto dal senso di colpa, abbandona i suoi privilegi per seguirla nella deportazione in Siberia, ma, rifiutato da lei, trova ristoro nel messaggio evangelico spogliandosi dei suoi averi e donandoli ai contadini.

In questo periodo lo scrittore si dedica a una serie di saggi socialmente rilevanti, tanto che alcuni di essi saranno sottoposti a censura. Fra gli altri si ricordano quelli contro la violenza e contro la pena di morte, *Non posso tacere*, *Sulla pena di morte*,

¹⁶ Si è ritenuto opportuno in questa sede approfondire seppur brevemente il dramma di Anna Karenina, perché come si accennava si colgono punti di contatto con il romanzo oggetto di trattazione e perché anche qui l'autore contempla il sentimento della gelosia tratteggiandolo con tinte molto simili.

¹⁷ Per esigenze di economicità si sceglie qui di non dilungarsi ulteriormente sulle riflessioni storico-politiche presenti nel romanzo, che meriterebbero un'adeguata trattazione a parte.

¹⁸ G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, *La letteratura, op.cit.*, p. 115.

¹⁹ Non sfugge di notare quanti elementi giuridici sono disseminati nelle sue opere.

Non uccidere.²⁰ Nonostante sia diventato lo scrittore più famoso del suo tempo, non riesce mai ad accettare ed elaborare il profondo divario fra i suoi principi e la sua vita. Subisce la scomunica dalla Chiesa ortodossa ed ha gravi conflitti anche con gli stessi familiari per motivi economici a causa della sua dedizione evangelica. Esasperato dal dissidio interiore, si allontana da casa a ottantadue anni, ma pochi giorni dopo muore ad Astapovo nel 1910. Le ultime parole che scrive sono <<Fai ciò che devi>>.

4. *Lettera al mio giudice*

Lettera al mio giudice è un romanzo di Georges Simenon. E' un'opera a respiro unico, così come unica è la lettera indirizzata da Charles Alavoine al Dottor Ernest Coméliau, giudice istruttore del processo in cui imputato è proprio il protagonista.

Ambientato nel cuore della Francia, fra Parigi e cittadine limitrofe, il romanzo si snoda intorno al racconto accorato di Charles che scrive al giudice affinché egli capisca ciò che gli altri non hanno potuto o voluto capire. "Altri" sono tutti quanti, persino il suo avvocato e il pubblico/popolo che nulla sa e che lo guarda con indignazione e paura a causa dell'efferato crimine che egli ha commesso. Sin da subito, contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, il protagonista non nega infatti di aver compiuto il delitto, tutt'altro: egli intende affermarne la piena coscienza e volontà. <<E' la mia ostinazione a dimostrare che ho agito con premeditazione, con piena cognizione di causa. Capisce, signor giudice? Con premeditazione.>>²¹E ancora: <<Non preferisca sostenere che sono pazzo, pazzo completo o un po' suonato, e comunque irresponsabile o solo parzialmente responsabile.>>²²

Che egli voglia spiegare le ragioni che l'hanno condotto al crimine? Che voglia scusarsi? Che voglia impietosire gli animi mostrando che dietro un gesto c'è tanto altro che tutti dovrebbero conoscere prima di giudicare? Che voglia alleviare il senso di

²⁰ Tolstoj, *Lev Nicolaevič*, in www.treccani.it (<http://www.treccani.it/enciclopedia/lev-nikolaevic-tolstoj/>).

²¹ G. SIMENON, *Lettera al mio giudice*, traduzione di Dario Mazzone, Milano, Gli Adelphi, 2013, p. 17.

²² *Ibidem*.

colpa? Difendere il proprio operato? Cercare delle attenuanti? Questi potrebbero apparire gli scopi plausibili di una lettera di tal fatta, ma Simenon mette in guardia il lettore negandoli tutti, uno alla volta, lentamente. Niente di più falso: Charles non vuole attenuanti, né giustificazioni, né tantomeno risultare infermo: anzi giudica terribile tutto questo. Il processo non è per lui che è una commedia che <<ha così poco a che fare con la realtà>>²³. Egli desidera solo che il suo gesto sia compreso, giuridicamente e psicologicamente. Omicidio? Omicidio, fatto proprio e colpevole. E' assolutamente certa per lui la colpevolezza che tutti negano. E lo scopo intrinseco della lettera? Lo rivelerà soltanto alla fine: riportare in vita la sua vittima. O forse no, "riportare" è termine improprio perché Martine per Charles non è mai morta. Defunta per sempre è solo l'altra, l'altra Martine, quella cattiva, sporca, così lontana dalla donna ideale che il medico ha costruito pian piano. E' questo il punto centrale del romanzo.

Chi è Charles Alavoine? Un uomo senza ombra²⁴. Schiacciato da un'infanzia infelice e turbata, continuamente controllato da una madre sin troppo presente e speranzosa. Medico non per vocazione, ammogliato prima con una ragazzina insignificante, sottomessa e timida per cui non prova alcunché e poi con una donna perfetta, troppo perfetta! <<Armande è la dignità in persona. E ora provi a immaginare se stesso ogni giorno a tu per tu con la Dignità per dieci anni, provi a vedersi a letto con la Dignità>>²⁵. Figura autoritaria e maestosa, Armande è la moglie che tutti invidiano e tutti stimano, sicura di sé, autonoma e bellissima. Capace di imporre la propria volontà sulla suocera troppo invadente e di prendersi cura delle figlie del marito, la donna che tutti vorrebbero e che Charles detesta. Perché? Perché è l'ennesima persona a decidere al suo posto: niente di quello che c'è nella sua vita è da lui stato veramente desiderato, ha soltanto assecondato il desiderio degli altri fino a sentirsi piccolo, invisibile, inferiore.

Un giorno di pioggia, mentre egli vaga disperatamente nelle strade della propria anima vuota, s'imbatte in una giovane donna coi capelli arruffati e un tailleur elegante, valige colme di un passato troppo pesante, rossetto e sigaretta da provocatrice, quale

²³ *Ivi*, p. 28.

²⁴ <<Riesce a concepire l'angoscia di vagare da solo, senza ombra, in un mondo in cui tutti ce l'hanno?>>, *ivi*, p. 81.

²⁵ *Ivi*, p. 79.

ella dichiara subito di essere. Charles vede in lei tutto ciò che odia, odia la sua civetteria, la sua sicurezza, il suo modo di fare, persino il suo aspetto fisico gli risulta insignificante. Eppure Martine diventerà Lei, la Lei. Quella per cui nulla ha senso, quella che diverrà il suo unico scopo di vita. La sua ombra. Ma egli non si innamora della Martine conosciuta in stazione, col rossetto e le gambe pretestuose. Charles si innamora di una donna che non esiste o che forse non esiste più: una bambina. Innocente, purissima, bisognosa di un uomo (o forse di un padre?) che la accudisca e la salvi dal mondo malvagio.

La giovane donna si presta a tutto questo, s'introduce a casa sua, accetta l'umiliazione di dover vivere sotto gli occhi della moglie e della madre del suo amante. Accetta perfino di essere picchiata quando in Charles riaffiorano i fantasmi: quando in un gesto, uno sguardo, un nome emerge in lui l'immagine della donna dai costumi facili e dissoluti. Egli la distruggerà pian piano, le impedirà di essere bella, di uscire, di conversare, di sorridere, di vivere all'infuori di lui.

Quando la moglie scoprirà il tradimento, Charles riuscirà persino ad andar via di casa e ad essere finalmente felice. Si tratta tuttavia di un'ossimorica felicità sofferente che culmina nel momento in cui egli, sempre più nitidamente, comprende che quella Martine dissoluta ed odiosa, non sua, ma di tutti, continuerà sempre a fare parte della donna che ama.

Che fare allora se non ucciderla? La strangolerà per liberarla, per liberarsi.

5. *Georges Simenon, vita e pensiero. Genio e sregolatezza.*

Georges Simenon è uno scrittore belga di lingua francese ed è uno dei maggiori esponenti non anglosassoni del genere poliziesco²⁶. La sua è una produzione immane,

²⁶ Il genere infatti nasce convenzionalmente nel 1841 con il romanzo *The murders in the rue Morgue* di Edgar Allan Poe, nonostante qualche piccolo antecedente e trova nella culla anglosassone gran parte della sua fortuna e del suo sviluppo. Si pensi al celeberrimo *Sherlock Holmes* di Arthur Conan Doyle e a *Poirot* e *Miss Murple* che invece nascono dalla penna altrettanto lodata di Agatha Christie.

ma è noto al grande pubblico soprattutto perché è l'ideatore del famoso Commissario Maigret, protagonista di molte sue opere.²⁷

Nasce a Liegi il 13 febbraio 1903, il padre è impiegato presso una compagnia di assicurazioni, mentre la madre, di estrazione sociale più bassa, lavora come commessa. I rapporti familiari sono molto tesi e lo scrittore ha soprattutto un difficile e tormentato legame con la madre. Fatto studiare in istituti prevalentemente religiosi, rivela subito un'intelligenza vivace ed acutissima ma al tempo stesso matura una sorta di risentimento nei confronti dei rigidi dettami dei colleghi. Si ribella alle regole e si allontana sempre più dal credo religioso.

Sviluppa un profondo amore per la letteratura, divorando i romanzi di Dickens, Dumas, Balzac e, lasciata la scuola, collabora con alcuni giornali locali. Scrive il suo primo romanzo a diciassette anni e di lì a poco si trasferisce a Parigi dove pubblica opere di narrativa popolare usando pseudonimi.²⁸

Tuttavia l'evento più importante della sua vita letteraria è rappresentato dalla pubblicazione a puntate nel 1930 di *Pietro il Lettone*, sul settimanale *Ric et Rac* dell'editore Fayard. E' qui che compare per la prima volta il Commissario Jules Maigret. Inizia così una lunga e fortunata serie per un totale di quarantadue anni di inchieste, fino al 1972, in cui Simenon decide di congedare il commissario, così diverso dal suo creatore: «<Maigret è monogamo, fedele a sua moglie, un solido e solerte burocrate ben saldo nel suo ufficio [...], Simenon è irrequieto, geniale, immorale, apertamente poligamo, è un demolitore delle rispettabilità borghese, pur senza mai esprimere un giudizio di condanna, ma anzi schierandosi sempre e senza tentennamenti con i suoi personaggi, non mancando di sottolineare l'irrazionalità che mina le strutture della vita sociale ed individuale. Georges e Jules hanno in comune solo la loro umanità e una regola inderogabile, cui entrambi rimarranno fedeli: "comprendere, capire e mai giudicare">>».²⁹

²⁷ Il commissario Maigret è popolare in tutto il mondo e ne sono state ricavate anche fortunate rappresentazioni e serie televisive. Noto il volto italiano dell'attore Gino Cervi, ritenuto «<il migliore Maigret possibile>>» dallo stesso Simenon.

²⁸ *Simenon, Georges* in [www.treccani.it](http://www.treccani.it/enciclopedia/georges-simenon/) (<http://www.treccani.it/enciclopedia/georges-simenon/>).

²⁹ Questo emblematico brano sulla vita dello scrittore belga è tratto da *Georges Simenon, l'incompreso di successo* di R. ALFATTI APPETITI, tratto dal mensile *Area*, febbraio 2003 e riportato online dal *Centro studi La runa, archivio di storia, tradizione, letteratura, filosofia* (<http://www.centrostudilaruna.it/georges-simenon-1%E2%80%99incompreso-di-successo.html>), p.3.

Nonostante la fama indiscussa, vive la sua vita in una specie di <<purgatorio letterario>>, severamente giudicato da una critica che non gli perdonerà mai di aver dedicato il suo talento a un genere commerciale come il noir, e amatissimo dal pubblico che divora i suoi romanzi con la stessa velocità con cui egli li scrive. E' apprezzato anche da molti colleghi che ritengono riduttivo considerarlo un semplice giallista e gli affibbiano il titolo del più grande romanziere della letteratura francese contemporanea. Celebri le parole di Hemingway: <<se siete bloccati dalla pioggia mentre siete accampati nel cuore dell'Africa, non c'è niente di meglio che leggere Simenon, con lui non m'importava di quanto sarebbe durata>> e di Mauriac: <<l'arte di Simenon è di una bellezza quasi intollerabile>>.

Il periodo peggiore della sua vita giunge con la Seconda guerra mondiale, viene infatti accusato di collaborazione con i nazisti e costretto ad una specie di esilio, seppur volontario, negli Stati Uniti dove resta dieci anni e poi in Svizzera. Nel 1949 gli viene addirittura vietato di tenere conferenze e pubblicare i suoi libri in Francia a causa del suo passato politico. In realtà non vi sono prove certe della sua eventuale collaborazione, si tratta per lo più di sospetti alimentati dal suo comportamento: non nega ai tedeschi la vendita di alcuni diritti per produzioni cinematografiche, ha amici negli ambienti incriminati, partecipa a qualche premio discusso. La sua vera passione non è mai stata la politica, ma la letteratura e il giornalismo.³⁰

I suoi personaggi, quasi tutti autobiografici, sono intenti a risolvere i grandi conflitti della vita. Spesso appartenenti al ceto borghese, considerato quello più stabile che fornisce allo Stato medici, funzionari, avvocati, sono tuttavia uomini travolti all'improvviso da eventi che ne determinano la suscettibilità emotiva. Come accade a Kees Popinga, ne *L'uomo che guardava passare i treni*, che da buon padre di famiglia si trasforma in assassino senza scrupoli.

Anche in *Lettera al mio giudice*, che è l'opera oggetto qui di trattazione specifica, il personaggio principale è un comune borghese che viene stravolto dall'improvviso e turbolento amore per Martine. E' uno dei pochi romanzi che Simenon si è <<portato

³⁰ <<Il suo giornalismo parigino non era quello impegnato, pretenzioso e militante di tanti suoi coetanei, ma quello della cronaca nera, delle serate trascorse in giro, passate a bere nelle brasserie e nei locali notturni e nelle caserme della capitale a raccogliere informazioni, di una Parigi vissuta pienamente e intimamente e poi magnificamente restituita in tutto il suo fascino nei suoi romanzi, molti dei quali scritti lontani dalla capitale francese, ma sempre nitida e coerente nelle descrizioni di Simenon>> [*Georges Simenon, l'incompreso di successo* di R. ALFATTI APPETITI, *op.cit.*, p. 3].

dentro per dodici mesi>>. L'autore stesso confida a Gide³¹ di averlo scritto per liberarsi dei propri fantasmi e per evitare di compiere il gesto del protagonista. Il romanzo è infatti redatto in Florida nel 1946. In quegli anni Simenon si innamora di una giovane canadese, Denyse Ouimet, e ottiene a fatica il divorzio dalla prima moglie. Anche il rapporto con la nuova giovane compagna, che diverrà a breve la sua seconda moglie e dalla quale avrà altri figli, sarà tormentato. Nel 1964 si separano definitivamente e nel 1970 Simenon si ritira in una villa sul Lago Lemano, in Svizzera, con Teresa Sburelin, la sua ultima compagna. Muore proprio a Losanna il 4 settembre 1989, acclamato come uno degli scrittori più grandi del secolo.

6. *Il serpente*

Il serpente è un romanzo di Luigi Malerba di indubbia particolarità ed elevata complessità, caratteristiche che probabilmente hanno entrambe contribuito a valergli il Premio Strega nel 1966.

E' la storia di un uomo che mente. Coscientemente e volontariamente egli perpetra un continuo inganno, di cui ci avvisa subito. Il narratore auspica forse che il lettore non si perda nel labirinto della menzogna, o forse ancora desidera proprio che smarrisca la via per ritrovare poi un filo d'Arianna che lo conduca alla verità. Impresa ardua, ma non impossibile: un filo sembra esserci ed è <<un sentimento naturale che nasce dentro e cresce e ti monta alla testa come un serpente velenoso>>³²: la gelosia.

La storia raccontata e più volte smentita è quella di un uomo qualunque, che conduce una regolare e monotona vita. Egli passa oziosamente le giornate in un negozio di francobolli, che peraltro odia. Perché non fantasticare dunque e volare via con le parole che consentono viaggi magnifici ed improbabili? Racconterà di una moglie insopportabile e pesante e poi della scelta di cantare in un coro. Cantare nella

³¹ André Paul Guillaume Gide è uno scrittore francese, Premio Nobel per la letteratura nel 1947, figlio di Paul Gide, professore di diritto all'Università di Parigi. Con lui Simenon intrattiene una intensa e chiarificatrice corrispondenza.

³² L. MALERBA, *Il serpente*, Milano, Bompiani, 1966, p. 91.

mente s'intende, non realmente perché non ne è capace. Ed è proprio durante le prove di canto che conosce una donna. "Miriam" è il nome che ha scelto per lei. Il suo vero nome non è rivelato, né la sua descrizione fisica: capelli biondi e poi in un secondo momento descritti come castani, occhi azzurri o scuri? Per il narratore queste non sono che sciocchezze. Cos'è un colore? Chi lo decide? Tutto è relativo. Quel che conta è che Miriam è. Enigmatica e sfuggente, cattura subito l'interesse di quest'uomo annoiato che finisce per condensare in lei ogni attesa e desiderio. <<Sei una bambola, le dicevo, e lei sembrava contenta>>³³. Di Miriam non sappiamo alcunché, ignoriamo il suo indirizzo, il suo carattere, ogni cosa. Sappiamo solo che si lascia guidare dal narratore e che poi di tanto in tanto scappa via, lasciandolo con l'amaro in bocca. Scappa a far le sue cose, quelle che una persona normale dovrebbe fare, ma il tempo senza di lei è tempo di dubbi, paranoie, castelli di logica e parole: <<Che cosa farà Miriam dalla mattina alla sera? Mi domandavo. Dov'è e che cosa fa. Chi vede e che cosa fa con chi vede. Che cosa dice. Queste domande me le facevo non perché fossi geloso, io non conosco la gelosia, non so che cosa significa essere geloso. Del resto perché Miriam avrebbe dovuto tradirmi, e con chi?>>³⁴ Da qui un tortuoso percorso di manie e ossessioni in cui gli amici del protagonista diventano possibili amanti della sua donna, che va dunque controllata moralmente e fisicamente. Così mentre egli vaga fra le meraviglie della città eterna, nasce e cresce un sentimento giallo: <<Non tutti vogliono ammettere che dietro il giallo si nasconde il serpente velenoso, che il giallo è peggio di Attila, che dove passa semina la morte>>³⁵ e poi ancora: <<Anche la cattiveria, l'invidia, la gelosia sono gialle. I delitti più spaventosi sono gialli>>³⁶. S'insinua dunque come un serpente un sentimento, che lungi dall'essere un breve stato d'animo, si caratterizza e stabilizza nella mente del narratore. Lo conduce a fare e disfare castelli di ipotesi e congetture³⁷ sulla propria amante e sulla sua esistenza di cui pretende d'avere un controllo che non otterrà mai. Ed è proprio in questa sensazione di perdita del dominio che si condensa il tormento, in questa consapevolezza di non poter avere un diritto di proprietà ma solo un possesso

³³ *Ivi*, p. 82.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ivi*, p. 154.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ivi*, p. 74: <<Io quando incomincio sono proprio implacabile, sono peggio della Sacra Inquisizione che era implacabile anche lei>>.

momentaneo e fugace del corpo e della mente della donna amata. <<Dove sei Miriam? Avevo la sensazione che mi sfuggisse ma poteva trattarsi di una sensazione sbagliata. Oppure mi stava sfuggendo veramente? Mi umiliavo, strisciavo per terra, certi messaggi mi uscivano in stile burocratico, supplico la Signoria Vostra, la supplicavo di venire. Era come parlare al vento, rimbalzavano le parole, si rompevano le onde. E intanto ero arrivato a una tensione tale che avrei potuto scoppiare come una bomba>>³⁸.

Il comportamento ossessionato del protagonista induce Miriam ad allontanarsi e a chiudersi in un silenzio che suggellerà la sua rovina: ritornata sui suoi passi, ella decide di incontrare di nuovo il suo uomo che, dopo qualche convenevole, la avvelena con due gocce di cianuro in un bicchier d'acqua. Da notare i contorni epici della morte scelta dal narratore che assomiglia sempre più a un cantastorie, meno romantica la scelta invece di non liberarsi del cadavere ma di cibarsene.

La morte di Miriam non libera il protagonista dalla sua angosciante presenza, Miriam è stata e continua ad essere. Ovunque, in ogni luogo e strada, in ogni immagine e pensiero Miriam c'è e continua a parlare. E' sola. Ha bisogno d'aiuto, di qualcuno che la protegga. E' un tormento ancora vivo e nitido come non fosse mai andata via. Equinozio di luce ed ombra, vita e morte. Allora perché non confessare? Perché non liberarsi del senso di colpa raccontando tutto a un commissario? E' deciso, il delitto andrà svelato. Ma come fare a descrivere i fatti? Chi è Miriam? Qual è il suo vero nome? Dove abita? Dov'è il suo corpo? Il commissario non può che appurare la frammentarietà dei ricordi, non trova alcuna prova, il delitto così banale diventa perfetto. Non c'è nulla, se non il movente: un serpente giallo, la gelosia.

7. Luigi Malerba, vita e pensiero. Estro e culto della parola

Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, è nato a Berceto in provincia di Parma nel 1927.

³⁸ *Ivi*, p.136.

Trascorre l'infanzia fra Parma e le campagne di Berceto, nutrendosi dell'amore del padre per l'ambiente contadino e tessendo un sereno e intenso rapporto con la madre. Nel 1938 si iscrive al ginnasio-liceo classico dove conoscerà molti personaggi di spicco sia tra i professori che fra i compagni che influenzeranno la sua carriera futura.³⁹ In generale il clima culturale di Parma che lo accoglie è fecondo e vivace: ha l'occasione di incontrare scrittori, pittori e artisti di ogni genere, in questo periodo matura anche la raffinata passione per il cinema. Galeotto un viaggio a Parigi, si avvicina sempre di più al mondo del surrealismo e tornato in patria inizia a collaborare con la rivista *Cinema*. Audace e caparbio, a poco più di vent'anni fonda e dirige un periodico di settore: *Sequenze, quaderni di cinema*, positivamente giudicato dalla critica che gli riconosce il meritevole intento di diffondere la cultura cinematografica. Intanto si laurea in legge⁴⁰, nel 1950 si trasferisce a Roma, dove collabora anche a numerose sceneggiature.⁴¹ Si avvicina al mondo della pubblicità: ciò gli permette di studiare e approfondire il potere della parola, le sue capacità iperboliche e persuasive. Nel 1962 convola a nozze con Anna Lapenna, con una cerimonia celebrata dallo zio che era anche missionario, storico e biografo.

E' proprio questo il periodo in cui inizia a subire il fascino della letteratura. L'opera di esordio è *La scoperta dell'alfabeto* (1963), che coincide con l'adesione al Gruppo 63 nato durante un convegno a Palermo cui Malerba partecipa e dove in pratica nasce la neoavanguardia italiana. In questo primo lavoro sceglie un filtro linguistico basso e paradialettale, ritraendo vicende violente e soluzioni comiche. La sua opera è caratterizzata da una spiccata sperimentazione linguistica e da toni talvolta ironici e grotteschi.⁴² Il suo stile aderisce a un realismo concreto, benché si colga anche un intenso timbro surreale e onirico.⁴³ La critica lo accoglie con favore, avvicinandolo addirittura a Samuel Beckett e a Franz Kafka. Entusiasta, prosegue quindi l'ascesa letteraria pubblicando il suo primo romanzo che è proprio *Il serpente*. La trasgressività

³⁹ Malerba, Luigi, in *Dizionario Biografico degli italiani* (2014), www.treccani.it (http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-malerba_%28Dizionario-Biografico%29/).

⁴⁰ Particolare rilevante ai fini della presente trattazione.

⁴¹ Malerba, Luigi, in www.treccani.it (<http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-malerba/>).

⁴² L. SERGIACOMO, C. CEA, G. RUOZZI, E. CITRACCA, P. MANFREDI, *I volti della letteratura*, vol.7, Torino, Paravia, 2006, p. 330.

⁴³ Quelli erano proprio gli anni del Surrealismo, di cui, come si ricordava sopra, René Magritte costituisce uno dei più importanti esponenti. In questo caso la metafora de *L'impero delle luci* è particolarmente calzante, il pittore e lo scrittore infatti sono accomunati da un modo particolare di concepire l'arte seppur in settori diversi e con risvolti ed esiti differenti.

dell'opera viene immediatamente percepita: la critica è sconvolta. Leggendo saltuariamente qua e là può sembrare che il romanzo fili liscio, con una trama ben impostata, ma cogliendolo interamente si perverrà alla beffa del romanzo naturalista che viene imitato, accettato, per poi essere colpito e annientato dall'interno, come un astutissimo e insospettabile cavallo di Troia. Si riportano qui le parole di Umberto Eco: <<io vedo *Il serpente* come quel pesce di Yellow Submarine che a poco a poco divora se stesso sino a svanire del tutto, e sarei stato disposto a dire che Malerba a quel pesce pensava, se non fosse che il suo romanzo è del 1966 e il film dei Beatles appare solo nel 1968>>. ⁴⁴

Successivamente pubblicherà *Salto mortale*, in cui l'indole surrealista si esaspera con il definitivo abbandono dell'orizzonte contadino. ⁴⁵ Anche questo romanzo è accolto favorevolmente dagli ambienti letterari che faticano a trovare una giusta definizione per lo stile di Malerba. Anche Eco, nel ricordo che gli dedica, trova riduttivo definirlo post-moderno, benché *ante litteram*. Non si può che prendere atto del senso di spaesamento che consegue alla lettura di Malerba, che, come è stato acutamente notato, lo rende colmo di fascino. ⁴⁶

D'altra parte è lo stesso autore a parlare di Surrealismo in un saggio didascalico pubblicato nel 1996, *Che vergogna scrivere*. ⁴⁷ Nel paragrafo *Lasciatemi sognare*, prende le distanze dal Realismo che definisce un'illusoria truffa, e, riprendendo il Manifesto di Breton, scrive che al <<penso dunque sono>> di uno scrittore realista preferisce il <<penso dunque sogno>>.

Nonostante l'impegno letterario, non smette di lavorare per il cinema. E' un artista eclettico: autore anche di alcuni racconti per ragazzi, fra cui quelli del ciclo *Millemosche* (1969-74), in parte confluiti in *Storie dell'anno Mille*. Ne *Il pataffio*, ambientato nel Medioevo, dipinge un surreale assedio a un castello.

Nelle opere successive emerge la volontà di Malerba di esplorare i diversi esiti cui possono condurre le infinite possibilità della narrazione, riprendendo temi a lui

⁴⁴ Luigi Malerba visto da Eco, la geniale arte della menzogna, La Repubblica PARMA (<http://parma.repubblica.it/dettaglio/luigi-malerba-visto-da-eco-la-geniale-arte-della-menzogna/1742818>).

⁴⁵ Orizzonte che peraltro era stato già largamente messo da parte ne *Il serpente*.

⁴⁶ G. INZERILLO, *Il serpente di Luigi Malerba, un'ipotesi surrealista*, pubblicato in *La poesia e lo spirito, potrà questa bellezza rovesciare il mondo?* (<https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2011/10/03/il-serpente-di-luigi-malerba-una-ipotesi-surrealista/>).

⁴⁷ I toni ironici e grotteschi tingono anche i titoli delle sue opere.

congeniali come l'illeggibilità del mondo e il suo disordine. Si citano qui *Il protagonista* (1973), *Le rose imperiali* (1974), *Dopo il pescecane* (1979), *Diario di un sognatore* (1981), *Il pianeta azzurro* (1986), *Testa d'argento* (1989), *Il fuoco greco* (1990), *Le pietre volanti* (1992), *Il viaggiatore sedentario* (1994), *Le maschere* (1995), *Itaca per sempre* (1997), *La superficie di Eliane* (1999), *Il circolo di Granada* (2002), *Ti saluto filosofia* (2005). Va ricordata anche *Le parole abbandonate. Un repertorio dialettale emiliano* (1977), a testimonianza della sua grandissima attenzione per la lingua che lo rende un vero e proprio cultore della parola.⁴⁸

Scriva inoltre apologhi e favole come *Storiette* e *Storiette tascabili* (1977 e 1984) e *Le galline pensierose* (1980 e 1984), rivelando eccezionale capacità di concisione e di intelligenza satirica.⁴⁹ Instancabile e policromatico, collabora a numerosi periodici e alle pagine culturali del *Corriere della Sera* e della *Repubblica*. Non solo: fonda una casa editrice insieme ad alcuni amici che si occuperà di dare spazio e voce ad autori emergenti; parallelamente si occupa di ambiente, storia e politica. Il suo ultimo romanzo, *Fantasma romani* del 2006, viene considerato un compendio dei temi e delle forme care a Malerba, rappresentando la crisi di un matrimonio che metaforicamente è la crisi della società borghese. In esso infatti ripropone il monologo esteriore, l'intreccio fra finzione e realtà, il meccanismo a scatola del libro nel libro e suggerisce <<la letteratura quale possibile bussola – necessariamente imperfetta, consapevolmente non dogmatica né portatrice di morali – con cui tentare di orientarsi nel complicato labirinto della contemporaneità.>>⁵⁰

⁴⁸Si riportano qui alcuni versi tratti sempre da *Il serpente*, che si ritiene rappresentino in maniera quanto mai chiara e suggestiva l'amore dello scrittore per la parola nel suo senso più profondo e astratto ma anche in quello più pratico e concreto: <<Se la parola scritta prende il volo, la parola successiva non può concatenarsi alla precedente (che è volata via) e, se la finestra è aperta, vola via anche lei. Più di una volta avrai avuto occasione di vederla volteggiare sopra i tetti e le terrazze incatramate e poi allontanarsi in direzione Sud-ovest, cioè in direzione del mare. Pura coincidenza? Ti sarai domandato. Chiudere la finestra non serve a niente altro che a creare confusione nella tua camera. Le parole scritte invece restano sulla carta, inchiodate lì senza scampo. Alla parola scritta puoi avvicinarti di faccia e di spalle, girarle intorno, catturarla e quindi rinchiuderla in un cassetto, tenerla nel portafoglio, puoi anche bruciarla se vuoi. Allora tieni la penna pronta, aspettala con pazienza e quando arriva saltale addosso prima che prenda il volo. Stai attento perché molte parole sono sdrucchiole, viscido come anguille, salterine come cavallette, sono di una astuzia diabolica e non cadono in trappola tanto facilmente. Alcune parole sono invisibili.>>

⁴⁹ L. SERGIACOMO, C. CEA, G. RUOZZI, E. CITRACCA, P. MANFREDI, *I volti della letteratura*, vol.7, Torino, Paravia, 2006, p. 330.

⁵⁰ Malerba, *Luigi*, in *Dizionario Biografico degli italiani* (2014), *op.cit.*

Muore nella sua villa a Roma nella notte dell'otto maggio 2008. Postumi sono stati pubblicati il *Diario delle illusioni* (2009), la raccolta di disegni e scritti inediti *Profili* (2012) e *Consigli inutili* (2014).

Si riportano alcuni versi tratti da *Itaca per sempre*, ritenendo che essi siano un'efficace sintesi del suo pensiero: <<Ma la memoria è fallace e la storia è bugiarda perché gli uomini vogliono ricordare e ascoltare le favole e non la cruda e stupida realtà>>. ⁵¹

8. Spunti di riflessione

Esaminate singolarmente le tre opere scelte e fatta una breve digressione sulla biografia dei rispettivi autori, di seguito si proveranno a tracciare le risultanze che ne conseguono allo scopo di interpretare il fenomeno tramite l'approccio giusletterario che è stato concisamente esposto nell'Introduzione del presente contributo.

La prima considerazione che, benché palese, è punto di partenza necessario per il prosieguo è che in tutti e tre i romanzi l'assassino coincide con la persona con cui la vittima intrattiene una relazione amorosa. Ed è proprio da questo legame che nasce la motivazione che conduce al gesto atroce. Si noti ancora che è la gelosia, seppur articolata in forme e luoghi differenti, ad essere il problema principale e di fondo.

Non sfugga inoltre neanche di notare che in tutte le opere i colpevoli non negano il fatto, anzi affermano di averlo commesso. Non solo: ritengono di essere stati nel pieno possesso delle proprie facoltà e di aver agito secondo volontà. Lo sostengono e lo affermano più volte, richiedendo a gran voce la pena che tuttavia in tutti e tre i casi non sarà inflitta.

Questi, in breve, sono gli aspetti comuni alle tre opere.

Nei paragrafi che seguono si tratterà singolarmente ciascuno di essi e si cercherà di elaborare le considerazioni che ne conseguono.

⁵¹ Pubblicato in *Agenzia Letteraria Internazionale*, fondata nel 1898 da Augusto Foà (<http://www.agenzialetterariainternazionale.com/autori/luigi-malerba/>).

9. <<Amor, ch'a nullo amato amar perdona>>⁵². *La relazione sentimentale*.

Probabilmente si tratta dell'aspetto di comunanza più ovvio e banale, ma come si noterà è determinante. Rilevarlo è decisivo ai fini della riflessione giusletteraria che ne conseguirà e anche dei raffronti che si faranno con le recenti modifiche legislative in materia.

Innanzitutto si veda come è presente nelle tre opere.

Ne *La sonata a Kreutzer* il requisito è assai più rilevante rispetto alle altre opere. Di fatti la vittima e l'assassino sono legati da un rapporto di coniugio. Se non bastasse, detto rapporto è suggellato anche dalla presenza della prole: ben cinque figli. Appare dunque evidente che ci si trova dinanzi a una relazione stabile e duratura.

In *Lettera al mio giudice* invece si tratta di una relazione diversa. Martine infatti è l'amante del protagonista, non la moglie. Pur tuttavia, ai fini che qui interessano, i due sono legati da una relazione amorosa. In effetti leggendo attentamente l'opera si nota che Martine è l'unica vera Lei della vita di Charles, le altre compagne non sono mai state scelte dal medico, ma dalla madre o deputate alle circostanze momentanee di necessità. Dunque l'unica reale e sincera relazione affettiva che egli intrattiene nella sua vita è proprio quella con la donna che poi ucciderà. Il rapporto diviene più stabile nel momento in cui i due amanti decidono di fare il passo decisivo andando a vivere insieme. Si noti che l'omicidio viene commesso durante l'ultima fase del rapporto, in cui è presente dunque la convivenza.

Ne *Il serpente* questo aspetto è sempre presente, anche se è più difficile coglierlo. Probabilmente la complessità è da rinvenire nello stile indiscutibilmente originale di Malerba che, come si scriveva sopra, impedisce più o meno a tutte le sue opere letterarie di avere una trama ben definita e gioca con il lettore e la sua fantasia sul labile *discrimen* fra finzione e realtà. Miriam ad ogni modo è la compagna del protagonista, probabilmente si tratta di una relazione più fugace rispetto a quella presente negli altri due romanzi, ma il legame che lega il narratore alla giovane donna è indubbiamente sentimentale.

⁵² Il celebre verso 103 del canto V dell'*Inferno* della *Divina Commedia*.

Appurare la presenza di questo aspetto è rilevante. Il presente contributo si propone proprio di analizzare, attraverso un'indagine giusletteraria, l'ipotesi più grave fra le condotte rientranti in quella che è stata definita violenza di genere, ovvero l'omicidio. Non solo, il punto focale della disamina si trova proprio nello studio dell'atteggiarsi del fenomeno in presenza di un ulteriore aspetto: la relazione sentimentale fra la vittima e l'autore del delitto. Detta relazione, come si sa, è stato oggetto di specifiche valutazioni in punto di riforma. Il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto alcune aggravanti, che si esamineranno nel prosieguo, che hanno specificamente ad oggetto la relazione che lega l'autore di taluni reati –segnatamente violenza sessuale e *stalking* – alla persona offesa. La letteratura selezionata consente un'analisi delle tre situazioni tipizzate dalla riforma: nel primo caso esiste un rapporto di coniugio. In *Lettera al mio giudice* invece l'autore del crimine è il convivente. Ne *Il serpente* infine abbiamo la situazione più criticata dalla dottrina, la fumosa relazione affettiva. Le tre opere ci consentono dunque di cogliere i punti comuni tra le tre differenti situazioni che sono state considerate dal nuovo provvedimento legislativo. La riforma, come si vedrà, non si occupa tuttavia dell'omicidio⁵³. Si ritiene utile, allo scopo di una successiva riflessione sulla novella, aver di fronte tre casi che ben si inseriscano nei dettami normativi di recente conio.

Il primo è certamente un caso di *uxoricidio*. *Nulla quaestio* cioè sull'attribuzione del delitto di cui ne *La sonata a Kreutzer* alla definizione che la scienza giuridica offre del termine *uxoricidio*. Invero le altre due opere pur non potendo configurare due ipotesi di *uxoricidio* propriamente detto, hanno delle caratteristiche che le differenziano sia dall'omicidio come fattispecie generica, sia dal *femminicidio* come è stato recentemente inteso. Il fine della riflessione che ci si appresta a fare sulla definizione dei delitti in esame non è certamente quello di far riferimento all'aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 577 c.p. che, come da costante

⁵³ Invero, come si spiegherà nel prosieguo, la riforma aggiunge una nuova ipotesi di aggravante comune che si applicherà anche all'omicidio (si tratta del nuovo n. 11-*quinquies* dell'art. 61 c.p.). Tuttavia essa consiste nell'aver commesso il fatto in presenza di un minore degli anni diciotto, in danno di un minore degli anni diciotto, o in danno di una persona in stato di gravidanza. Non contempla invece il caso della relazione sentimentale con la vittima.

giurisprudenza, viene applicata solo quando si tratti del coniuge⁵⁴. Si intende invece cogliere sul piano socio-criminologico la distinzione fra *femminicidio* e i delitti analizzati, laddove il primo sembra essere il *genus* di cui i secondi costituiscono solo una *species*.

Il termine *femminicidio*, utilizzato molto più frequentemente negli ultimi tempi, si riferisce alla cosiddetta violenza di genere. Dal latino *femina* <<donna>> e *caedere* <<uccidere>>, inizialmente viene utilizzato per l'uccisione di donne in quanto tali. Nasce da un movimento socio politico che mira al bilanciamento delle posizioni e progressivamente viene ampliato: con il termine attualmente ci si riferisce non solo all'omicidio vero e proprio, ma anche agli altri atti, comunque compiuti, che abbiano quale motivo principale il genere della vittima. Tanto che il recente d. l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, che è stato proprio battezzato decreto sul *femminicidio*, reca norme che trattano anche di maltrattamenti, *stalking*, percosse, lesioni e non esclusivamente di omicidio.⁵⁵

Anche nel caso in cui si voglia accogliere l'interpretazione restrittiva del termine, ovvero quella che si riferisce esclusivamente all'assassinio, bisogna sottolineare che con esso non si intende fare riferimento esclusivo al caso di omicidi in cui esiste o esisteva una relazione sentimentale fra l'autore e la vittima. Come si spiegava sopra, il termine abbraccia ipotesi più ampie, è stato di recente definito femminicidio

⁵⁴ Anche se non è affatto da escludere che in futuro le cose cambino: in altri casi nel c.p. e nel c.p.p. è stato esteso il trattamento previsto per il coniuge anche al convivente *more uxorio*. Si veda a titolo di esempio la disposizione in tema di facoltà di astensione dalla testimonianza. Ci si riferisce segnatamente all'art. 199, co 3 c.p.p. che recita: << Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

- a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
- b) al coniuge separato dell'imputato;
- c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato>>.

Inoltre la giurisprudenza ha effettuato un approccio ancor più progressista. <<A tal proposito pare opportuno evidenziare l'approccio esegetico seguito dalla Corte di Assise di Torino. Il giudice piemontese con approccio pienamente aderente all'evoluzione sociale, condiviso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, ha ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'art. 199, comma 3, c.p.p. ricomprendendo nella nozione di convivenza giuridicamente rilevante anche ogni legame affettivo stabile che includa la reciproca disponibilità a intrattenere rapporti sessuali, il tutto ricompreso in una situazione relazionale in cui siano presenti atteggiamenti di reciproca assistenza e solidarietà, elementi questi che non risultano esclusi dalla sola uniformità di sesso fra le persone in relazione.>> [G. LANTIERI, *Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. Il nuovo approccio giurisprudenziale*, in www.diritto.it (<http://www.diritto.it/docs/27546-facolt-di-astensione-dei-prossimi-congiunti-il-nuovo-approccio-giurisprudenziale>)].

⁵⁵ A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, contributo in *Diritto penale contemporaneo* (http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1420621345MERLI_2015.pdf).

l'omicidio commesso nei confronti di una prostituta che si rifiutava di avere rapporti con il cliente risoltosi al crimine. Ovviamente si rimanda alle questioni storiche che animano i movimenti femministi, le discussioni in merito alle pari opportunità e quant'altro. Ci si riferisce dunque all'idea di subordinazione del genere femminile. Si riporta la definizione ripresa anche dall'Accademia della Crusca: ⁵⁶<<qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte>>. ⁵⁷

I casi che animano le opere oggetto del presente contributo sono sì esempi di violenza contro donne e segnatamente sono omicidi, ma sarebbe improprio limitarsi ad affermare che sono compiuti perché si tratta di donne in quanto tali. In più, rispetto al quindi generico campo del *femminicidio*, hanno una caratteristica: il rapporto amoroso. Taluni, esponendo una concezione particolarmente progressista del termine, ritengono che in questi casi si dovrebbe parlare di *uxoricidio*. Si cita a tal proposito la posizione di Ferdinando Camon, esposta in un articolo <<*Femminicidio*>>? Più vero <<*uxoricidio*>>: ⁵⁸

Con questa parola pare che si tratti di «uomini che odiano le donne», di un odio di genere, maschi contro femmine. Non è così [...] non odiano le donne in generale, ma in particolare le donne con cui vivono o hanno vissuto, che sono le loro mogli o conviventi, da cui hanno avuto dei figli. Hanno una relazione stretta con queste donne, una relazione che le rende importanti e uniche nella loro vita. E adesso odiano proprio questa importanza, questa unicità. Vorrebbero distruggerla. Per distruggerla, distruggono chi la incarna. Non perché è una donna, ma perché è «quella» donna, la donna che segna la loro vita. Una volta si chiamava *uxor*, e dava il nome a questo tipo di delitto. Oggi ha diversi altri nomi, compagna, partner, amica, ma quando scattano questi crimini è pur sempre vittima dello stesso rovesciamento che l'uomo imprime alla relazione: dall'amore all'odio.

⁵⁶ M. PAOLI, *Femminicidio, i perché di una parola*, in ACCADEMIA DELLA CRUSCA, (<http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola>).

⁵⁷ La definizione riportata e ripresa dall'accademia è apparsa in Devoto-Oli (2009).

⁵⁸ L'articolo è datato 11 agosto 2013 ed è su [www.avvenire.it](http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/femminicidiouxoricidio.aspx) (<http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/femminicidiouxoricidio.aspx>).

Il presente contributo si propone dunque di analizzare il fenomeno in presenza di questa particolare ed unica relazione sentimentale che intercorre fra autore del reato e vittima, che si potrebbe definire *uxor* sul piano socio-criminologico, cogliendo cioè il mutamento dei costumi cui la società umana è andata incontro. Attualmente la compagna di vita stabile molto raramente è anche moglie, di sovente è convivente, talvolta neanche quello. Sono assai frequenti i casi di convivenze più solide e durature di legami matrimoniali ed è proprio per abbracciare la vastità dei fenomeni che il legislatore è intervenuto cercando, in taluni casi, di eguagliare i trattamenti sanzionatori. Ovviamente le differenze ci sono e si colgono anche sul piano pratico, ma delle riflessioni e degli spunti critici, che sgorgano dalla formulazione delle disposizioni introdotte della novella, si tratterà nei prossimi capitoli.

A ben vedere, il codice Rocco non contempla espressamente né la parola *femminicidio* né la parola *uxoricidio*, perché specifica espressamente nei singoli casi oggetto delle norme di che tipo di legame debba trattarsi. Non si può quindi non considerare che il significato da attribuire ai due termini ha a che fare con lo sviluppo socio-storico linguistico, non è da escludersi perciò che in futuro ai predetti lemmi siano attribuiti significati differenti rispetto a quelli finora affibbiati.

In ultimo, si conclude sottolineando che i casi di cui si tratta consistono nell'omicidio commesso da un uomo nei confronti di una donna, basato sul rovesciamento del rapporto amore-odio nella relazione che essi intrattengono e questo è il punto da cui si parte.

10. <<Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle>>⁵⁹. *La gelosia*

Bellissima l'immagine della gelosia offerta da Malerba che la descrive come un serpente e poi la colora di giallo. La metafora è assai rispondente: si può agevolmente immaginarla proprio come un rettile, che strisciando s'insinua in maniera viscida e sottile: dapprima inconsapevolmente poi sempre più ferocemente, mordendo qua e là,

⁵⁹ Questo verso è tratto da *L'ode alla gelosia* di Saffo, traduzione di Salvatore Quasimodo.

creando dubbi, sospetti, angosce. Fino a che non diviene implacabile angelo della morte che, impadronitosi ormai del corpo in cui abita, lo conduce all'uccisione della malcapitata oggetto del sentimento. Come s'irradiasse nel corpo un veleno, lento, quasi indolore all'inizio, che sommessamente conduce alla morte, propria o altrui. E poi i colori, che non smettono mai di codificare ogni cosa, sicché ogni essere umano tende ad attribuire una tinta ai sentimenti ma per due di essi i colori sono unanimemente individuati: l'amore è rosso, la gelosia gialla. Accecante come la luce, forte, vigorosa, come tutte le cose gialle.

Ebbene è proprio questo il sentimento⁶⁰ che anima le storie trattate: pur diramandosi in infinite forme e modi assai diversi è proprio esso a far da collante a tutte le vicende e a suggellarle nell'omicidio. Sì, perché è proprio la disperata gelosia a spiegare il gesto dei tre protagonisti.

Ne *La sonata a Kreutzer* il marito, riscoperta la bellezza viva della moglie, diviene geloso del musicista con il quale ella intrattiene probabilmente un'esclusiva relazione professionale. E, sulle note della musica che egli ritiene eccitante per l'anima e i desideri, compare in lui l'incredibile logicità del tradimento. Inizialmente egli cerca di reprimerlo o ignorarlo, ma crogiolandosi nei suoi pensieri, finirà col darlo per certo. E il risultato è l'accoltellamento.⁶¹

In *Lettera al mio giudice* si parla di una gelosia articolata in modo e tempo differente ma sempre dello stesso sentimento si tratta: quella di Charles è una gelosia del passato. Ha conosciuto Martine in un determinato modo che la ritrae moderna, pretestuosa e provocatrice, e poi ha instaurato una relazione stabile in cui lei è legata soltanto a lui e solo a lui si concede. Ciò nonostante nella sua mente riaffiora sempre il fantasma di una donna dissoluta che ha poco in comune con l'innocente immagine idealizzata che egli ha confezionato addosso a lei come un abito che le va visibilmente

⁶⁰ Nel prossimo capitolo si spiegherà perché si parla di sentimento e non di emozione.

⁶¹ Già citati i versi de *La sonata a Kreutzer* sul senso di sdoppiamento e possesso del corpo dell'altra, si riporta ora un brano sempre firmato da Tolstoj ma tratto da *Anna Karenina*, indubbiamente più dolce ma non meno ricco di significato: <<Capi che non solo ella gli era vicina, ma che ora non sapeva più dove finiva lei e dove cominciava lui. Capi ora questo, attraverso il tormentoso senso di sdoppiamento che provava. Si sentì offeso dapprima, ma nello stesso momento sentì che non poteva essere offeso da lei che era lui stesso. Provò in un primo momento, una sensazione simile a quella che prova un uomo che, ricevuto a un tratto un forte colpo alle spalle si volti con rabbia e desiderio di vendetta per trovare il colpevole, e si convinca che è stato lui stesso a colpirsi involontariamente e non c'è contro chi arrabbiarsi e bisogna sopportare e placare il dolore>>. [*Anna Karenina*, Varese, Crescere Edizioni, i Grandi classici edizione integrale, 2011, p. 472].

stretto. Benché la donna accetti ogni cosa, pur le limitazioni eccessive che il medico le propone, il distacco fra la bambina e la provocatrice non verrà mai colmato e assorbito totalmente e ogni volta che si fa vivo in uno sguardo, un modo, una frase, questo serpente giallo morde. Da qui la gelosia vorace nei confronti della vita stessa della giovane, del suo tempo, della sua bellezza, della sua voce che non può esser udita da nessun altro. Fino a che alla violenza morale si unisce quella fisica, cui pure lei docile si presta. Ma non basta: il veleno ha compiuto il suo corso, anche qui si arriverà all'omicidio, per strangolamento.

Ne *Il serpente* infine forse abbiamo la rappresentazione più compiuta del sentimento stesso. Nonostante, come si è più volte ribadito, l'impervio stile dello scrittore e nonostante la relazione appaia meno stabile, il protagonista sviluppa questo tormentoso sentimento nei confronti di Miriam in maniera preponderante e davvero esasperata. Al punto di sospettare dei propri amici, addirittura sottoporla a visite mediche per trovare traccia dei sospetti. La natura del rapporto, più propriamente carnale, incide ancor di più sulla natura della gelosia che appunto diventa terribilmente presente nei pensieri, tanto che in questo caso, neanche dopo l'uccisione della compagna, il narratore riesce a liberarsene. E poi in questo romanzo abbiamo la perfetta descrizione del sentimento cui sopra si accennava.

Anche per questo secondo aspetto dunque è agevole notare che si tratti di comun denominatore in tutti e tre i romanzi. Più che essere semplice caratteristica in comune, assurge a ruolo fondamentale di motivazione, motore del gesto finale, come si è potuto constatare.

Non sfugge quindi di notare come in questo caso la letteratura riporti, in maniera più o meno poetica e surreale, dati presenti nella cronaca quotidiana. In più probabilmente ha il merito di approfondire il lato emotivo e di offrircene un panorama diverso: perché in questo caso non abbiamo il punto di vista della vittima (che invece si cerca spesso di ricostruire nella cronaca tramite pure le interviste dei media ai parenti e amici), ma il punto di vista del reo, che ai nostri fini è indubbiamente privilegiato per comprendere il fenomeno.

11. <<*Questa è la mia confessione*>>⁶². *Il fatto ritenuto proprio e colpevole*

L'ulteriore linea di comunanza fra i tre romanzi è costituita da un dato apparentemente insolito. Nessuno dei tre assassini si sforza di negare di aver commesso il fatto. Nessuno porta prove della sua innocenza, né invoca attenuanti di qualsiasi fatta. Anzi tutti e tre asseriscono con forza la loro colpevolezza. Pretendono che il fatto sia loro attribuito e ne denunciano la piena volontà.

Nell'immaginario comune in genere si ha l'idea, probabilmente stereotipata, dell'assassino che asserisce la propria innocenza e che assume i migliori avvocati per pianificare poderose e vincenti strategie difensive. In questa prospettiva sarebbe stato semplice attendersi che la letteratura descrivesse proprio questa immagine diffusa, invece no.

La letteratura, più che mai reale, come si coglie sempre con maggior nitidezza proseguendo nell'analisi, ritrae tre casi di uomini che, lungi dal negare il fatto, richiedono a gran voce la pena.

Ne *La Sonata a Kreutzer*, il protagonista parla espressamente del processo che ritiene sia stato una specie di farsa. In questo caso la pena non viene irrogata perché si considera egli abbia agito per riabilitare l'onore leso.⁶³ In realtà egli non solo si discosta dal ragionamento adottato in tribunale, ma addirittura racconta di aver cercato di spiegare come erano andate le cose. Di fatti nelle pagine del romanzo aveva narrato con dovizia di particolari l'omicidio, chiarendo proprio di averlo premeditato e di essere pienamente cosciente di sé durante la commissione dello stesso.

In *Lettera al mio giudice*, questo aspetto è assolutamente evidente. Qui addirittura spiegare il gesto è il motivo della stesura stessa dell'intero racconto, che coincide appunto con la lettera che Charles invia al giudice perché ritiene che nessuno abbia colto la verità, neanche i suoi stessi legali. Dice chiaramente all'inizio della curiosa

⁶² Questa frase è tratta dall'incipit di *1922*, primo dei racconti di *Notte buia, niente stelle* di Stephen King, tradotto da Wu Ming 1, *op.cit.*

⁶³ Per evitare di appesantire la trattazione con temi lungamente trattati da anni, si evita qui di fare una digressione sul delitto d'onore e sulla sua irragionevolezza. Potendo forse salvarlo in epoca arcaica, ascrivendolo ai ristretti strumenti sociali del tempo e alla considerazione terribile della donna in voga, è ovvio esprimere l'incomprensibilità e la tristezza della sua presenza nel nostro codice fino al 1981, anno in cui fu finalmente abrogato, spazzando gli orribili retaggi che ne derivavano.

epistola che è suo intento quello di dimostrare proprio che ha agito con premeditazione e ammonisce il destinatario dicendogli di evitare di ritenerlo pazzo, irresponsabile o solo parzialmente responsabile. In quest'opera dunque la presenza di questo tratto di comunanza è indiscussa e palese ed è rappresentata più nitidamente che nelle altre due in cui costituisce un aspetto più marginale.

Ne *Il serpente* infine il narratore si recherà proprio dal commissario per costituirsi e raccontare il fatto. Anche qui quindi è chiara la volontà di non negare, anzi è evidente quella di affermare, tanto da voler essere punito. Al punto che il protagonista si rammarica quando, data la perfezione del delitto e la frammentarietà di notizie sulla vita della vittima, il commissario appurerà che è impossibile stabilire con certezza se è avvenuto o meno l'omicidio e ricercarne le prove per un eventuale processo. Qui, si badi, è sempre presente la beffa di Malerba che rende impervio il districarsi nella difficile vicenda a causa del modo surreale in cui l'ha narrata. Ciò nonostante è evidente la confessione del narratore.

Anche di quest'ultimo aspetto dunque è stato relativamente agevole constatare la presenza in tutti e tre i romanzi trattati, seppure come si è cercato di spiegare, è presente in modi differenti, più palese in alcuni casi, più velato in altri.

Inoltre anche qui la letteratura ha descritto il reale: come si scriveva sopra sarebbe stato di certo più facile immaginare una letteratura che, vicina al popolo com'è sempre, avesse interpretato gli stereotipi dello stesso descrivendo uomini che asseriscono innocenza. Invece ha ritratto nitidamente quello che spesso avviene nella realtà: di sovente gli autori di crimini di tal fatta non negano il delitto⁶⁴ ma richiedono a gran voce la pena, interpretandola probabilmente come una sorta di percorso d'espiazione per il fatto commesso. In alcuni casi poi addirittura si tolgono la vita, incapaci di sostenere il senso di colpa o non trovando ragioni valide a continuare la propria esistenza, venuto meno il baricentro rappresentato dalla moglie, convivente, partner.

Volendo citare un episodio recente, si riporta la vicenda di Carlo Lissi. Seppur pare che il movente sia differente, egli, autore di uxoricidio⁶⁵, dopo un primo momento di negazione, crolla durante l'interrogatorio e asserisce di volere il massimo della pena. A raccontarlo durante una conferenza stampa sono il procuratore capo di Pavia

⁶⁴ Ovviamente vi sono anche casi in cui lo fanno.

⁶⁵ Ad essere precisi non solo: Carlo Lissi uccide anche i due figli.

Gustavo Cioppa e il comandante principale dei Carabinieri di Milano, Maurizio Stefanizzi che aggiungono <<Non c'è stato un raptus o un elemento scatenante, come una lite, o una brutta notizia: Lissi ha agito in modo lucido, nonostante il folle gesto>>. ⁶⁶

12. Conclusioni

Elaborate le considerazioni sugli aspetti di similitudine fra le tre opere, che si ritiene, a torto o a ragione, aiutino a comprendere meglio il fenomeno, si fa ora un brevissimo cenno alle statistiche. Ovvero si cerca di fare un parallelismo fra ciò che avviene nella letteratura selezionata e ciò che avviene nella realtà.

Si fa riferimento ai dati raccolti dall'EURES, relativamente all'anno 2013. ⁶⁷


Nel rapporto sul femminicidio in Italia, che elenca le statistiche degli omicidi volontari in cui le vittime sono donne, spiega che nell'anno considerato sono state uccise 179 donne. In pratica una ogni due giorni. A tal proposito il rapporto parla di <<femminilizzazione nella vittimologia dell'omicidio>>, e spiega come questo fenomeno sia esploso negli ultimi 25 anni, considerando che nel 1990 le donne rappresentavano appena l'11,1% del totale delle vittime.

Gli omicidi che si sono consolidati all'interno del contesto familiare-affettivo sono 122, ovvero il 68%, 7 casi su 10. Il dato è sovrapponibile a quello raccolto nel periodo 2000-2013, in cui nel 70,5 % dei casi il delitto è avvenuto nello stesso contesto.

⁶⁶ Le notizie sono tratte dalla cronaca, in particolare da <<Carlo...perché?>> *La strage familiare nella confessione del marito assassino*, in TGCOM24, articolo online cui è allegato il video di uno stralcio della conferenza stampa (http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/2014/notizia/-carlo-perche-la-strage-familiare-nella-confessione-del-marito-assassino_2051598.shtml).

⁶⁷ I dati sono tratti da un articolo, *Violenza sulle donne: ecco le cifre agghiaccianti*, sulla base del rapporto EURES. (http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/11/19/femminicidi-ogni-due-giorni-viene-uccisa-una-donna_cc33c7e8-81c2-46fa-b1d6-f577eedfb727.html). A questi medesimi dati raccolti dall'EURES fa riferimento anche il Ministero dell'Interno (<http://www.interno.gov.it/it/notizie/femminicidi-aumento-italia-i-dati-rapporto-eures>).

Si veda ora all'interno di questa percentuale molto elevata quali sono le statistiche relative al rapporto fra l'assassino e la vittima. Si è ritenuto opportuno elaborare un grafico⁶⁸:




Come si può facilmente osservare spesso a compiere l'omicidio è proprio il coniuge o il partner e questo senza dubbio corrisponde ai dati raccolti tramite l'analisi letteraria: in tutte e tre le opere invero l'assassino è il coniuge/partner della vittima.

⁶⁸ Lo scopo dell'utilizzazione del grafico è meramente esemplificativo e permette più rapidamente uno sguardo ai dati reali, dopo una lunga parentesi letteraria e perciò stesso surreale. Si conoscono le diatribe in merito alla attendibilità dei dati riportati sul web in materia di uxoricidio e femminicidio, ma si constata che si tratta per lo più di critiche che hanno ad oggetto le statistiche in merito all'aumento o meno del fenomeno. Se alcune testate giornalistiche hanno avuto certamente colpa di gonfiare i numeri cavalcando l'onda dell'allarmismo sociale, si ritiene che il fenomeno vada combattuto e meriti adeguati provvedimenti al di là della fondatezza delle obiezioni di chi dice che in Italia il fenomeno sia più raro che nel resto d'Europa e che l'aumento negli anni non sia stato vertiginoso. Ovvero, pur fossero fondate queste obiezioni, l'attenzione per il fenomeno non deve cadere, anzi pur restassero invariati i numeri negli anni, cosa che non accade purtroppo, comunque acquisterebbe via via un disvalore peggiore e quindi più grande e importante, dovuto al fatto che al progresso e all'evoluzione della società non si accompagna una diminuzione degli episodi di violenza contro le donne. Ciò detto, va fatta una dovuta precisazione: pur ritenendo il fenomeno allarmante e gravissimo, si crede che comunque cavalcare l'onda del terrore sia sbagliato e fuorviante e conduca purtroppo, talvolta, a modifiche legislative discutibili che più che mirare al centro del problema tendono a placare gli animi e l'opinione pubblica.

Si guardi ora alle rilevazioni in tema di movente: nel 31,7% dei casi il movente è passionale. Anche questo dato corrisponde dunque a quanto rilevato, nei tre romanzi il movente è sempre la gelosia.

Infine sono state elaborate delle ricerche anche con riguardo alla modalità di commissione del delitto. Prevalgono le armi da fuoco, ma 1 su 4 è uccisa tramite arma da taglio e ciò corrisponde a quanto avviene ne *La sonata a Kreutzer*; 1 donna su 3 invece è uccisa a mani nude, come avviene in *Lettera al mio giudice*. Fra l'altro il rapporto EURES segnala un aumento di quest'ultima modalità di esecuzione del delitto, rispetto agli anni precedenti. Rileva a tal proposito un più alto grado di violenza e rancore.



Si guardi ora alle tempistiche con cui avviene il delitto. Sempre secondo i dati raccolti dall'EURES, la maggioranza delle donne uccise aveva lasciato o aveva l'intenzione di lasciare il proprio compagno. Quasi la metà dei delitti compiuti dal 2000 ad ora si è consumata entro i primi 90 giorni dalla separazione. Perciò il rapporto parla di <<femminicidi del possesso>>. Ancora una volta una definizione che ben si accorda con quanto emerso in sede di approfondimento letterario, tutti e tre gli omicidi nascono, come si è notato, dalla volontà dell'uomo di avere un vero e proprio possesso del corpo e della mente della compagna.

L'EURES segnala tuttavia che lo scorrere del tempo non ha capacità curative, come spesso si suole dire: a volte il delitto viene compiuto anche a una distanza considerevole dalla decisione della donna di interrompere la relazione, addirittura il 3,2% dei casi nelle coppie separate avviene dopo 5 anni dalla separazione!

Il rapporto inoltre rileva come vi sia spesso un'elevata frequenza di maltrattamenti pregressi in danno della vittima, in linea con quanto avviene nel romanzo di Simenon, in cui Martine viene di sovente picchiata e maltrattata da Charles.⁶⁹

Traendo le fila del discorso per non perdere il filo di Arianna di cui si parlava nell'Introduzione, si ritiene che si siano colti gli spunti comuni alle tre opere e dopo averli ricercati e trattati separatamente si è fatto un raffronto con la realtà che pare assai rispondente. Il passo ulteriore sarà quello di capire in che modo utilizzare queste informazioni per comprendere il fenomeno.

Si è cercato, cioè, di procedere a quella alfabetizzazione emotiva necessaria per avvicinarsi alla trattazione, scevri dei messaggi stereotipati e consapevoli invece dell'umanità che sgorga anche da gesti che sembrano atroci e inafferrabili. Leggendo le pagine dei tre romanzi, è meno arduo comprendere la posizione del protagonista che ascoltando la cronaca o leggendo le sentenze può apparire così distante dalla normalità, tanto che spesso si sente apostrofare come necessariamente pazzi gli assassini. Non si vuole certamente qui giustificare un gesto di tal fatta, ma si ritiene necessario comprendere per non giudicare e per combattere con strumenti efficaci un nemico che non è necessariamente quello rappresentato dai media, distante da noi, diverso, terribile e spaventoso. Un nemico, quello rappresentato metaforicamente dalla gelosia, che spesso invece è vicinissimo, è seduto accanto a noi e talvolta è dentro di noi.

La letteratura ha indubbiamente il merito di consentire all'utente di vestire i panni del protagonista, seppur per un viaggio breve, e diventa possibile dunque tramite questa possibilità sfruttare questa preziosa alfabetizzazione per conoscere, scoprire, comprendere. Per interrogarsi sui perché. In questo senso si intendono valorizzare le già citate parole di Federico Bacco: << se il diritto penale deve poter costituire un limite a determinate azioni umane, non deve trascurare di interrogarsi circa il "motore"

⁶⁹ Per completezza espositiva si segnala che secondo le statistiche fino al 2013 la maggioranza degli omicidi è avvenuta al Nord, nel 2013 invece vi è stata una brusca inversione di tendenza: è il Sud a detenere lo sgradito primato. Il Nord invece ha registrato un decremento rispetto agli anni precedenti, il Centro un raddoppio, 22 nel 2012, 44 nel 2013.

che anima le azioni stesse.>>⁷⁰. Come scriveva Einstein <<quel che conta è non smettere di farsi domande>>.

⁷⁰ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, op.cit., p. 1170.

CAPITOLO II

RAGIONE E SENTIMENTO: GLI STATI EMOTIVI E PASSIONALI

Chi è tanto generoso da addossarsi le mie infermità? E chi anco volendo il potrebbe? Avrebbe forse più coraggio da comportarle; ma cos'è il coraggio voto di forza? Non è vile quell'uomo che è travolto dal corso irresistibile di una fiumana; bensì chi ha forze da salvarsi e non le adopra. Ora dov'è il sapiente che possa costituirsi giudice delle nostre intime forze? Chi può dare norma agli effetti delle passioni nelle varie tempre degli uomini e delle incalcolabili circostanze onde decidere: Questi è un vile, perché soggiace; quegli che sopporta è un eroe? Mentre l'amore della vita è così imperioso che più battaglia avrà fatto il primo per non cedere, che il secondo per sopportare.

[U. FOSCOLO, *Ultime lettere di Jacopo Ortis*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2006, p. 157]

-Ecco, vedi - disse Stepan Arkad'ic - tu sei un uomo tutto d'un pezzo. Questo è il tuo pregio e il tuo difetto. Tu sei tutto d'un pezzo e vorresti che la vita fosse fatta di avvenimenti integrali, e questo non succede. Ecco tu disprezzi l'attività del pubblico, poiché vorresti che essa corrispondesse sempre allo scopo, e questo non succede. Vorresti che l'attività di un uomo avesse sempre uno scopo, che l'amore e la vita familiare fossero tutt'uno. E questo non succede. Tutta la varietà, la delizia, la bellezza della vita son fatte d'ombre e di luci.

[L. TOLSTOJ, *Anna Karenina*, Varese, Crescere Edizioni, 2011, p. 45]

SOMMARIO: 1. I sentimenti e il diritto penale: le ragioni di una *quaestio* – 2. Il dato normativo, in particolare l'art. 90 c.p. – 3. (Segue): la complessa storia dell'art. 90 c.p. – 4. Emozioni

e sentimenti – 5. La gelosia: emozione o sentimento? – 6. La parola agli esperti – 7. La parola al giudice, *peritus peritorum*.

1. *I sentimenti e il diritto penale: le ragioni di una quaestio*

L'accostamento verbale fra sentimenti e diritto penale sembra riecheggiare l'ossimoro. La tutela penale, necessariamente ancorata all'imperatività e alla sacralità del principio di legalità e dei suoi sotto principi, come può in alcun modo essere riferita alla parola sentimento che contiene *in re ipsa* l'inclinazione all'indefinito? Eppure in alcuni casi, come quello oggetto di trattazione, i sentimenti rilevano e rilevano anche dal punto di vista penalistico. In questo capitolo si cercherà di capire perché ed in che modo, partendo dalle origini della *quaestio* e dagli orientamenti in merito.

A tal proposito si riporta qui un brano tratto dal già citato saggio del Dottor Federico Bacco:

Proprio il diritto penale sembra essere, fra le varie forme del giuridico, quello ove una seria analisi della sensibilità umana si configura come maggiormente necessaria: “sono gli istituti penalistici ad offrire ad uno studio giuridico del sentimento gli esempi più numerosi e più importanti”. Se il sentire è definibile come “percezione dei valori, positivi o negativi delle cose” la problematica contiguità del diritto penale al mondo dei valori richiede che al tema dei sentimenti sia prestata attenzione.¹

A torto o a ragione, il diritto penale è stato da molti metaforicamente definito come la tavola di valori di un ordinamento: per sua stessa natura fa riferimento ai comportamenti umani, esprimendo dei giudizi di valore sugli stessi. Il sentimento fa parte del diritto penale, già *ab initio*, nel momento in cui cioè, si sceglie di punire una condotta piuttosto che un'altra, formulando un apprezzamento sulla stessa che nasce necessariamente da un confronto con il <<comune sentire>>². In alcuni casi questo

¹ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, op.cit., p. 1168. Qui il saggio fa riferimento agli studi condotti da A. FALSEA (*I fatti di sentimento*).

² Di questo avviso è M. C. NUSSBAUM: <<Spingendosi più in profondità, è difficile comprendere il fondamento di molte delle nostre pratiche giuridiche senza prendere in considerazione le emozioni.

aspetto è più nascosto, in altri è più evidente. Si pensi alle oscenità penalmente rilevanti: sono considerate tali quelle che <<secondo il comune sentimento>> offendono il pudore.³ Ad ogni modo, il diritto penale finisce inevitabilmente per conformarsi al sentire di una società. Si guardi ancora al delitto d'onore: per quanto oggi esso possa apparire deplorabile ed ingiustificabile, anni orsono rispondeva a una, seppur sgradita, condivisa coscienza popolare. Cercare d'escludere il sentimento da ogni tipo di discorso penalistico per i motivi di cui sopra sarebbe dunque già di per sé incongruente al principio.

Ciò detto, è tuttavia differente affermare che il sentimento faccia in qualche modo <<parte>> integrante del diritto penale dal fare l'ulteriore passo di tacciare di rilevanza giuridica determinati sentimenti, cadendo inevitabilmente nella trappola dell'ardua definizione e rilevazione degli stessi in rispondenza all'impregiudicabile requisito della tassatività. Eppure vi sono casi in cui è il codice stesso a fare riferimento nell'enunciazione della norma a dei sentimenti: pudore, sentimento religioso, onore, pietà per i defunti e sentimento per gli animali. In questo caso dunque è evidente l'attenzione verso la possibilità di recare offesa alla persona anche in modi che trascendono la mera fisicità.⁴

Tuttavia il sistema si schiera per una "depsicologizzazione" dei sentimenti del pudore e del sentimento religioso, propendendo per una impostazione "oggettivizzante". Si è detto che il diritto penale più che tutelare sentimenti, tutela la loro <<obiettivazione in situazioni sociali, in interessi, in beni giuridici più definiti della percezione soggettiva: tanto che essi vengono tutelati a prescindere dalla prova

Senza richiamarsi ad una concezione comune, per quanto sommaria, che stabilisca quali siano le violazioni da ritenere veramente eccessive, quali perdite diano luogo a un dolore profondo, che cosa gli esseri umani vulnerabili abbiano davvero ragione di temere, ebbene è molto difficile comprendere perché, nel nostro diritto, dedichiamo tutta questa attenzione a torti e danni di un determinato tipo. Una volta Aristotele ebbe a dire che se ci immaginassimo gli dèi greci così come dipinti nella leggenda [...] ci renderemmo conto che la legge non avrebbe alcun senso nella loro vita. Che necessità avrebbero questi dèi – osservò Aristotele – di stringere patti, di restituire debiti e via dicendo? Si potrebbe aggiungere: che necessità avrebbero di avere una legge contro l'omicidio, l'aggressione e lo stupro? Noi umani abbiamo bisogno della legge precisamente perché siamo vulnerabili a ferite e lesioni di molti tipi>> [*Nascondere l'umanità*, traduzione di Corradino Corradi, Città di Castello (PG), Carocci Editore, 2013, pp. 22 ss.]

³ Art. 529 c.p.

⁴ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, op.cit., p. 1166.

di quella percezione in capo a qualche individuo determinato>>.⁵ In altre parole più che offrire tutela ai sentimenti individuali dunque, il diritto penale offrirebbe tutela a un precipitato condiviso degli stessi, riscontrabile in fattori esterni e quindi più facilmente verificabile, adempiendo sostanzialmente ai dettami del principio di legalità. Sono state elaborate delle classificazioni che distinguono fra “reati contro il sentimento” e “reati di sentimento”. I primi sarebbero quelli previsti dal legislatore proprio per offrire tutela, come sopra si accennava, a sentimenti che assumono valore per i consociati. I secondi invece sarebbero quelli in cui il fatto affettivo riguarda l’autore stesso del reato ed entra nel processo interiore che sfocia nel crimine: sia le varie forme di vilipendio alle istituzioni, sia i casi in cui il sentimento influisce sulla gravità della pena come circostanza (si pensi alla crudeltà o alla futilità dei motivi). La dottrina più recente propone l’utilità di una diversa classificazione, che distingue fra due macro aree concettuali: quella dei sentimenti come oggetto di tutela e quella dell’eventuale <<fruibilità normativa>> degli stati affettivi come elementi costitutivi della fattispecie o di istituti incidenti sulla risposta al reato.⁶

Vi sono stati casi in cui il fattore emotivo ha funto da fondamento di valutazioni di <<degradazione della responsabilità di reato>>.⁷ Nel caso Kercher⁸, la Corte di Assise di Perugia, concede a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, argomentando in base al comportamento degli stessi dopo la commissione del delitto, consistito nell’aver coperto il corpo della vittima mostrando pietà e pentimento. Nel caso Lucidi invece la Cassazione individua la colpa cosciente e non il dolo eventuale nella tenuta emotiva dell’automobilista, che attraversa con semaforo rosso ad alta velocità causando un incidente stradale. Infatti la reazione dell’autore subito dopo il fatto, definita “rammaricata sorpresa nell’insorto panico”, è secondo la Suprema Corte

⁵ M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’offense di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir e proc. pen.*, 2008, p.1578.

⁶ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, op.cit., p. 1171.

⁷ Per i casi giudiziari che si riporteranno si fa riferimento al contributo di G. AMATO, *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, in *Rivista italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo sanitario*, 2013.

⁸ Corte Ass. Perugia 4-5 dicembre 2009 (depositata 4 marzo 2010), Pres. ed Est. Massei, Est. Cristiani, imp. Knox e Sollecito, in www.penalecontemporaneo.it (<http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/918-la-sentenza-di-primo-grado-nel-processo-contro-amanda-knox-e-raffaele-sollecito-per-i-omicidi-di-meredith-kercher/>).

difficilmente conciliabile con l'accettazione del rischio concreto di verifica dell'evento, elemento necessario per il dolo eventuale.⁹

Nel caso dell'omicidio di Garlasco invece l'insolita freddezza e il visibile distacco tenuto dall'imputato al momento del ritrovamento del corpo della fidanzata nell'allertare i soccorsi sorregge il teorema accusatorio.¹⁰

Un atto può perciò essere ritenuto meno efferato o addirittura divenire atto non delittuoso se commesso in presenza di "situazioni emotive" considerate espressive di un "uomo ragionevole"; analogamente, l'assenza di tale ragionevolezza emotiva spiega l'esistenza di giudizi legislativi e giurisprudenziali di tipo aggravatore.¹¹

Secondo parte della dottrina comunque la suggestione del fattore emotivo si muove più a livello di diritto vivente che di diritto positivo. La norma nei casi in cui fa riferimento al fattore sentimentale ne ammette la sostanziale irrilevanza giuridico-penale. Tuttavia chi <<viene chiamato a definire il dato normativo sperimenta il testo nell'ambito di un'interazione personale con la situazione e l'ambiente nei quali il suo prodotto deve essere calato>>.¹²

2. Il dato normativo, in particolare l'art. 90 c.p.

Il dato normativo tende infatti ad escludere la rilevanza degli stati emotivi e passionali.

“Non vi è azione, onesta o disonesta, morale o immorale, lecita o illecita, conforme o contraria alla legge, che non sia determinata da un motivo affettivo, da un motivo emozionale, da un motivo passionale”. E' con tali parole, cioè escludendone ogni rilevanza sul piano

⁹ Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222.

¹⁰ Si noti che in questi casi si assiste anche ad episodi di applicazione dell'alfabetizzazione emotiva del giurista di cui si parlava nell'introduzione del presente contributo: ci si riferisce cioè alla attività dei giudici nel valutare il contegno e la risposta emotiva degli imputati.

¹¹ G. AMATO, *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, op.cit.

¹² *Ivi*.

generale dell'imputabilità, che la questione dell'incidenza degli stati emotivi e passionali dell'autore è affrontata dai lavori preparatori al codice penale. "L'uomo – infatti – vive di passioni e di emozioni: chi non ne ha, è un apatico, un essere vegetante (...) ammettere una scriminante o una forte diminuzione per stati psichici, che son propri a ciascun uomo, che ci fanno sentire di essere uomini, sarebbe un assurdo; perché allora, tutto ciò che è di più nobile o di più degenerare negli uomini, verrebbe trattato alla stessa stregua."¹³

L'irrelevanza è sancita espressamente dall'art. 90 del codice penale che laconicamente recita: <<Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità>>. Una norma che sembrerebbe inserirsi nella logica del criticato brocardo *in claris non fit interpretatio*, ma che tuttavia è stata largamente discussa. Si inizia con il notare che la disposizione si riferisce all'imputabilità e che quindi ha a che fare con un'eventuale esclusione o riduzione della stessa.

La collocazione sistematica dell'imputabilità, che viene individuata dall'art. 85 c.p. nella capacità di intendere e di volere, è controversa. La tesi tradizionale considerandola una caratteristica dell'autore del reato¹⁴, ritiene che si tratti di una semplice capacità di pena.

La più recente dottrina invece offre una chiave di lettura differente, muovendosi dalla concezione normativa della colpevolezza. Ed invero considera l'imputabilità come primo presupposto della colpevolezza, non essendo possibile un rimprovero nei confronti di un soggetto incapace di intendere e di volere. L'imputabilità consisterebbe dunque nella <<consapevole capacità di un soggetto potenzialmente libero di scegliere tra diverse alternative di azione; vale a dire di agire diversamente da come ha agito>>.¹⁵

Affinché sia imputabile, l'autore deve avere al momento della commissione del fatto entrambi i requisiti: la capacità di intendere e quella di volere. La prima costituisce il momento intellettuale dell'imputabilità, configurandosi come capacità del soggetto di afferrare il significato della propria condotta nella realtà circostante. La

¹³ Il brano riporta alcuni stralci dei lavori preparatori al codice penale. (G. AMATO, *Dall'indifferenza dello stato emotivo all'indifferenza come stato emotivo del colpevole: nuovi sentieri nel diritto penale dell'atteggiamento interiore*, in *Cass.pen.*, fascicolo 4, 2012).

¹⁴ La teoria tradizionale argomenta anche in base alla collocazione codicistica della norma che è all'inizio del Titolo IV del Libro I, dedicato al reo.

¹⁵ S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 599 ss.

seconda, che presuppone la prima, costituisce invece il momento volitivo dell'imputabilità, articolandosi come attitudine dell'agente a controllare i propri impulsi e a <<determinarsi in conformità al proprio giudizio>>. ¹⁶

L'art. 90 c.p. dunque esclude proprio la rilevanza di fattori estranei a questi due requisiti e rientranti invece nell'ambito sentimentale ed emozionale. Per comprendere appieno questa norma è necessario raccorderla con gli artt. 88 e 89 c.p. che invece escludono l'imputabilità a determinate condizioni. Ed infatti la possibilità di escludere o ridurre l'imputabilità risiede nella attribuzione del <<comportamento>> del reo a una situazione che possa rientrare nel vizio di mente oppure ad un semplice stato emozionale. Invero l'art. 88 disciplina il vizio totale di mente, mentre l'art. 89 il vizio parziale, in presenza del quale l'autore risponde comunque del fatto commesso, ma con pena diminuita¹⁷. Il punto cardine è che la capacità d'intendere e di volere sia esclusa da <<infermità>>¹⁸. Quest'ultima può essere sia psichica che fisica, ma le ipotesi più frequenti appartengono alla prima categoria.¹⁹

In questa cornice l'art. 90 c.p. risponde alla precisa esigenza politico-criminale di incentivare le capacità di auto-controllo emotivo del soggetto agente. Istanza comprensibile, poiché se una norma di tal fatta fosse stata omessa ogni eccesso d'ira o passione avrebbe potuto giustificare anche efferati episodi di violenza. Le passioni rendono l'uomo tale, vivo, sanguinante ed in virtù di questo non possono essere considerate <<malattie>>, perché costituiscono invece normalità esistenziale. A ciò si aggiunga che gli studi più recenti, tendono a distruggere il tradizionale stereotipo che

¹⁶ *Ivi*, p. 602.

¹⁷ Si discorre a tal proposito di soggetto <<semimputabile>>.

¹⁸ Come riportano entrambe le norme.

¹⁹ Si ravvisano le difficoltà della scienza psichiatrica a definire univocamente il concetto di infermità mentale. Per sua natura materia sfuggente e complessa, il problema diventa arduo nel momento in cui si tratti addirittura di escludere l'imputabilità del soggetto a fini penali appunto. I paradigmi offerti sono essenzialmente due:

<< a) il paradigma medico [...], secondo cui la nozione di infermità mentale deve essere ancorata a quella di malattia mentale in senso rigorosamente clinico-psichiatrico. In questa prospettiva possono essere considerati infermità mentale soltanto i disturbi psichici dovuti ad alterazioni di natura organica [...] ovvero le situazioni patologiche riconducibili a classificazioni nosografiche elaborate dalla psichiatria tradizionale [...]; b) il paradigma psicologico (*rectius*: <<psicologico-clinico>>). Il secondo modello può essere definito di tipo psicologico, in quanto il concetto di infermità mentale non si limita a ricomprendere le malattie psichiatriche in senso stretto. Alla luce di questo paradigma scientifico di riferimento, possono altresì assumere rilievo – ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. – disturbi psichici (anche) di natura transitoria e di difficile classificazione clinica, purché si riconosca il loro carattere patologico o morboso.>> (S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale, op.cit.*, p. 605).

vede la passione e la ragione come opposti ed attribuiscono uno spazio sentimentale alla ragione, quanto uno spazio razionale alla passione. Si cerca cioè di demolire la credenza, probabilmente d'origine medioevale, di ritenere la passione come abominevole tentazione da reprimere a favore dell'illuminante ragione che dovrebbe essere faro delle azioni umane. Spiega Martha C. Nussbaum: «Quando riflettiamo sulle emozioni, spesso ci appaiono come forze che si impongono giungendo per così dire dall'esterno. Di frequente esse non sembrano essere legate ai nostri pensieri, alle nostre valutazioni e ai nostri progetti [...] dobbiamo comprendere perché il concetto di emozioni come forze non pensanti risulti inadeguato, in definitiva, a dispetto della sua intuitiva plausibilità a prima vista. [...] Ogni tipo d'emozione è associato ad una specifica famiglia di credenze in modo tale che se una persona non possiede o abbandona le credenze della famiglia in questione essa non avrà o cesserà di provare l'emozione relativa >>²⁰.

3. *Segue: la complessa storia dell'art. 90 c.p.*

La genesi dell'art. 90 c.p. è attribuita alla mancata riproduzione nel codice Zanardelli dell'art. 64 del codice napoleonico²¹ che recita: «non vi ha crimine né delitto, allorché l'imputato trovasi in istato di pazzia quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere». Questa norma funge da collegamento fra l'imputabilità e l'infermità, ma anche fra la prima e la forza irresistibile interna. Il codice unitario invece trascura questo concetto, occupandosi esclusivamente della forza irresistibile esterna, codificando alcune ipotesi quali la

²⁰ E ancora: «Ecco perché la retorica politica esercita un forte potere sulle emozioni. Naturalmente i politici non hanno modo di influenzare direttamente gli stati fisici e le sensazioni corporee del loro pubblico. Possono però influenzare le credenze che le persone detengono in merito ad una certa situazione» (M. C. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, op.cit., pp. 42 ss.).

²¹ Per il tramite dell'art. 94 del codice Sardo del 1859 e dell'art. 62 del codice del Regno delle Due Sicilie del 1819. (La genesi dell'art. 90 è efficacemente spiegata da G. AMATO sia in *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, op.cit., che in *Dall'indifferenza dello stato emotivo all'indifferenza come stato emotivo del colpevole: nuovi sentieri nel diritto penale dell'atteggiamento interiore*, op.cit.)

forza maggiore e il costringimento fisico e distinguendo a seconda che siano esercitati da terzi o scaturiscano da forze irresistibili e fortuite.

Nessun riferimento dunque alla forza irresistibile interna, rispetto alla quale prevalgono di gran lunga le ben note esigenze di prevenzione generale.

L'art. 46 del codice Zanardelli prevede la non punibilità per il soggetto che al momento di commissione del fatto fosse in stato di infermità mentale che gli togliesse <<la coscienza e libertà dei propri atti>>. Nulla dunque sugli stati affettivi privi d'origine morbosa che vengono volutamente esclusi dalle possibili cause di esclusione dell'imputabilità.²²

Ecco perché l'art. 90 del codice penale del '30 è al tempo da alcuni ritenuto superfluo: la norma, invece, suggella con perentorietà il percorso storico su esposto.

Nonostante un cammino lineare e privo di grandi rivoluzioni, nasce comunque un vivace dibattito dottrinale. Ad esordire sono due diversi orientamenti. Il primo attribuisce una rilevanza agli stati emotivi e passionali nel modo seguente: ritiene che talvolta detti stati possano spingersi a un punto tale da tradursi in reali infermità. In questo caso dunque si avrebbe il superamento dell'art. 90 c.p., in favore dell'applicazione degli art. 88 e 89 c.p. Ci si potrebbe interrogare sullo spazio d'operatività rimasto all' art. 90 c.p.: secondo questa prima impostazione esso conserverebbe comunque un ruolo, operando per i casi in cui si tratti di stati di derivazione non patologica, che pur incentivando la forza impulsiva, sarebbero governabili.

Il secondo orientamento invece si muove anche al di fuori del tracciato dell'imputabilità. Invero si articola in diverse possibilità. Gli stati emotivi e passionali potrebbero provocare un errore sul fatto, incidendo sul processo di formazione della volontà e causando una falsa rappresentazione della realtà. Ancora: si ritiene che i suddetti stati possano condurre a una mancata libertà di determinazione del volere. Infine spostandosi dal momento volitivo della colpevolezza <<a quello delle esimenti dell'antigiuridicità subiettiva, ritiene di poter operare un'estensione analogica dell'esimente della forza maggiore>>.²³

²² *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

²³ G. AMATO, *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine, op.cit.*

L'eccessivo rigore della norma è stato segnalato anche dalla dottrina più recente che lo ritiene inconciliabile con la reale incidenza che gli stati emotivi e passionali potrebbero avere sulla rimproverabilità del fatto all'agente. Lo stesso orientamento auspica *de jure condendo* il riconoscimento di un <<rilievo scusante>>²⁴ per alcune situazioni di turbamento, nonostante l'origine non patologica delle stesse.

In realtà, la giurisprudenza, già negli anni '50, si è espressa in termini restrittivi: <<gli stati emotivi e passionali che, di regola, non escludono né diminuiscono l'imputabilità, assumono tale efficacia ove determinino un vero e proprio sconcerto psichico tale da cagionare infermità mentale>>. ²⁵ Invero un'apertura è pur presente: si ammette la possibilità che essi determinino una turba psichica tale da causare un'infermità. Il problema tuttavia era rappresentato dal fatto che il catalogo delle cosiddette infermità che potevano rientrare negli art. 88 e 89 era un *numerus clausus*.

Prima del 2005 soltanto la malattia mentale propriamente detta²⁶ era in grado di escludere o ridurre l'imputabilità del reo: è la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9163 del 2005 ad innescare una piccola rivoluzione. La cosiddetta sentenza Raso infatti introduce nell'ordinamento il principio secondo il quale non solo le patologie nosograficamente identificabili secondo i canoni della medicina possono influire sulla capacità di intendere e di volere, ma anche i disturbi della personalità, purché abbiano le caratteristiche che la Corte specifica.²⁷

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di "infermità" anche i "gravi disturbi della personalità", a condizione che il giudice ne accerti la

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Cass., 10 dicembre 1951, ripresa ne *L'imputabilità* di Isabella Merzagora Betsos (http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_4.pdf).

²⁶ Sulla definizione della quale peraltro la scienza psichiatrica non è concorde, come sopra si accennava.

²⁷ << Se così è, non può, dunque, dirsi che "il criterio nosografico sia stato implicitamente e definitivamente recepito nel nostro ordinamento", dovendosi invece ritenere che la disposizione normativa si limitava a fare riferimento alla norma extragiuridica, nel suo essere e nel suo divenire, e che la individuazione di questa, nella sua realtà non solo attuale, ma anche successivamente specificabile in itinere, spetta pur sempre oggi all'interprete, che deve individuarla alla stregua delle attuali acquisizioni medico-scientifiche al riguardo, non potendo, quindi, ritenersi cristallizzato, come definitivamente acquisito dal nostro ordinamento, un precedente parametro extragiuridico di riferimento, ove lo stesso sia superato ed affrancato, nella sua inattualità ed obsolescenza, da altri (e veritieri) termini di riferimento, e dovendosi invece, perciò, in proposito procedere in costante aderenza della norma alla evoluzione scientifica, cui in sostanza quella *ab imis* rimandava. Rimane, nondimeno, la problematicità del rinvio, giacché la individuazione del parametro normativo extragiuridico, già di per sé incerto, può evidenziare connotati di indeterminatezza nella misura in cui non trovi riscontri univoci nel contesto di riferimento, debordando verso approdi di indeterminatezza contrastanti con il principio di tassatività>> (Cass., SS.UU., 8 marzo 2005, n. 9163 in www.altalex.it).

gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.

Si percepisce l'innovatività di un'affermazione di tal fatta, l'infermità²⁸ non è provocata da un numero chiuso di cause, benché i requisiti richiesti non siano di agevole prova: in particolare occorre dimostrare che il reato sia la risultante causale del disturbo mentale.²⁹

Nonostante l'apertura dal punto di vista dei concetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p. la Corte, in quest'occasione, non manca di ribadire l'assetto interpretativo pur discusso dell'art. 90. Si riporta qui uno stralcio significativo della sentenza:

Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre "anomalie caratteriali", "disarmonie della personalità", "alterazioni di tipo caratteriale", "deviazioni del carattere e del sentimento", quelle legate "alla indole" del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto. Né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa disposizione normativa di cui all'art. 90 c.p. (sul quale, peraltro, pure si appuntano critiche dottrinarie, ritenendosi, fra l'altro, tale disposizione "priva di una fondata base empirica e motivata piuttosto da mere considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio di colpevolezza"), salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro di "infermità", avente le connotazioni sopra indicate.

Ancora una volta dunque si ripete che affinché gli stati oggetto di considerazione da parte dell'art. 90 c.p. abbiano una qualche valenza ai fini dell'imputabilità occorre che sfocino in infermità rientranti nelle due disposizioni precedenti.

²⁸ La Corte nel ragionamento seguito parte proprio dal concetto di infermità. Dal latino *infirmitas*, a sua volta derivato da *infirmus*, nel dizionario della lingua italiana è «termine generico per indicare qualsiasi malattia che colpisca l'organismo (o, più precisamente, lo stato, la condizione di chi ne è affetto), soprattutto se permanente o di lunga durata e tale da immobilizzare l'individuo, o da renderlo totalmente o parzialmente inabile alle sue normali attività». Secondo la Corte dunque «malattia» sarebbe solo una *species* del *genus* «infermità».

²⁹ P. GRILLO, *Se la personalità è disturbata, la mente è viziata?* Nota a Cass., sez.VI, 10 dicembre 2014, n. 53600, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 1, 2014.

Eppure la sentenza ammette la possibilità che gli stati emotivi e passionali costituiscano la spia di un'infermità che andrebbe quindi verificata, e, se accertata, potrebbe condurre all'esclusione o riduzione dell'imputabilità.

La giurisprudenza successiva non si discosta dall'interpretazione su esposta. Anzi, continua a ribadire, che gli stati emotivi e passionali, che pure incidono, anche in maniera massiccia, sul contegno degli individui, sono irrilevanti, purché appunto non si traducano in un *quid pluris* di patologico, che pur non rientrando nelle patologie clinicamente definite, sia tale da avere i requisiti richiesti dalla sentenza Raso.

A tal proposito si cita una recentissima sentenza del 2013 in cui la Corte di Cassazione³⁰, confermando in punto di imputabilità il ragionamento dei giudici di merito, ribadisce che lo stato emotivo e passionale in oggetto – nel caso di specie gelosia esasperata - non può in alcun modo considerarsi <<elemento ablativo, nemmeno parzialmente, della capacità di intendere e di volere dell'imputato [...] non determinato da uno squilibrio mentale, quanto piuttosto dalla inefficienza dei propri freni inibitori>>.³¹³²

Più chiara ed illuminante una pronuncia precedente in cui la Corte sottolinea che <<la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività. Ne consegue che l'indebolimento dei freni inibitori, o l'attenuazione della loro funzionalità in determinate aree sensibili (quali la "possessività sospettosa" nella gelosia), se non dipendenti da un vero e proprio stato patologico, non sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull'imputabilità. >>³³

Sostanzialmente le sentenze della Suprema Corte in materia richiamano quasi sempre l'impostazione espressa in occasione della commentata sentenza Raso, di volta

³⁰ Cass., sez. I, 13 giugno 2013, n. 40286.

³¹ L. PIRAS, *Ancora un caso di stalking ed omicidio tra ex*, Nota a Cassazione penale, 13 giugno 2013, n. 40286, sez. I, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 0, 2013.

³² Così anche Cass., 26 giugno 2013, n. 34089 esaminata in *Stati emotivi e passionali, disturbi della personalità e capacità di intendere e di volere* di G. M. DE LALLA (<http://www.studiolegaledelalla.it/capacita-intendere-volere-personalita/>).

³³ Cass., sez. VI, 25 marzo 2010, n. 12621 in [ww.overlex.com](http://www.overlex.com).

in volta limitandosi a precisare e meglio specificare in relazione al caso concreto, ma senza discostarsi dall'indirizzo interpretativo di cui sopra³⁴.

A titolo riepilogativo la conclusione, che ne risulta, è quella di continuare a ritenere irrilevanti gli stati emotivi e passionali, a meno che non si inseriscano in un quadro più ampio di infermità che occorrerà dimostrare. Si è acutamente detto che le cause di esclusione o riduzione dell'imputabilità ben possono essere atipiche ma l'effetto provocato deve essere tipico e cioè in grado di qualificare il soggetto come infermo.³⁵

A chi scrive pare che l'interpretazione costante della Suprema Corte non sia criticabile. In mancanza di una riforma legislativa che eventualmente indichi in maniera, per quanto possibile, chiara e precisa gli eventuali spazi di rilievo da poter attribuire a determinati stati emotivi e passionali, non si vede come detta norma possa essere con lavoro ermeneutico fatta valere in modo diverso da quello prospettato³⁶. Non si avvallano qui posizioni di prevenzione generale, posto che come ha precisato la Cassazione non si riterrà certamente imputabile il soggetto che abbia una reale infermità di cui detti stati costituiscano solo la punta dell'iceberg. Più che coerente dunque la possibilità paventata che si dimostri che la patologia, con l'apertura espressa nel 2005, esista e che abbia prodotto causalmente il fatto. Diversamente, si spianerebbe il terreno a un tortuoso cammino in cui qualunque stato, normalmente configurabile in capo a ogni essere umano, potrebbe giustificare la commissione di un illecito. Come precisato nei lavori preparatori al codice, le emozioni e i sentimenti rendono l'uomo tale.

³⁴ A confermare l'atteggiamento restrittivo giurisprudenziale in tema di imputabilità, anche Cass., sez. VI, 20 aprile 2011, n. 17305, commentata in una nota a sentenza da A. VISCONTI in *Riv. it. medicina legale e dir. Sanitario*, fasc.4-5, 2011, pp. 1243 ss.: <<La pronuncia in esame non mette in discussione, in definitiva, l'orientamento rigoristico prescelto dal legislatore del 1930 in tema di incidenza sull'imputabilità degli stati di intossicazione delle sostanze stupefacenti. La Corte nell'escludere la rilevanza di una mera crisi di astinenza, ribadisce, infatti che solo gli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che presentino caratteri di cronicità e che siano in grado di determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico del soggetto attivo, incidendo profondamente e permanentemente sui processi intellettivi e volitivi di quest'ultimo, possono escluderne o diminuirne l'imputabilità>>. Invero quest'indirizzo è largamente criticato dalla dottrina che prospetta, probabilmente non a torto, nelle previsioni degli artt. 92, co.1, 93 e 94 c.p. una <<finzione di imputabilità che si risolve, in buona sostanza, in un caso di responsabilità oggettiva mascherata>>.

³⁵ P. GRILLO, *Se la personalità è disturbata, la mente è viziata?*, *op.cit.*

³⁶ Una riforma certamente auspicabile, in mancanza della quale, tuttavia, sarebbe arduo forzare l'art. 90 c.p. in maniera differente da quella effettuata dalla Corte.

<<Chi vive, prova, rimescola, cambia idea, si schiarisce e si confonde. Chi vive ci ripensa, decide, tenta [...] gioca, stempera, sbaglia e sogna. Chi vive, vibra!>>.³⁷

4. *Emozioni e sentimenti*

Condividere la posizione interpretativa assunta dalla Suprema Corte in merito all'attuale formulazione dell'art. 90 c.p., non significa tuttavia ritenere escludibili o vane le indagini penalistiche sui sentimenti, tutt'altro: <<se trascuriamo tutte le reazioni emozionali che ci legano a questo mondo [...], noi trascuriamo anche gran parte della nostra umanità, e precisamente quella parte che sta alla base del perché noi abbiamo una legislazione civile e penale, e di quale aspetto essa prenda>>³⁸

Fino a questo punto della trattazione ci si è genericamente riferiti agli stati "emotivi e passionali", senza prospettare alcuna differenza terminologica. Invero è giunto il momento di approfondire la questione e capire se emozioni e sentimenti possano essere ritenuti concetti simili oppure vi sia un certo grado di diversità.

Si parte dal presupposto che chi scrive ritiene che nella pingue lingua italiana non esistano sinonimi. A ben vedere infatti ogni lemma presenta una sfumatura, anche minima, di significato, che gli attribuisce un colore parzialmente diverso da quello a cui viene accostato, non fosse altro che per il diverso suono emesso dal termine.³⁹ Per quanto due concetti possano sembrare vicini, probabilmente non saranno mai del tutto intercambiabili: sarebbe come considerare uguali il blu di Prussia e il blu Cobalto, che, per quanto toni derivanti entrambi dal colore primario blu, sono differenti e regalano una sensazione differente a chi li guarda.

Ebbene, anche emozioni e sentimenti vengono spesso utilizzati come sinonimi nel linguaggio comune. Invero le diversità in questo caso non sono neanche di poco conto:

³⁷ G. POLITI, *Chi vola basso non può toccare il cielo*, Novara, Casa Editrice Kimerik, 2013, p. 42.

³⁸ M. C. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, traduzione di Corradino Corradi, *op.cit.*, p. 24.

³⁹ E' come se tutti i termini fossero un po' onomatopeici: il suono che essi producono finisce necessariamente col caratterizzarli e renderli differenti, seppur di poco, dagli affini che vengono identificati come <<sinonimi>>.

lo studio dei <<reciproci confini>> e della loro influenza sul processo volitivo sono oggetto di filoni di ricerca nell'ambito della sociologia.⁴⁰

L'emozione viene ritenuta uno stato affettivo di elevata intensità, ma breve durata, determinato da una causa precisa. Il sentimento invece ha una maggiore durata ed è meglio strutturato cognitivamente.⁴¹ L'esempio illuminante offerto dalla sociologia è quello della differenza fra lo scoppio della collera e l'odio. Come si può agevolmente notare si tratta di due stati affettivi profondamente diversi: l'uno subitaneo e improvviso, di sovente breve, l'altro profondo, covato e ingigantito nel tempo e attivato anche a livello cognitivo. Il tempo sui due stati sortisce un effetto tendenzialmente opposto: l'emozione è per sua natura fugace, breve, il trascorrere delle semplici ore probabilmente la condurrà a morte. Invece il tempo contribuisce a creare il sentimento, stratificandolo, consolidandolo, arricchendolo di valutazioni intellettive che lo animano e spesso giustificano.⁴²

I sentimenti non solo hanno una durata maggiore, ma sembrano anche avere una maggiore consistenza e solidità che non si limita a stimoli estemporanei. La psicologia osserva come l'emozione sia sostanzialmente <<l'impatto di un evento-stimolo, impatto consistente nella valutazione di quell'evento, la quale implica un effetto sulla preparazione all'azione>>, mentre il sentimento sia <<la rappresentazione cosciente di tale valutazione>>.⁴³ In accordo con le riflessioni sociologiche sopra esposte, pare di comprendere che il sentimento contenga una maggiore espressione dell'elemento cognitivo, che, come si accennava nei paragrafi precedenti, non è estraneo agli stati affettivi emozionali comunque definiti.⁴⁴ Avendo un periodo d'incubazione maggiore, esso necessariamente compie valutazioni più solide e meno fugaci, meno dipendenti cioè da quello che comunemente viene chiamato "impulso". Mentre l'emozione, che

⁴⁰ F. GUELLA, C. PICIOCCHI, *Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, dicembre 2013, p. 849.

⁴¹ F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, *op.cit.*, p. 1187.

⁴² La differenza è spesso stata studiata anche a livello di terapia di coppia. Il più discusso sentimento umano è indubbiamente quello dell'amore. L'amore, rappresentato spesso come un fenomeno irrazionale ed inspiegabile, viene recentemente identificato come una vera e propria scelta. Tutto questo può apparire contraddittorio, ma secondo alcune posizioni scientifiche l'amore risiede proprio in un processo lungo che le valutazioni cognitive animano e integrano. A differenza dell'innamoramento, che invece è descritto come uno stato di breve durata, allo scadere della quale il partner coglie la vera essenza dell'altro e sceglie a seconda delle valutazioni razionali anche se continuare la relazione oppure no. Il tradizionale binomio ragione e sentimento è stato sostanzialmente sradicato.

⁴³ N. H. FRJIDA, voce *Emozioni e sentimenti*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, in www.treccani.it.

⁴⁴ Si rinvia a tal proposito alle illuminanti elaborazioni di Martha C. Nussbaum.

pure come si spiegava, origina da una famiglia di credenze, nasce e muore sul momento, il sentimento matura un grado di valutazione maggiore, essendo diluito nel tempo.

I sentimenti sono stati definiti da Damasio⁴⁵ come <<l'accompagnamento musicale della nostra mente>>. La metafora, che può sembrare poco scientifica, in realtà stilizza chiaramente la differenza. Il sentimento sarebbe una nota costante, presente e latente nella mente, a volte più visibile, a volte totalmente celata, che, come una melodia di sottofondo, si spande nell'aria in maniera continuativa e duratura, mentre sulla scena si stagliano le emozioni, vivaci guizzi di colore.

5. *La gelosia: emozione o sentimento?*

Le riflessioni su esposte consentono indubbiamente di poter affermare che la gelosia, che è lo stato emotivo che qui maggiormente rileva, è un sentimento e non una semplice emozione.

A ben vedere, non solo la realtà quotidiana è manifesto di questa considerazione ma anche la letteratura trattata nel capitolo I. Di fatti in tutte e tre le opere selezionate si è rilevato il movente della gelosia. Guardando alle trame è abbastanza agevole notare che, pur essendo manifestato in modi diversi (benché tutti poi sfocino nell'omicidio), detto stato d'animo, lungi dal consistere in una breve e fugace risposta emotiva, si configura come un sentimento stratificato e solido.

Probabilmente è questo l'aspetto che la letteratura consente di cogliere in maniera più nitida. Ed ovvero, spesso la cronaca con riferimento agli omicidi di tal fatta discorre di <<raptus>>, di impulso irresistibile, di momenti d'accesa reazione emotiva. Se si guarda invece alle opere trattate ci si avvede che la gelosia maturata che conduce al gesto non è per nulla simile alla risposta all'<<evento stimolo>> di cui si discorreva nel precedente paragrafo, alla definizione cioè che le scienze danno di emozione. In nessuno dei casi, fra l'altro, l'omicidio affonda le sue basi in una risposta istintiva a un

⁴⁵ Antonio Rosa Damasio è un neurologo, neuroscienziato e psicologo portoghese.

evento più o meno grave. A ben vedere, in tutti e tre i casi, si tratta di omicidi anche premeditati. In tutti i casi, a prescindere dal comportamento della vittima, l'agente è già risoluto al compimento del delitto. Proprio perché non agisce un'emozione fulminea come miccia o interruttore, ma opera un sentimento che nel tempo si solidifica e diventa compagno e tormento della vita del protagonista. La gelosia infatti nasce molto tempo prima della commissione dell'illecito: ne *La sonata a Kreutzer* addirittura anni addietro. L'idea che la letteratura ci offre della gelosia è molto simile a quell'«accompagnamento musicale» costante e sempre presente, metaforicamente utilizzato dallo psicologo portoghese per definire proprio il sentimento. Non sembra esservi ombra di dubbio, dunque, che la gelosia possa a pieno titolo rientrarvi.

A ciò si aggiunga che, come il sentimento, essa appare meglio strutturata a livello cognitivo rispetto all'emozione. Di fatti le continue valutazioni compiute dagli assassini non sono altro che ragionamenti, giusti o sbagliati, fondati o infondati, che vanno a contribuire alla creazione e stabilizzazione del sentimento. Si ricorderanno i flussi di coscienza del protagonista de *Il serpente*, in cui Miriam è oggetto di continui castelli logici di paure, gelosie e tradimenti. Oppure gli accorati discorsi del passeggero de *La sonata a Kreutzer*, dove perfino la musica e l'arte tutta divengono incredibile strumento di eccitazione e perdizione. Ancora, affannate e intense le parole di Charles, che fin dal principio è geloso della sua ossimorica innocente e provocante Martine.

Si comprende dunque come la gelosia descritta, lungi dall'essere nata al momento, è stata ardentemente costruita anche a livello intellettuale nel tempo, inseguendo fila logiche che per quanto tortuose hanno una loro pur perversa razionalità nella mente del protagonista.

Chiarificatrice la posizione assunta dagli autori stessi del crimine, che in alcun modo attribuiscono il gesto a una momentanea rabbia o a un fulmineo furore, anzi vedono il compimento dell'omicidio come l'epilogo atteso e preannunciato di un sentimento costante e maturo.

Alla luce dell'attribuzione della gelosia al campo dei sentimenti e non a quello delle emozioni, pare ancora più difficoltoso poter riconoscere un rilievo alla stessa ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'imputabilità. La capacità di intendere e di volere in cui si sostanzia la richiesta del legislatore per affermare l'imputabilità in capo

al reo sembra essere ahimè ben presente in questi uomini. Non pare infatti in alcun modo che essi siano sopraffatti da un terribile eccesso di collera o furore che oscuri la loro capacità di confrontarsi con la realtà circostante o mini l'attitudine a <<conformarsi al proprio giudizio>>. Tutt'altro, entrambi i momenti sembrano essere ben presenti. E proprio l'inquadramento della gelosia come sentimento stabilmente elaborato pare evidenziarlo.

Ora ci si porrà certamente l'interrogativo di capire se detta gelosia, pur essendo stabile e stratificata anche a livello cognitivo, non possa avere i caratteri dell'infermità richiesti dagli art. 88 e 89 c.p., anche a seguito del rinnovato orientamento giurisprudenziale espresso nella citata sentenza Raso. Ebbene si ritiene che la risposta sia già insita nella domanda: i sentimenti possono essere considerati malattie? Platone indubbiamente li considerava <<malattie dell'anima>>, ma è concreta la possibilità di una vita senza gioia, dolore, amore, gelosia⁴⁶? Se queste sono malattie, qual è la normalità? Un uomo che prova sentimenti può essere definito infermo? Può considerarsi la gelosia come un disturbo psicopatologico? O è un semplice sentimento umano, che come tale conduce a gesti? Non sono forse le nostre azioni sempre determinate da sentimenti? Non è l'amore, come dice qualcuno, a muovere il mondo?

6. La parola agli esperti

La crescente attenzione per il fenomeno dell'uxoricidio e per la violenza di genere comunque perpetrata ha esposto alla mercé dei mass media il problema della gelosia. La cronaca, trascinando l'opinione pubblica, si affretta a definire pazzi i colpevoli. Perché pazzi? Perché gesti di così efferata crudeltà spaventano, ancor più se commessi

⁴⁶ Suggestiva l'immagine offerta dal Professore di Filosofia Umberto Curi, che in *Passione*, ricostruisce la storia del binomio ragione e sentimento dissolvendo molti pregiudizi cerca la posizione attiva svolta dalla prima e quella passiva svolta dal secondo. Argomentando circa lo stereotipo che vede le passioni come caratterizzate dall'emotività e dal dominio dell'impulso e la razionalità come fredda e apatica, egli ci rammenta alla memoria, in maniera peraltro splendida e puntuale, che il primo documento letterario della tradizione culturale occidentale esordisce proprio con il riferimento a una passione, in particolare <<alla *menis*, e cioè all'ira di Achille>>. [U. CURI, *Passione*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013, p. 17.]

da persone che con la vittima avevano un legame intenso. La mente popolare per difendersi dalla paura della strabiliante normalità della distruttività umana⁴⁷, cerca di concepire come diverso, come <<altro>> colui che commette il crimine, e il passo per definirlo folle, è breve.⁴⁸

Peraltro la psichiatria forense e la criminologia esprimono cautela. Lungi dal tentare un'analisi psicologica e senza pretese di completezza si proverà qui di seguito a vedere come le citate scienze trattano il fenomeno.

Innanzitutto si cercherà di comprendere perché la coscienza popolare tende ad appellare come necessariamente folli i colpevoli e perché alla fine lo stesso autore del fatto possa giungere a dubitare della propria integrità mentale. Si ritiene che in modo chiaro rappresentino l'oggetto le veementi e incisive parole di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali:

Tradizionalmente, l'inquadramento del "criminale" in un modello esplicativo che individua nella malattia mentale *la* causa del suo agire violento ha sempre costituito una via breve e semplificatrice per rendere conto di un fatto sociale che mina alla base ogni forma di fiducia nella convivenza civile. L'azione atroce e cruenta, infatti, non fa altro che dimostrare ciò che *dovrebbe* rimanere *sempre* nascosto. Fin dalla comparsa delle forme più elementari di cultura l'uomo ha tentato, a livello sia individuale che collettivo, di neutralizzare ogni manifestazione di aggressività distruttiva. Una delle caratteristiche del fenomeno violento è che esso, nonostante rappresenti un elemento che pesa costantemente nella nostra vita, non finisce mai di "stupirci" e disorientarci. E' proprio quando avviene qualcosa di assurdo – qualcosa cioè che per definizione è contrario alla ragione [...] e si registra una discontinuità nel fluire degli avvenimenti e nella comprensione reciproca che la comunicazione interiore cerca di ristabilire un con-senso attraverso l'imputazione di motivi: "E' un pazzo!". A volte è lo stesso attore violento a porsi tali interrogativi.⁴⁹

⁴⁷ <<Smettiamo di cercare i mostri sotto al nostro letto quando realizziamo che sono dentro di noi>> (attribuita a Stephen King).

⁴⁸ <<Infatti questo è il vero problema: come si può spiegare (giustificare) un agito acuto e/o eterodistruttivo in un soggetto riconosciuto come "normale"? [...] Chi fa del male non può essere semplicemente "cattivo" e "malvagio"? [...] Ogni persona, in contesti specifici e particolari, può agire la propria distruttività: o, almeno, non è escluso che possa farlo. >> (U. FORNARI, *Follia transitoria – il problema dell'irresistibile impulso e del raptus omicida*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014, p. 5).

⁴⁹ A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente, percorsi di vite criminali*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 178. Ancora: <<Quello più significativo sta nel fatto che per avere fiducia nell' "altro" dobbiamo continuamente negare a noi stessi il senso e le conseguenze delle condotte distruttive altrui che, riportando alla luce conflitti arcaici e primitivi, sovvertono e cancellano le conquiste ottenute dal processo di *civilizzazione* e dalle *sensibilità moderne*>> (p. 179).

E' Lonnie Athens ad indagare il fenomeno violento da un punto di vista differente. Complici un'infanzia cruenta ed un padre violento, il criminologo si persuade che chi si comporta in maniera brutale⁵⁰ non è necessariamente un malato di mente. Esplorando la pur temibilmente razionale violenza del genitore, egli approda all'insufficienza del modello psicopatologico: << Sapevo che si poteva essere malato di mente e non violento. E sapevo che si poteva essere violento senza essere malato di mente. Non c'è alcun rapporto diretto>>.⁵¹

Dello stesso avviso è Ugo Fornari che, in *Follia transitoria*, spiega come si possa essere cattivi senza essere malati di mente e come si possa essere malati di mente senza essere cattivi. Secondo lo psichiatra infatti la violenza si sostanzia in un comportamento a volte ritualizzato e codificato, a volte estemporaneo in cui si manifesta la distruttività umana e propriamente <<l'incapacità di comunicare, l'assenza o la perdita o l'impossibilità di un rapporto significativo con l'Altro/a>>, a prescindere che le ragioni siano psicopatologiche o no.⁵²

Egli si propone di spiegare la distinzione che intercorre tra il passaggio all'atto determinato dallo sconfinamento psicotico da quello invece provocato da un mero stato emotivo e passionale che attiene alla personalità dell'individuo e al suo modo di essere al mondo. La presenza nell'agente di disturbi o stati passionali che non hanno compromesso l'integrità dell'Io e i meccanismi di difesa e che <<si sono tradotti in passaggi all'atto pietrificati e congelati, in manifestazioni finalizzate, egosintoniche e strutturate secondo una lucida, ancorché perversa progettualità criminale>>⁵³ è secondo lo psichiatra incompatibile col vizio di mente. Invece, in presenza di una compromissione patologica psichica, l'Io è più fragile, sono compromessi i rapporti con la realtà, minate le difese e il passaggio all'atto sarà sia nelle premesse, che nel suo verificarsi, che nella condotta successiva, bizzarro, scoordinato, non pianificato.

A ben vedere dunque, anche il ragionamento criminologico sembra prevedere l'incompatibilità dell'attribuzione della gelosia alla categoria del vizio di mente, ai fini

⁵⁰ Come faceva costantemente suo padre.

⁵¹ La frase è riportata da Richard Rhodes che effettua un affascinante resoconto della storia di Athens.

⁵² U. FORNARI, *Follia transitoria*, op.cit., p. 6.

⁵³ *Ivi*, p. 19.

spesso perseguiti di escludere l'imputabilità del reo. I casi letterari esaminati, come si è già rilevato, mostrano un'accurata pianificazione, e un rapporto chiaro con la realtà, laddove il passaggio all'atto si è chiaramente inserito in una progettualità criminale che, anche secondo l'avviso delle scienze psichiatriche, mal si accorda con l'ipotesi di una psicopatologia. Per discernere nel caso concreto se si tratti o meno di passaggio all'atto determinato da vizio di mente si guarderà proprio al comportamento del reo prima, durante e dopo il delitto. Vi sono ovviamente casi in cui la gelosia delirante non è altro che la punta dell'iceberg di una reale infermità che sarà appurata appunto tramite l'indagine del perito che abbia ad oggetto non solo la persona in sé per sé considerata ma anche il modo in cui si è snodato il suo comportamento. La difficoltà ravvisata sta proprio nel fatto che si richiede che il soggetto abbia la capacità d'intendere e di volere al momento del fatto, ma l'indagine del perito ai fini penali sarà comunque effettuata in un momento successivo e distante rispetto all'evento.

Per comprendere meglio le differenze si citeranno qui di seguito alcuni casi trattati da Ugo Fornari e si sceglieranno quelli che si esauriscono nell'uccisione della propria compagna di vita.

Si inizia dalla storia di Bruno. Si tratta di un giovane uomo che ha ucciso la sua convivente con numerose coltellate. Donatella era entrata nella vita di Bruno da pochi mesi, ma ciò nonostante egli aveva sviluppato un forte senso di attaccamento alla donna e pretendeva un legame sentimentale solido. Nel tentativo di realizzarlo e di fronte alle remore della compagna egli assume comportamenti ossessivi e gelosi, tanto da spaventarla. Le parole dello stesso Bruno:

<<Donatella non ha urlato...durante l'aggressione indossavo il passamontagna e i guanti...ho guardato all'interno della borsa per vedere se c'era il cellulare che mi interessava più di tutto...volevo controllare le ultime chiamate ricevute da Donatella e i messaggi pervenuti perché ero geloso [...] penso che i nostri rapporti abbiano iniziato a incrinarsi perché io quando mi affeziono a una persona tendo a diventare ossessivo.>>⁵⁴

Come spiega lo psichiatra, che ricostruisce sia la biografia dell'assassino che l'atteggiamento relativo alla commissione del delitto, mancano i presupposti

⁵⁴ In *Follia transitoria* i casi sono riportati con le parole degli autori del reato e successivamente interpretati dallo psichiatra. Il racconto di Bruno è a pagina 27.

psicopatologici. Dopo due altri legami sentimentali terminati in maniera deludente, la storia con Donatella è l'ennesimo tentativo di colmare una solitudine di cui egli stesso dichiara di soffrire terribilmente. L'errore di tutte le sue donne è che <<volevano la libertà; dopo tutto quello che avevo fatto per loro, mi sono sentito usato e buttato: e questo mi ha fatto arrabbiare molto>>. A livello clinico vengono rilevati funzionamenti nevrotici della personalità, ma non appare mai un episodio biografico o un comportamento prima, durante o dopo il fatto, che consenta di individuare un'alterazione del senso di realtà o dell'esame della realtà stessa. Come conclude Fornari l'atteggiamento sprezzante e talvolta offensivo di Donatella, in cui egli condensa il desiderio di un legame erotico-sentimentale soddisfacente ed eterno, produce un allargamento della ferita narcisistica già presente nell'uomo. Donde il passaggio all'atto che rimane <<contenuto in uno stato emotivo intenso ma non va al di là dello stesso, mancandone tutti i presupposti psicopatologici>>. ⁵⁵

Si guardi ora al caso di Pino. Egli è un cinquantenne che durante una lite ha ucciso la sua convivente.

<<Eravamo a casa sua...il battibecco è trasceso e io ho reagito violentemente; l'ho colpita al capo per tre o quattro volte con una mazzuola di ferro che avevo portato con me; ho cercato poi di strangolarla con del fil di ferro. Sono andato a casa mia a cambiarmi la camicia, in quanto era sporca di sangue. Da casa ho telefonato al 113 spiegando sommariamente i fatti e richiedendo l'intervento di personale medico con la speranza che Isabella si salvasse [...] Io non riuscivo più a trovare in Isabella tutto quello che avevo trovato agli inizi; agli ultimi c'è stato il sospetto che fosse arrivato un altro uomo al posto mio. [...] Erano anche iniziate telefonate anonime. Le cose non erano chiare. La sera prima del fatto abbiamo litigato per queste telefonate. Era da quindici giorni che mi trascurava in tutto e per tutto>>. ⁵⁶

Pino trascorre una vita sentimentale tormentata. Si sposa giovanissimo, probabilmente per allontanarsi dalla casa dei genitori. Durante un viaggio di lavoro fa dei sogni strani in cui appare il tradimento della moglie, tornato a casa scopre che è realmente accaduto: la donna ha una relazione extraconiugale e vuole seguire l'amante. La famiglia di lui cercherà di ricomporre la faccenda e di ristabilire un equilibrio fra i

⁵⁵ U. FORNARI, *Follia transitoria*, op.cit., p. 57.

⁵⁶ *Ivi*, p. 28.

coniugi, equilibrio che tuttavia si rivela fugace. Separato dalla moglie, incontra Isabella, una donna problematica. Nei confronti della stessa sviluppa oltre ad un vivace attaccamento erotico anche un forte senso di protezione, Isabella è per lui una bambina da proteggere e curare: «Io andavo a prenderla quando mi chiamava; io me la sentivo come fosse una cosa mia». La donna inizialmente si lascia coccolare dalle eccessive cure del compagno, ma poi diviene più fredda e si allontana. Inizia a fare «i capricci». Non assecondando più la volontà di Pino, sgretola l'immagine che l'uomo le aveva affibbiato. Di fatti egli si convince che Isabella non prova più alcunché, come spiega lo psichiatra «lui non è più il suo uomo-padre-amante e quindi non è più all'altezza del suo ruolo». Da qui cade la serenità sentimentale che Pino aveva faticosamente costruito: si convince che la donna gli rimane accanto solo per motivi d'interesse, mentre lui continua ad amarla profondamente. Fatale sarà dunque l'atteggiamento della convivente che inizia a deriderlo e respingerlo, decisiva la sua evasività a proposito delle domande del compagno sulla possibilità della presenza di un nuovo legame sentimentale. La sua reticenza diverrà la sua condanna. «Pino ricorda bene tutta la successione di quei terribili momenti, il suo comportamento è organizzato e coordinato»⁵⁷. Anche in questo caso dunque l'esame della vita, ancorché turbata, dell'assassino e l'analisi della sua condotta mal si accordano con la possibilità di configurare in capo a lui un vizio reale di mente.

Si esamina ora il caso di Enrico. Egli commette un uxoricidio, al momento del fatto ha sessantasei anni. Si notino le sue parole:

«Era un po' che non dormivo, avevo pensieri su tutto...pensieri brutti, di rovina... il futuro era nero, ci ero ricascato, non avevo più voglia di vedere gente, di parlare, ero convinto che andasse tutto male. Non riuscivo più a fare niente; parlavo poco anche con mia moglie [...] La notte i pensieri erano tormentosi e non mi facevano dormire...Quella mattina mi sono alzato intorno alle 7...sono andato in cucina per fare il caffè, non so dire se poi ho in effetti fatto quanto intendevo...ricordo solo che ho sentito una cosa dentro che so descrivere in questi termini: ho pensato che mia moglie aveva già sofferto troppo per me e che non doveva più soffrire per me. [...] Il primo momento che ho impresso nella mente dopo quello in cui ho sentito le cose che prima ho descritto è quello successivo al fatto. In sostanza ricordo mia moglie con molto sangue. Ricordo solo di aver colpito mia moglie con un oggetto, ovvero con

⁵⁷ *Ivi*, p. 61.

un soprammobile in cristallo...non so dire se questa affermazione sia legata a un mio ricordo ovvero sia una notizia che ho appreso dopo il fatto...Non riesco a ricordare se mia moglie abbia avuto una qualche reazione allorché ho iniziato a colpirla...non ricordo neppure dove abbia preso, né dove poi abbia messo l'oggetto usato per colpirla. Non può essere che io le abbia stretto il collo con le mani, ovvero con qualche altro strumento [...] Non mi so dare nessuna spiegazione di quanto ho fatto...non c'era nessuna ragione di fare ciò che ho fatto...la sera precedente siamo andati a dormire piuttosto presto...è stata una sera come tutte le altre...senza che sia successo nulla di particolare...>>.⁵⁸

Enrico, in un momento di <<acuzie psicopatologica>>⁵⁹ ha ucciso la moglie. Ha allertato lui stesso i carabinieri che si sono trovati di fronte un uomo interamente macchiato di liquido ematico che non riesce a proferire frasi di senso compiuto e che barcolla e trema. Da anni soffre di disturbi depressivi, pur mascherati sotto un apparente mantenimento del senso di contatto con la realtà. Per gli stessi è stato più volte ricoverato in apposite strutture sanitarie. Tutti i testimoni riferiscono un legame tranquillo con la coniuge, privo di conflitti. Non siamo in presenza dunque di legami tormentati come quelli di Bruno e Pino.

Ancora: del passaggio all'atto l'uomo conserva ricordi frammentari che poi cerca di ricostruire ma presentando comunque <<lacune e sconessioni spazio temporali che ben documentano il disturbo dello stato di coscienza presente al momento dell'atto>>. Enrico è ripiegato su stesso e sul proprio dolore, <<con tendenza a chiudersi in un mondo autistico, vuoto e desolato>>. Il suo infelice gesto viene interpretato come un estremo atto d'amore: sopprime la persona che più ama per risparmiarle le sofferenze e i patimenti dovuti alla sua posizione, in un delirante senso di colpa e rovina.

Ben si coglie dunque la differenza fra i primi due casi e quest'ultimo: non soltanto dall'esame della biografia degli autori e della loro storia clinica ma anche dal tenore letterale con cui descrivono i momenti del fatto.

Nei soggetti di Bruno e Pino, come spiega lo psichiatra, dominano <<vissuti assolutamente negativi nei confronti della figura femminile>>.⁶⁰ Il loro turbamento emotivo non pare riconducibile a cause psicopatologiche ma ad un cattivo rapporto

⁵⁸ *Ivi*, p. 38.

⁵⁹ *Ivi*, p. 81.

⁶⁰ Di ciò Fornari parla espressamente in un capitolo dedicato appunto a *Gli stati emotivi semplici*, pp. 105 ss.

con la donna. Di essa <<tutti hanno paura>>. Hanno bisogno di continue gratificazioni e sollecitazioni e sviluppano un odio-amore carnale, proprio come quello che racconta Tolstoj ne *La sonata a Kreutzer*. Si badi d'altro canto quanto la storia di Pino assomigli a quella di Charles in *Lettera al mio giudice!* Entrambi, dopo una frustrante vita sentimentale, sviluppano un sentimento di protezione e possesso nei confronti della compagna e quando lei, Martine o Isabella che si chiami, tradisce quest'aspettativa, si risolvono al terribile gesto.⁶¹

Si conclude con le parole dell'esperto: <<Il problema è sostanzialmente quello della perdita dell'oggetto da cui si esigono rassicurazioni perverse [...] La persona perde la sua capacità di piacere>>, svuotata com'è <<dal suo oggetto interno di cui non è più il proprietario e da cui non è più risarcito nei propri bisogni di rassicurazione e di riconoscimento di status, che gli danno il senso del suo esistere>>.⁶²

7. *La parola al giudice, peritus peritorum*

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione. Si trattano ora due casi in cui si è pronunciata sul movente della gelosia.

La prima sentenza di cui si riferisce è la già citata n. 12621 del 25 marzo 2010. Nel caso di specie l'imputato viene condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona a danno della convivente. I comportamenti erano stati causati dalla gelosia ossessiva dell'uomo, che egli stesso ammette di provare, rivelando anche i sospetti di un'infedeltà della compagna. La sentenza di condanna viene confermata dalla Corte di merito, ma viene proposto ricorso per Cassazione. Al di là degli altri motivi adottati alla base del ricorso, ci si concentra sulle considerazioni espresse proprio in punto di imputabilità.⁶³ La Suprema Corte esprime

⁶¹ Si nota in ciò la reale portata anticipatoria della letteratura, i due casi, l'uno letterario, l'altro realmente verificatosi, sembrano quasi del tutto sovrapponibili.

⁶² *Ivi*, p. 107.

⁶³ Si fa qui riferimento alla puntuale ricostruzione offerta da M. C. CIARLA, in *La gelosia ossessiva, salvo che derivi da un reale squilibrio psichico, non è idonea ad escludere o ridurre la capacità di*

l'opportunità di distinguere la capacità di controllo delle proprie azioni dalla capacità di intendere e di volere: invero quest'ultima viene meno solo quando vi sia un reale stato patologico tale da inficiarla. I disturbi della personalità, rilevano ai fini dell'imputabilità, univocamente nel caso in cui siano gravi e intensi ed effettivamente incidano sull'attitudine alla determinazione dell'autore rispetto al fatto di reato. <<Di contro, i meri stati passionali ed emozionali, come la folle gelosia nel caso di specie, pur determinando un indebolimento della capacità di autocritica e di autocontrollo, non sono idonei ad escludere o diminuire l'attitudine di intendere e volere, rilevando ai fini dell'imputabilità unicamente nel caso in cui presuppongano uno stato maniacale o provengano da un'alterazione psico-fisica patologica debitamente comprovati>>⁶⁴

Si riporta uno stralcio significativo della sentenza:

In tale quadro di riferimento, va quindi ribadito il principio che la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali (e tale va considerato lo stato emozionale del ricorrente, mancando allegazioni difensive in senso contrario), si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che (e questo non è il caso di specie) esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un'alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e auto-inibizione.⁶⁵

Si analizza ora una sentenza ancora più recente, la n. 40286, depositata il 27 settembre 2013⁶⁶.

L'imputato viene condannato dal Gup del Tribunale di Brescia per i reati di *stalking* ed omicidio dopo aver assassinato, con premeditazione, la propria ex fidanzata

intendere e di volere, Nota a Cassazione penale, sez. VI, 25 marzo 2010, n. 12621, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 0, 2010, p. 132.

⁶⁴ *Ivi*.

⁶⁵ Inoltre: <<E' infatti consolidata la regola che i disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 e 89 c.p., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell'imputato, a condizione che essi abbiano - riferiti alla capacità di intendere e di volere di quella concreta persona e con esclusiva attinenza al fatto-reato attribuito - le seguenti qualità globalmente in grado di incidere sulla capacità di determinazione dell'autore del fatto illecito: a) consistenza e intensità, intese come valore concreto e forte; b) rilevanza e gravità, intese come valore di grado importante; c) rapporto motivante con il fatto commesso, inteso come relazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito>>.

⁶⁶ Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2013, n. 40286, ricostruita e commentata da L. PIRAS, in *Ancora un caso di stalking ed omicidio fra ex, op.cit.*

con nove coltellate, lasciandole il coltello conficcato nel petto. La condanna viene confermata dalla Corte di Assise di Appello di Brescia.

Dopo mesi di pedinamenti, minacce, inseguimento e dunque atti persecutori in danno della vittima, l'uomo viene a conoscenza, a ormai un anno dalla separazione con la stessa, che quest'ultima frequenta un altro uomo. Il giorno prima del fatto il reo ha una lite con la vittima, poi nulla. Sicché il giorno dopo si reca a casa della donna, che è fra l'altro al telefono con il nuovo compagno, e la assassina con un coltello da cucina. Il compagno riferisce l'immediatezza dei fatti e l'assenza di qualsiasi discussione fra i due, tanto che la vittima non ha avuto neanche il tempo o il modo di reagire.

L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo, fra l'altro, il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. I giudici non avrebbero tenuto conto della consulenza di parte, in ordine alla biografia dell'imputato e all'omicidio, addebitato a una forte gelosia a causa della recente nuova relazione della ex fidanzata.

La Corte giudica il ricorso infondato. In punto di imputabilità rileva come correttamente i giudici si erano discostati dalle conclusioni della consulenza di parte. Inoltre si allinea alle sentenze di merito che riconducono l'omicidio a una gelosia esasperata, sviluppata anche a causa del nuovo legame sentimentale della vittima intrattenuto con una persona diversa dall'imputato. A tal proposito ritiene e sottolinea che detta gelosia esasperata vada considerata come rientrante nell'art. 90 c.p., con conseguente irrilevanza della stessa ai fini della esclusione o riduzione dell'imputabilità.

Si considera opportuno riportare un estratto della sentenza:

La capacità di intendere e di volere che esclude la imputabilità di un soggetto va distinta dalla capacità di inibizione e controllo delle proprie azioni, trattandosi, in questo caso, della capacità del soggetto di adeguare la sua condotta agli stimoli per effetto di fattori di ordine educativo, etico, religioso o ambientale, i quali incidono sulla personalità dell'individuo, lo rendono consapevole, lo dotano di senso critico ed autocritico e moderano le spinte impulsive.

Pertanto, quando i freni inibitori siano poco efficienti o indeboliti, come nel caso della gelosia esasperata e sospettosa che può esistere alla fine di una relazione, e tale deficienza non dipenda da un effettivo stato morboso psichiatrico, da un vero e proprio squilibrio mentale, caratterizzato da un'ideazione patologica, da forme maniacali, deliranti, incidenti sui processi

di determinazione ed inibizione, ma sia frutto del carattere e del modo di concepire le relazioni personali, siffatta situazione non esplica refluenza per escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e di volere, esaurendosi in un mero stato emozionale. D'altra parte, lo stato di fatto appare ancora più grave quando l'ideazione criminale sia caratterizzata da una particolare fermezza e costanza nel tempo e l'agente persevera senza incertezze nel proprio intento, nonostante abbia la possibilità e opportunità di recedere, rivelando, in tal modo un dolo di maggiore intensità.⁶⁷

Anche la giurisprudenza, dunque, come si evince chiaramente da questi due casi, ha accolto le riflessioni elaborate dalla criminologia e dalla psichiatria forense.

Traendo le fila del discorso, si è compreso come la gelosia innanzitutto non possa essere configurata come un feroce impulso emozionale. Tutt'altro: essa pare identificarsi in un vero e proprio sentimento, con la stabilità, la solidità e la valorizzazione cognitiva che le scienze sociologiche attribuiscono a tale stato.

A ciò si aggiunga che è difficile pure ricondurla a una patologia, che pur persistente e duratura, abbia i connotati di una vera e propria infermità tale da escludere l'imputabilità ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. L'esame dei casi prospettati nei paragrafi precedenti, infatti, ha permesso di distinguere il passaggio all'atto determinato da una vera patologia mentale da quello provocato dal semplice stato sentimentale in esame. La giurisprudenza si è assestata sul punto: specificando che ove detta gelosia non si innesti in un quadro più ampio di infermità, avendo i requisiti elencati anche nel rinnovato indirizzo espresso nella sentenza Raso, non potrà in alcun modo ridurre o scemare la capacità di intendere e di volere. Rappresentando uno stato sentimentale comune che appartiene all'uomo in quanto tale, ha i caratteri di un'incapacità di tenere a freno i propri impulsi e non quelli di un reale disturbo psichico e la suddetta inattitudine non può in alcun modo essere fatta valere per escludere l'imputabilità del fatto al suo autore. L'incapacità di stabilire un rapporto maturo e fondato con la figura femminile, l'esigenza di dominio sulla stessa, il senso di sdoppiamento e perdita, la necessità di gratificazioni continue, la paura dell'«altra» in quanto dotata di libertà e di potere di disporre autonomamente del proprio corpo e dei propri legami, non possono in alcun modo essere argomenti utilizzabili ai fini su esposti. Ciò ovviamente

⁶⁷ *Ivi.*

non significa che non sarebbe utile, anzi auspicabile, approfondire questi temi per comprendere perché si manifestino così di frequente ed in che modo, eventualmente, possano essere combattuti.

CAPITOLO III

RIFLESSIONI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

E' <<nel corpo a corpo con l'altro che il desiderio umano gioca la sua partita mortale>>. Questo <<corpo a corpo>> con l'Altro si rivela al contempo mortale poiché l'apparizione dell'alterità oltrepassa la soddisfazione simbolica dell'esigenza di essere <<riconosciuti>> e si insinua come condizione dell'angoscia.

[A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente*, op.cit., p. 364]

Il verso è tutto. Nella imitazione della Natura nessuno strumento d'arte è più vivo, agile, acuto, vario, multiforme, plastico, obediante, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile d'un fluido, più vibrante d'una corda, più luminoso d'una gemma, più fragrante d'un fiore, più tagliente d'una spada, [...] il verso è tutto e può tutto. Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire l'indefinibile e dire l'ineffabile; può abbracciare l'illimitato e penetrare l'abisso, può avere dimensioni d'eternità; [...] può inebriare come un vino, rapire come un'estasi; può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro corpo; può infine raggiungere l'Assoluto.

[G. D'ANNUNZIO, *Il piacere*, Libro II, capitolo I, Torino, Einaudi, 2010, p. 144].

SOMMARIO: 1. La crescente importanza della tutela della donna nel diritto penale – 2. Linee generali della novella legislativa – 3. Le modifiche più rilevanti introdotte dalla novella – 4. (Segue): Le modifiche ai delitti di violenza sessuale e *stalking* – 5. Rilievi critici – 6. Spunti di riflessione – 7. (Segue): l'inasprimento del trattamento sanzionatorio – 8. Prospettive.

1. *La crescente importanza della tutela della donna nel diritto penale*

Nei capitoli precedenti l'indagine è esordita tramite l'approccio letterario e cogliendo dunque i fecondi spunti offerti dalla trattazione delle tre opere selezionate. Successivamente i risultati ottenuti in merito al <<motore>> dell'azione, la gelosia, sono stati analizzati alla luce del dato normativo e della giurisprudenza che si è formata su di esso. Infine si è tracciato un quadro delle riflessioni elaborate dalle scienze sociologiche da un lato e dalle scienze psichiatriche dall'altro. Si è notato poi come anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sostenga l'irrelevanza di detta gelosia ossessiva ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'imputabilità.

Si ritiene utile, a questo punto, raffrontare i dati ottenuti nella ricostruzione offerta dal presente contributo con le recenti modifiche legislative. Ci si riferisce segnatamente al cosiddetto decreto sul <<femminicidio>>, ovvero il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119.¹

Negli ultimi decenni si è assistito ad una evoluzione, se non addirittura rivoluzione, della tutela della donna nel sistema penale. Lo *status* riservato alla donna dall'ordinamento giuridico è mutato notevolmente: da una totale incapacità nel diritto pubblico, da una limitata capacità giuridica di diritto privato, dalla parziale incapacità d'agire, dalla sottoposizione dal lato patrimoniale al *pater familias*, ad oggi, in cui sono plurimi gli impulsi nazionali e sovranazionali volti alla sua tutela e alla parità di genere.²

Celebri le rilevazioni critiche esposte a proposito della formulazione letterale dell'art. 575 c.p., <<chiunque cagioni la morte di un *uomo*>>, oppure l'ingiustificabile

¹ L. 15 ottobre 2013, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (GU Serie Generale n. 242 del 15-10-2013).

La novella è stata commentata fra gli altri da: G. BELLANTONI, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n.119/2013*, in *Diritto penale e processo* 6/2014, pp. 641 ss.; P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e Diritto* 7/2014, pp. 715 ss.; C. RUSSO, *Femminicidio*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 10 ss., in *Guida al diritto*, 2013; G. PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cassazione penale*, fascicolo 12, 2013, pp. 4314B.

² G. BELLANTONI, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n.119/2013*, *op.cit.*, pp. 641 ss.

differenziazione adottata a proposito del delitto di adulterio e concubinato. Laddove il primo, commesso dalla donna, risultava molto più gravoso rispetto al secondo, commesso dall'uomo. Basti pensare che per compiere adulterio bastava un solo atto, mentre per il concubinato occorreva una relazione carnale costante.

Nel diritto penale le innovazioni si ravvisano già con la legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa alla abolizione della regolamentazione della prostituzione e alla lotta contro lo sfruttamento della stessa. Successivamente è di indubbio rilievo la legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza; ancora, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 che riguarda il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Tuttavia il campo in cui l'evoluzione dello *status* e della tutela della donna, di cui prima si riferiva, si è percepita in maniera più massiccia e preponderante è quello che attiene ai cosiddetti delitti sessuali o comunque a sfondo sessuale che hanno nella stragrande maggioranza dei casi vittime di genere femminile. Basti pensare che secondo i dati statistici raccolti nel 2013, circa il 90% delle vittime di violenza sessuale sono donne. Il raggio d'azione degli interventi si è esteso sempre di più, fino a comprendere anche altri delitti, talvolta precipuamente pensati a tutela della donna. Un esempio per tutti: il nuovo art. 612-*bis* c.p., rubricato <<Atti persecutori>>.

V'è da dire però che gli interventi del legislatore, pur certamente auspicati e auspicabili, sono stati animati spesso dall'impeto di contrastare efferati crimini che di sovente allarmano l'opinione pubblica, lasciando attonita la popolazione.

Benché esuli dall'oggetto della presente trattazione, va comunque sottolineato che di pari passo il legislatore si è curato della tutela della donna anche nel processo penale, *rectius* procedimento. Non solo a livello cioè di diritto sostanziale, ma cercando, in maniera via via più massiccia, di assicurarle un'attenzione particolare anche all'interno delle norme processuali.³ Secondo parte della dottrina infatti si è addivenuti alla creazione di un vero e proprio micro-sistema processuale, caratterizzato da una disciplina per molti versi peculiare.⁴

³ Soprattutto perché essa, come è agevole notare, è di sovente persona offesa dei reati *de quibus*, le recenti riforme le assicurano un trattamento particolareggiato. Giuseppe Bellantoni, nel documento prima citato, ricostruisce proprio gli spazi di tutela che a torto o ragione le sono riconosciuti nel procedimento penale.

⁴ Senza alcuna pretesa di completezza: dall'ampliamento dell'accesso, da parte della persona offesa, al gratuito patrocinio all'ampliamento delle ipotesi di procedibilità d'ufficio o irrevocabilità della querela

2. Linee generali della novella legislativa

La prima cosa che balza agli occhi quando si guarda il testo del d. l. 14 agosto 2013 è che reca “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”. A ben vedere dunque si tratta di un decreto che tratta un insieme di fenomeni, insieme che definire eterogeneo è un eufemismo. Accanto alle rilevanti modifiche delle norme penali, sia di diritto sostanziale che processuale, si trova la disciplina della Protezione civile, del potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della gestione commissariale delle province. Ancora: reca disposizioni finanziarie attinenti agli interventi del Piano Operativo Nazionale Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, riguardanti il comparto sicurezza e la chiusura dell'emergenza Nord Africa, interventi a favore della montagna, questioni finanziarie degli enti locali. Tratta persino l'uniforme e la bandiera del Dipartimento della protezione civile e il contenuto degli articoli pirotecnici.⁵ Una congerie ben assortita di materie, fra le quali spunta il diritto penale. Da qui le prime critiche al decreto stesso. <<Suscita perplessità l'uso del decreto-legge, ossia della legislazione da emanarsi in casi di necessità ed urgenza, per disciplinare una congerie di istituti o frammenti degli stessi ben diversi fra loro. L'impressione, certamente non infondata, è quella di voler evitare, in tal modo, il normale percorso legislativo che richiede tempi molto più estesi.>>⁶

La seconda cosa che invece balza agli occhi è che la novella non utilizza il termine <<femminicidio>> che le è stato da subito affibbiato, ma discorre, secondo alcuni correttamente, di violenza di genere. Quello che ne è seguito è un uso promiscuo dei

e dilatazione dei termini per proporla. Dai maggiori poteri attribuiti al Pubblico Ministero in sede di indagini preliminari, alla più lunga durata delle stesse. Si noti, ancora, l'estensione dell'utilizzabilità delle già di per sé discusse intercettazioni. Inoltre vi sono modifiche importanti in tema di misure cautelari, dalla carceraria alla previsione di alcune specificamente modulate per gli autori di alcuni determinati delitti. Vi sono peculiari profili riguardo all'incidente probatorio, ai suoi requisiti e alle modalità. Ancora riguardo alle deroghe alla pubblicità del dibattimento per meglio tutelare la persona offesa, ai limiti che concernono la testimonianza. Poi vi sono sensibili restrizioni anche riguardo le possibilità dei condannati di usufruire dei benefici penitenziari. Si discorre di riconduzione dei delitti in esame al cosiddetto <<doppio binario esecutivo>>, ecc.

⁵ P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, op.cit., pp. 715 ss.

⁶ *Ivi*, p. 724.

termini, tanto che, come si ricordava nel Capitolo I, attualmente, la parola *femminicidio* viene utilizzata proprio per riferirsi alla violenza di genere, e non esclusivamente all'omicidio. A ben vedere, infatti, la novella nulla reca a proposito del delitto in oggetto: l'omicidio non viene toccato, né a livello d'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice né tantomeno a livello di previsione di una aggravante della fattispecie già esistente, fatta eccezione per la previsione di cui al nuovo n. 11-*quinqüies* dell'art. 61 c.p. Già questo profilo si presterebbe ad un primo rilievo critico, è strano infatti che un provvedimento d'urgenza votato palesemente al contrasto della violenza di genere, non si sia occupato del delitto più grave, indubbiamente quello che ha destato maggiore sgomento e che è stato perpetrato con grande incidenza soprattutto nel 2013 – come riportano i dati esaminati nel capitolo II - che è proprio l'anno di emanazione del decreto. Invero, si potrebbe obiettare che il legislatore ha preferito occuparsi di delitti diversi, che pur non risolvendosi nell'assassinio, possono ritenersi reati-spia, cioè reati che potrebbero configurarsi come monito, spianando il terreno a un percorso che spesso nella realtà quotidiana si conclude con la morte della vittima: si pensi allo *stalking* e alla violenza sessuale ad esempio. Se da un lato si ritiene questa obiezione fondata, d'altro canto è difficile giustificare una disparità di trattamento di situazioni analoghe alla luce dei principi costituzionali, ma prima di addentrarsi in queste riflessioni si considera opportuno delineare brevemente quali siano le più importanti novità a proposito di diritto penale sostanziale.

3. Le modifiche più rilevanti introdotte dalla novella

La prima novità da segnalare è l'inserimento nell'art. 61 c.p. di un comma 11-*quinqüies*, non previsto dal decreto ma introdotto con la legge di conversione che si è proposta evidentemente obiettivi più ambiziosi. In base a questa aggiunta sorge una nuova ipotesi di aggravante comune, costituita dall'aver <<nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto

di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza>>. ⁷

L'aggravante era stata prevista dal decreto solo in aggiunta agli artt. 572 e 609-ter c.p. (maltrattamenti e violenza sessuale), ma la legge ne ha esteso così l'ambito d'applicazione. ⁸

Questa estensione è stata salutata con favore da parte della dottrina⁹ che non manca tuttavia di rilevare i problemi che potrebbero sorgere in ordine alla conoscenza o conoscibilità delle suddette condizioni della persona offesa da parte dell'autore. Innanzitutto occorre richiamare l'art. 59, comma 2, c.p., in forza del quale le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. ¹⁰

Inoltre, con specifico riferimento all'età, vanno richiamati gli artt. 602-*quater* e 609-*sexies* c.p., che dispongono che quando i delitti contro la personalità individuale (la sezione I del Capo III) ed i delitti di violenza sessuale ed affini sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, a meno che si tratti di ignoranza inevitabile. ¹¹

Per quanto invece attiene alle modifiche al reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., il decreto aveva previsto una specifica aggravante, quella della cosiddetta violenza assistita del minore degli anni diciotto. Essa però è stata abrogata dalla legge di conversione che ha introdotto appunto l'aggravante comune che contempla il fatto commesso a danno o in presenza di un minore degli anni diciotto. Da un lato si è accolta l'istanza di allargare la tutela del minore con specifico

⁷ Ciò è rispondente alle previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa <<sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne e la violenza domestica>>, meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul e ratificata in Italia proprio nel 2013, con la l. 27 giugno 2013, n. 77.

⁸ La nuova aggravante è quindi applicabile ai reati di: omicidio volontario e preterintenzionale, percosse, lesioni volontarie, mutilazione degli organi genitali, rissa, omissione di soccorso, sequestro di persona, arresto illegale e figure simile, violenza sessuale in tutte le sue forme e maltrattamenti. (Una puntuale ricostruzione è offerta dal Sostituto Procuratore della Repubblica Carmine Russo, in *Femminicidio*, op.cit.)

⁹ Così G. PAVICH, in *La nuova legge sulla violenza di genere*, op.cit., pp. 4314B.

¹⁰ Così P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, op.cit., p. 718.

¹¹ Ciò discende dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2007, n. 322. In questo caso la Consulta aveva ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* c.p., che stabiliva una presunzione assoluta di conoscenza dell'età del minore infraquattordicenne nei reati sessuali, proponendo una lettura costituzionalmente orientata. Secondo quest'ultima, tale presunzione ammette la prova dell'ignoranza inevitabile, alla luce del principio di colpevolezza e della sentenza n. 364 del 1988 relativa all'art. 5 c.p.

riferimento all'età, dall'altro si è posto il problema di capire se l'eventuale minore che assiste possa essere anche estraneo al nucleo familiare, posto che il reato commesso in sua presenza ne palesa l'appartenenza. Nei casi pratici si sono verificate circostanze in cui ad assistere ai maltrattamenti fosse il figlio del coniuge, nato però da un precedente matrimonio. La *ratio* della norma fa propendere per la soluzione affermativa¹², avendo riguardo al fatto che si sostiene che il mero assistere a determinati episodi può comportare un turbamento psichico del minore stesso, non avrebbe senso a questo punto differenziare, anzi sarebbe fuorviante e discriminatorio.¹³

4. (Segue): le modifiche ai delitti di violenza sessuale e stalking

Per quanto riguarda la violenza sessuale innanzitutto dell'art. 609-ter c.p., che prevede le varie aggravanti, è stato modificato il n. 5, innalzando l'età del minore da sedici a diciotto anni quando il reato è commesso in suo danno dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore.

Inoltre è stato aggiunto il n. 5-ter che prevede un'aggravante quando il reato è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza.¹⁴

Il punto di maggior rilievo, anche critico, è rappresentato dall'aggiunta del n. 5-*quater* che recita: <<nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza>>.

La stessa particolarissima aggravante è stata prevista per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., lo *stalking*.¹⁵ Il secondo comma recita: <<La pena è aumentata se il fatto è

¹² E' di questo avviso ad esempio Paolo Pittaro, che esprime detta posizione nell'articolo *supra* richiamato.

¹³ Giova sottolineare che di recente questi eventuali problemi nello sviluppo della personalità del minore, frequentemente bambino, che assiste ai suddetti episodi sono stati oggetto di trattazione anche cinematografica.

¹⁴ Questa previsione è simile a quella della nuova aggravante comune di cui *supra*. Invero, il n. 5-ter costituisce però un'aggravante ad effetto speciale, che vede instaurarsi una nuova pena edittale, da sei a dodici anni.

¹⁵ In realtà va segnalato che, pur essendo le due aggravanti quasi sovrapponibili per contenuto, non lo sono dal punto di vista sanzionatorio e processuale: nella violenza sessuale le aggravanti della pregressa

commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici>>.¹⁶

Al quarto comma della norma che disciplina lo *stalking* è stato inserito: <<La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma>>.

Con riferimento al delitto di atti persecutori va citata anche la modifica dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, che aveva appunto introdotto quest'ultima fattispecie di reato. Secondo la norma la persona offesa può rivolgersi al questore esponendo i fatti e richiedendo l'ammonizione dell'autore della condotta segnalata. Il questore, assunte le necessarie informazioni, se ritiene fondata la richiesta ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a una condotta conforme alla legge e <<valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni>>. La novella oggetto di trattazione modifica anche questa norma, prevedendo <<adotta i provvedimenti>>: non più quindi un'eventuale adozione, ma un obbligo di agire. Infine, viene esteso al altre fattispecie quanto previsto dall'appena citato d.l. n. 11 del 2009 per il reato di *stalking*. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni se ricevono richiesta dalla vittima dei reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) o atti persecutori (612-bis c.p.),

relazione e dello stato di gravidanza sono ad effetto speciale (con ciò che ne consegue a livello di misure cautelari, termini di prescrizione e determinazione della competenza per territorio in caso di reati connessi); invece nel delitto di atti persecutori lo stato di gravidanza della vittima è ad effetto speciale, mentre la relazione affettiva è ad effetto ordinario.

¹⁶ V'è da dire che in realtà il decreto aveva mantenuto inalterato il riferimento alla relazione trascorsa, mentre la legge di conversione ha allargato il campo di applicazione anche alla relazione affettiva in corso.

hanno l'obbligo di fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza, in particolare a quelli vicini alla zona di residenza della vittima stessa.

D'altra parte, il legislatore ha previsto che quando il questore procede all'ammonimento di cui *supra*, informa l'autore del fatto dei servizi disponibili sul territorio per aiutarlo, come i consultori, i servizi per la salute mentale e per le dipendenze (una misura questa quindi a favore del reo).

5. Rilievi critici

Le esposte modifiche si prestano ad alcuni rilievi critici.

In primo luogo è stata discussa, come era certamente prevedibile, l'aggravante della cosiddetta relazione affettiva con la vittima, prevista a proposito dello *stalking* e della violenza sessuale. In realtà è stata criticata la previsione in maniera più preponderante per la seconda fattispecie citata: di fatti *prima facie* può senza dubbio apparire strano che la violenza sessuale commessa dall'estraneo venga punita meno severamente di quella compiuta da persona cui la vittima era o è sentimentalmente legata. Anzi a dire il vero, sembra quasi contraddittorio: la seconda ipotesi, punita più gravemente, può apparire meno lesiva della prima. In verità a questo rilievo si obietta che, a tacer d'altro, il pregresso legame affettivo può comportare una minore difesa della vittima e senza dubbio una maggiore capacità e insidiosità del reo.¹⁷ Infatti le barriere che la persona pone nei confronti di un soggetto con cui ha o ha avuto una relazione sono certamente minori di quelle che porrebbe nei confronti di un estraneo. A ciò si aggiunga che è altamente probabile che l'autore abbia un accesso più semplice alla sfera intima della vittima, conoscendola bene e conoscendo anche le sue abitudini.

Tuttavia i maggiori problemi sono segnalati con riguardo alla sufficiente determinatezza della disposizione, alla luce dell'art. 25, comma 2, Cost. A ben guardare non pare agevole di fatti delimitare la relazione affettiva. La norma in esame

¹⁷ Così P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, *op.cit.*, p 719.

non postula il requisito della convivenza. Mentre nei casi di rapporto di coniugio, attuale o terminato, e nei casi di convivenza il rapporto appare più stabile, risulta arduo invece ritenere la relazione affettiva semplice coerente con i dettami costituzionali. A tacere della intrinseca fumosità dei sentimenti, di cui si è ampiamente parlato nel Capitolo II della presente trattazione, viene in rilievo proprio la qualifica di <<relazione>>. Basata su un rapporto che può essere meramente spirituale, rischia inoltre di essere in contrasto anche con il principio di colpevolezza <<perché autore del reato e vittima potrebbero, entrambi, in buona fede, non dare esattamente la stessa qualificazione a cosa effettivamente li abbia legati in passato>>. ¹⁸

Ebbene senza dubbio l'intento del legislatore è ammirabile ed è quello di adeguarsi all'evoluzione sociale. Lo sforzo e lo scopo perseguito è quello certamente di ricomprendere fenomeni che anche se di difficile collocazione sono assai frequenti nella realtà. Il matrimonio infatti viene ormai sempre più di rado celebrato. Sorgono invece sempre più spesso unioni di fatto, suggellate dalle cosiddette convivenze *more uxorio*. Ma non è tutto: la mobilità dei soggetti, gli spostamenti lavorativi, la fragilità dei legami affettivi, i cambiamenti umani complessivamente considerati, hanno mutato profondamente la relazione di coppia. Moltissime sono le coppie che intrattengono un legame stabile da anni, pur senza vivere sotto lo stesso tetto. A tacere dei legami d'altro tipo che nascono e muoiono, che sono multipli e davvero difficilmente qualificabili. Se dunque si avvalga qui l'esigenza del legislatore di abbracciare l'evoluzione sociale (sarebbe discriminatorio prevedere detta aggravante per il coniuge e non per il convivente), non si può non rilevare la difficile rispondenza della disposizione in esame all'impregiudicabile principio di tassatività, principio cardine del diritto penale. E' ovvio poi che provare il matrimonio è agevole, esistono documentazioni e atti. Già più complicata risulta la prova della convivenza che può essere comunque raggiunta, (si pensi ai testimoni, ecc). Davvero impervio invece risulta dimostrare la relazione affettiva, basata com'è su un requisito in *re ipsa* aleatorio e astratto come quello spirituale. ¹⁹

¹⁸ C. RUSSO, *Femminicidio*, *op.cit.*, p. 17.

¹⁹ Giova sottolineare che con specifico riferimento al delitto di *stalking*, problemi di rispondenza al requisito di tassatività erano sorti già nel momento in cui la nuova norma incriminatrice era stata introdotta nell'ordinamento: infatti la fattispecie richiede che le condotte reiterate cagionino <<un perdurante e grave stato di ansia o di paura>> oppure ingenerino <<un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto [...]>>. Si percepisce a occhio nudo come i concetti richiamati dalla

Non manca chi sottolinea che in sé per sé il concetto di relazione affettiva non implica neanche un legame di coppia: <<Si può definire relazione affettiva, ad esempio, anche il rapporto che può legare ad una amica di lunga data o ad una parente (anche se si può dare per certo che non è ciò che intendeva il legislatore quando ha usato il genericissimo termine di relazione affettiva per delimitare il campo di applicazione di una norma penale).>>²⁰ Funzione determinante svolgerà dunque indubbiamente la giurisprudenza, che certamente darà un'interpretazione chiarificatrice alla luce dei principi costituzionali e della coerenza dell'ordinamento penale stesso.

Nulla quaestio invece sull'altra aggravante di cui 612-bis, comma 2, c.p.: <<ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici>>. Si tratta del cosiddetto *cyberstalking*. Invero si è pure rilevata l'opinabilità di detta scelta legislativa: nel senso che ci si è chiesti se la persecuzione a distanza possa essere effettivamente più grave e nociva di quella effettuata di persona. Ma a tale riflessione si è subito obiettata la particolare insidiosità del mezzo informatico o telematico, basta ricordare la pubblicità e visibilità che potrebbero avere alcuni strumenti. Si pensi, come di sovente è accaduto, alla condivisione di messaggi, commenti, filmati sui *social network*, primo fra tutti *Facebook*.

Altro punto molto discusso è stato invece quello della perseguibilità del reato di *stalking*. Fin dal momento della sua introduzione nel codice penale, la norma richiedeva la querela di parte. Orbene, il termine per proporla non era quello ordinario di tre mesi, ma quello più lungo di sei mesi. Originariamente però la querela era prevista come revocabile. La finalità perseguita dal legislatore del 2009 è stata ravvisata nella probabile volontà di lasciare spazio a un'eventuale transazione tra la vittima e l'autore: si ipotizzava cioè che, a fronte dell'apertura del processo, lo *stalker* si potesse dimostrare disponibile a interrompere le condotte persecutorie, ottenendo in cambio la revoca della querela da parte della vittima.²¹ L'obiezione che si era fatta a

norma siano di difficile definizione, demarcare i confini allo scopo di stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito non è affatto agevole, considerando i tratti fortemente psicologici e spirituali e necessariamente differenti fra i vari individui di cui si connotano. Puntuale e precisa è la disamina sul tema che ne fa Giulio De Simone, ne *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Archivio Penale*, 2013, n. 3.

²⁰ C. RUSSO, *Femminicidio*, *op.cit.*, p.17.

²¹ P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, *op.cit.*, p. 720.

tale prospettiva è anch'essa meritevole d'attenzione: si è detto che la vittima ben poteva subire pesanti minacce dall'autore, e poteva dunque risolversi alla revoca per timore e come conseguenza delle pressioni effettuate.

La novella modifica la perseguibilità: sempre a querela di parte, ma irrevocabile. Ad esser precisi, il decreto legge aveva previsto l'irrevocabilità *tout court*, invece le discussioni in sede di conversione hanno prodotto un risultato differente. La remissione può essere soltanto processuale. Il fine è quello di un controllo del giudice sull'effettiva spontaneità della decisione della persona offesa, che nel processo dovrebbe quindi essere scevra dal timore e dalla pressione eventualmente esercitata con le minacce di cui sopra si discorreva.²² Per completezza espositiva si segnala che il comma 4 dell'art. 612-*bis* continua prevedendo che la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma 2, c.p., applicabile se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p., cioè: commessa con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o tramite lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, come gli articoli pirotecnici, che causino pericolo alle persone. Infine la norma continua disponendo che il reato è perseguibile comunque d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minore o di persona disabile ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

²² I commentatori più attenti hanno rilevato peraltro che sorge un ulteriore problema: quello di capire se la remissione possa avvenire anche di fronte al pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari, o addirittura alla polizia giudiziaria. A ben vedere tuttavia, la fase delle indagini non è una fase processuale, ma procedimentale e il pubblico ministero è sì un magistrato, ma non un giudice. La formulazione letterale della norma condurrebbe dunque a soluzione negativa. << Pertanto [...] potremmo avere l'ipotesi di una vittima di *stalking*, la quale, dopo aver presentato la querela, affermi di volerla rimettere davanti alla polizia giudiziaria prima ed al pubblico ministero poi, ma debba riaffermare tale sua decisione dinanzi al giudice in un procedimento penale che dovrà comunque aprirsi. Discutibile, almeno a nostro avviso, la previsione che, all'insegna delle esigenze di economia processuale, si addiverà ad una interpretazione adeguatrice tale da consentire la remissione della querela anche nella fase delle indagini preliminari dinanzi al pubblico ministero>>. (P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, op.cit., p. 721.)

6. Spunti di riflessione

A questo punto della trattazione pare opportuno confrontare le recenti novità anche con le risultanze dell'indagine giusletteraria che si è eseguita.

In prima battuta, come sopra si accennava, pare assai strano che un provvedimento legislativo votato al contrasto della violenza di genere non si sia occupato del delitto certamente più grave che è l'omicidio, se non di striscio. Ci si riferisce cioè all'aggravante comune di cui al n. 11-*quinquies* dell'art. 61 c.p. che peraltro si cura del minore degli anni diciotto e della donna in stato di gravidanza.

Ciò desta ancor maggiore perplessità se si considera che invece per i delitti di violenza sessuale e *stalking* invece sono state, fra l'altro, previste due aggravanti (rispettivamente quella del n. 5-*quater* dell'art. 609-*ter* c.p. e del secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p.) che specificamente tengono conto delle riflessioni elaborate sulla violenza di genere, incardinata com'è sulla figura della donna. Specie quella donna che con il reo ha avuto una relazione sentimentale, suggellata o no che sia o sia stata dal rito del sacramento o dall'atto matrimoniale.

Si sono trattate le problematiche che questa aggravante²³ pone in ordine alla rispondenza al principio di tassatività e se si vuole, anche di colpevolezza. Ora invece se ne analizza la coerenza sistematica.

A chi scrive pare in effetti irragionevole prevedere un'aggravante di tal fatta per due delitti che, sebbene gravissimi, non pregiudicano il bene per eccellenza, la vita, e non prevederla per l'omicidio appunto. E' certamente vero che spesso e volentieri la commissione di questi reati avviene in un momento anteriore e che quindi si tratterebbe di agire *ex ante* prevenendo l'epilogo funesto. Ma è pur fondata la considerazione che talvolta, anzi di sovente, nella prassi accade che l'omicidio avvenga senza avvisaglie di alcun tipo e senza la commissione di precedenti delitti. In questo quadro avremmo un trattamento differente: l'uomo che uccide la donna con cui convive o conviveva o con la quale intrattiene o ha intrattenuto una relazione affettiva non riceverebbe un trattamento sanzionatorio differenziato, mentre invece lo *stalker* o l'autore di violenza

²³Ci si permette nel prosieguo di riferirne al singolare, perché se ne tratterà a proposito del contenuto che, come si è avuto modo di notare, è sovrapponibile. Le differenze che si riversano nel trattamento sanzionatorio e processuale sono state già rilevate.

sessuale patirebbero un trattamento più gravoso proprio a causa del legame esistente con la vittima.

Discorso differente per il rapporto di coniugio, a causa della previsione di cui all'art. 577, comma 2, c.p. Infatti la disposizione in esame prevede un'apposita aggravante per il caso di omicidio commesso nei confronti del coniuge. *Prima facie* potrebbe sembrare che almeno dal punto di vista del rapporto matrimoniale il trattamento sia sovrapponibile. A ben vedere tuttavia anche qui emergono delle differenze: infatti l'aggravante introdotta dalla novella, a differenza di quella prevista per il reato di cui all'art. 575 c.p., non postula l'esistenza di un rapporto coniugale ancora in corso, poiché precisa: << la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato >>. Ancora dunque un ulteriore profilo di criticità: il trattamento sanzionatorio dell'autore dei delitti di violenza sessuale e atti persecutori è aggravato anche se la vittima è il coniuge separato e persino divorziato, mentre per l'omicidio no. Anche questa differenza non pare ragionevole né dotata di coerenza sistematica. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha sempre interpretato restrittivamente l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 575 c.p. Del resto non poteva certamente spingersi oltre il dettato normativo, diversamente si sarebbe configurata un'ipotesi di analogia *in malam partem*, assolutamente vietata nel diritto penale.

V'erano peraltro state spinte propulsive che cercavano di allargare il campo d'applicazione dell'aggravante anche ai casi di convivenza *more uxorio*. Il fine era probabilmente meritevole: come si scriveva nel Capitolo I, appare irragionevole e discriminatorio - anche alla luce dell'art. 3 della Costituzione - considerare meno grave l'omicidio commesso dal convivente rispetto a quello commesso dal coniuge, considerando altresì il mutato volto della società umana nelle dinamiche delle relazioni di coppia. Posto che, come si è avuto modo di sottolineare, attualmente le relazioni stabili e durature basate sulla convivenza sono tantissime e in rapido aumento. La giurisprudenza tuttavia si è sempre opposta a queste visioni della norma, perché si rischiava di cadere appunto nell'analogia *in malam partem*.

In realtà secondo la giurisprudenza le differenziazioni non sarebbero neanche irragionevoli: ad esempio con la sentenza n. 8127 del 2007 la Cassazione ha negato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, c.p., nei confronti di uomo

condannato per lesioni personali in danno della convivente. Nell'asserire che la disposizione in esame non è applicabile alle coppie di fatto, la Suprema Corte puntualizza che non ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ex coniuge e al convivente, poiché la differenziazione non è irrazionale tenuto conto della particolare stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale²⁴.

A chi scrive, detta posizione pare discutibile. La tendenziale stabilità del vincolo coniugale – sul punto peraltro v'è da discutere, vista la fragilità attuale dei legami matrimoniali e considerati i recentissimi disegni di legge che auspicano una riduzione dei tempi richiesti per la rottura del suddetto vincolo – non sembra argomento valido per poter giustificare un trattamento sanzionatorio differenziato. Davvero non si comprende perché il disvalore del fatto sia meno grave se compiuto dal coniuge, rispetto a quello compiuto dal convivente, atteso che può accadere, e accade, che i rapporti di convivenza siano addirittura più lunghi e stabili di taluni rapporti coniugali. L'obiezione più fondata è certamente quella che ha riguardo all'eventuale prova in giudizio del legame: certamente più agevole, come anche sopra si accennava, la prova di un rapporto di coniugio, più difficile quella della convivenza. Tuttavia, come pure è stato prospettato, anche la convivenza può essere dimostrata, ad esempio tramite la prova per eccellenza, quella testimoniale. La relazione affettiva, invece, di cui tratta la novella è realmente di impervia prova.

Ma pure ammettendo la razionalità del ragionamento giurisprudenziale che riconosce fondatezza al diverso trattamento del coniuge rispetto a quello del coniuge separato, divorziato o del convivente, come si raccorda detta previsione con le novità introdotte a proposito di atti persecutori e violenza sessuale? Anche in questo caso allora sarebbe stato ragionevole differenziare.²⁵

²⁴ La posizione della Corte è riportata e commentata in [www.101professionisti.it \(http://www.101professionisti.it/guida/diritto-penale/sentenze/lesioni-personali-convivente-esclusione-aggravante-ex-art-577-2-comma-c-p-167.aspx\)](http://www.101professionisti.it/guida/diritto-penale/sentenze/lesioni-personali-convivente-esclusione-aggravante-ex-art-577-2-comma-c-p-167.aspx).

²⁵ <<La definizione unitaria del concetto penalistico di famiglia e dell'ambito entro il quale un rapporto interpersonale possa qualificarsi come familiare, nel paradigma dell'attuale società complessa e multiculturale, è destinata a risultare vana, per cui, più realisticamente, al giurista spetta il compito di evidenziare le eventuali distonie del complessivo assetto di tutela, con particolare riguardo al rischio che il sovrapporsi di diverse concezioni storico-ideologiche determini ingiustificate disparità di trattamento. Accanto all'avvertita necessità di porre a confronto la famiglia tradizionale e le c.d. unioni di fatto, occorre quindi considerare partitamente le diverse posizioni giuridiche che involgono il coniuge, il coniuge separato (di fatto o legalmente), il divorziato, il convivente, fino a ricomprendere ex art. 612-bis c.p., la "persona legata ad altra da relazione affettiva", così come secondo la definizione

Ciò rilevato si ritiene che, comunque, la Corte non avrebbe in alcun modo potuto interpretare diversamente l'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, c.p.

Appare sempre più evidente che la legge sul femminicidio abbia avuto, come è stato da più parti rilevato, una nascita frettolosa e impetuosa, volta com'era a dare una risposta rapida al fenomeno. Ma non occorre forse che la risposta sia anche efficiente? E soprattutto quanto di questo provvedimento legislativo è deputato all'intenzione di placare gli animi e di accontentare l'opinione pubblica, in virtù anche di una cospicua raccolta di consensi?

7. (Segue): l'inasprimento del trattamento sanzionatorio

Finora si è trattata la ragionevolezza dell'aggravante introdotta dalla novella in riferimento al differente trattamento sanzionatorio previsto per l'omicidio. Ora invece si compirà un passo ulteriore, prospettando l'irragionevolezza dell'aggravante *in re ipsa*.

Se da un lato infatti si ritiene che non sia giustificabile a livello di coerenza sistematica e uguaglianza aver previsto l'aggravante soltanto per i delitti di violenza sessuale e atti persecutori e non averla prevista per l'assassinio, dall'altro si ritiene che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio non sia efficace nel perseguire le finalità richiamate espressamente dal provvedimento legislativo.

Si riporta a tal proposito uno stralcio del d. l. 93 del 2013:

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti [...].²⁶

giurisprudenziale del concetto di famiglia di cui all'art. 572 c.p., "ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione">>>. (A. ROIATI, *Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona "comunque convivente" nell'orizzonte della famiglia "liquida"*, in *Riv .it. dir. e proc. pen.*, fascicolo 3, 2014, pp. 1140 ss.)

²⁶ Le sottolineature sono state effettuate da chi scrive il presente contributo, al fine di porre l'attenzione su alcuni termini.

Come si nota l'inasprimento del trattamento sanzionatorio è palesemente votato a finalità dissuasive.

La funzione richiamata sembra quella general-preventiva con annessa finalità deterrente. Invero anche nella fase della posizione delle norme non si può non tener conto delle indicazioni di cui all'art. 27, comma 3, Cost. Quest'ultima pone un principio – il finalismo rieducativo – che si propaga in tutte le diverse fasi di cui si compone la complessa dinamica della pena (minaccia legale, applicazione giudiziale ed esecuzione).²⁷ E' ovvio comunque che nel momento della previsione, essendo minacciata in astratto ed essendo rivolta *in incertam personam*, la pena non può spiegare un effetto nei confronti di un autore che non si è ancora materializzato. Ecco perché nella fase della posizione delle norme la pena <<non potrà che rivolgersi direttamente a tutti i destinatari dei precetti e non potrà che perseguire il fine di distoglierli dal commettere fatti penalmente illeciti>>.²⁸

Individuata dunque la funzione dell'inasprimento punitivo in esame, pare, a chi scrive, che l'aggravante oggetto di trattazione si presti ad ulteriori rilievi critici. L'indagine giusletteraria e il riferimento anche a taluni casi quotidiani hanno potuto far notare, nel corso del presente contributo, come l'autore del fatto, nella maggior parte dei casi, non sia in alcun modo spaventato dalla pena né dissuaso dalla stessa al compimento del fatto. Anzi, nella letteratura, quanto talvolta nella realtà, egli richiede la pena a gran voce, ritenendola una sorta di cammino di espiazione necessaria per il <<peccato>> compiuto, una specie di giusta conseguenza a fronte del fatto commesso. A ben vedere, dunque, scarsa funzione deterrente può esercitare un trattamento sanzionatorio più gravoso. A ciò si aggiunga che, come si è avuto modo di notare, spesso chi si risolve a tali gesti lo fa per motivi sentimentali che il più delle volte mal si raccordano con una valutazione oggettiva dell'entità della sanzione. Usando un linguaggio più colorito e metaforico, è improbabile che gli autori dei fatti considerati si siedano a tavolino a ragionare sull'entità della pena ed eventualmente cambino proposito spaventati dal *quantum* della stessa. Ciò vale soprattutto per i soggetti individuati dalla aggravante: e cioè a quelli che hanno o hanno avuto un legame

²⁷ S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, op.cit., p. 69.

²⁸ *Ivi*, p. 75.

affettivo con la persona offesa. Come riportano anche i dati statistici, le ipotesi più frequenti di *stalking*, ad esempio, sono commesse da persone con cui la vittima aveva un rapporto pregresso e sono mosse dalla volontà di riallacciare un legame con detto soggetto, nonostante la sua resistenza. Diverso invece il caso degli atti persecutori commessi dal vicino di casa o da persone del tutto estranee. Si tratta di soggetti che potrebbero realmente subire l'azione deterrente del trattamento sanzionatorio (che per loro non è stato aggravato), essendo meno coinvolti dal punto di vista sentimentale-affettivo.

Le finalità dissuasive dell'inasprimento, per le varie ragioni su esposte, a modestissimo parere di chi scrive, non sono dunque validamente perseguite.

Non solo dunque la previsione di detta aggravante soltanto per i delitti di violenza sessuale e *stalking* appare introdurre una distonia di trattamento - rispetto al fatto di non averla prevista per l'omicidio che contempla solo la ristretta ipotesi del coniuge - , ma a ben vedere sembra non attuare le finalità indicate.

A questa ricostruzione si potrebbe obiettare che il disvalore del fatto, di cui ovviamente la pena prevista dal legislatore deve tener conto, sia maggiore nei casi individuati dall'aggravante. Nemmeno questa obiezione pare fondata.

La dottrina ha già espresso perplessità riguardo la possibilità di ritenere più grave, soprattutto nei casi di violenza sessuale, la condotta della persona legata da rapporto sentimentale rispetto a quella dell'estraneo. A parere di chi scrive, la seconda, invero, si configura come maggiormente lesiva rispetto alla prima. Né l'obiezione che si è fatta, che è quella di un maggiore accesso alla sfera intima della vittima da parte del reo, pare convincente o quanto meno risolutoria: al più potrebbe giustificare un trattamento uguale, ma addirittura prevedere un'aggravante pare eccessivo e sproporzionato.

A questa stessa soluzione si perviene tramite un'altra argomentazione. Si ravvisa cioè una contraddittorietà nel tentativo da un lato di dare rilevanza giuridica al motore dell'azione, il più delle volte individuato nella gelosia ossessiva o comunque nella volontà di imporre la propria presenza ed il proprio dominio sulla vita della vittima, dall'altro di attribuire alla medesima situazione un disvalore maggiore. Nel capitolo II del presente contributo si è affrontata la possibilità, paventata ma infine esclusa, di far assumere una rilevanza a determinati stati sentimentali, quali ad esempio appunto la

gelosia. Sebbene detta rilevanza sia stata negata al fine di escludere o ridurre l'imputabilità, si è pure detto, tuttavia, che detti stati sentimentali sono in grado di influire sul reo, turbandolo a volte profondamente. La giurisprudenza citata della Cassazione, infatti, richiamando l'art. 90 c.p. ne ha escluso la rilevanza, ma ha ravvisato nei soggetti comunque una difficoltà di tenere a freno i propri impulsi davanti a situazioni sentimentali particolari. Detta difficoltà non può, come si è diffusamente sostenuto, giustificare il fatto commesso né tantomeno minare la cosiddetta capacità di pena dell'autore.

D'altra parte, però, non si può non convergere sulla considerazione che alcuni turbamenti sentimentali possano effettivamente sconvolgere l'animo umano, fino a renderlo ossessionato e talvolta ossessivo. La letteratura, maestra di compassione, come si è avuto modo di sottolineare nell'introduzione al presente lavoro, permette di avvicinarsi al reo e di comprendere le sfumature emozionali e sentimentali che accompagnano la commissione del crimine. Vestendo i panni dei tre protagonisti delle opere analizzate, è stato molto più semplice notare quanta umanità ci sia nelle loro vite e nelle loro pur temibili gesta. Lungi dal giustificarle, si ritiene che dette riflessioni, non consentano di attribuire ai fatti considerati un disvalore maggiore. Orbene s'intende dire che escludere rilevanza agli stati sentimentali trattati ai fini dell'imputabilità, non implichi disconoscerne l'importanza e l'eventuale peso che possono avere all'interno del fatto. Se da un lato si è addirittura dovuto fare un percorso strutturato per escludere che si considerassero pazzi gli autori, tanto il turbamento emotivo di cui erano evidentemente portatori, al punto che si dubitava dell'eventuale produzione di un difetto, di un vizio delle loro capacità intellettive e volitive, pare contraddittorio d'altro canto addebitare al medesimo fatto un disvalore maggiore rispetto al fatto commesso in assenza di detti legami.

Ecco perché dunque pur rilevando la distonia nel trattamento dell'omicidio e dei delitti di violenza sessuale e *stalking* a livello di aggravante, non si ritiene auspicabile una riforma che estenda l'aggravante anche al delitto di cui all'art. 575 c.p., anzi si ritiene irragionevole l'aggravante *in re ipsa*. Si ritiene che sia in contrasto sia con le finalità dissuasive richiamate dal decreto, perché non si crede possa attuarle, ma anche con il principio di proporzione che è corollario del finalismo rieducativo della pena. Ed infatti: <<la proporzionalità della pena dovrà essere valutata non già solo in

relazione all'offesa considerata nella sua dimensione oggettiva ma anche con riferimento al grado di rimproverabilità (cioè alla colpevolezza) dell'autore del fatto. Ciò potrà avvenire, concretamente, soltanto nella fase dell'applicazione giudiziale, allorché il giudice si trova davanti un colpevole "in carne ed ossa" (ma già prima, i minimi ed i massimi edittali dovranno essere fissati dal legislatore anche con riferimento ai diversi gradi di colpevolezza in astratto ipotizzabili in relazione allo specifico fatto tipizzato nella fattispecie legale)>>. ²⁹

8. *Prospettive*

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di converso apprezzabile l'intento della novella di intensificare le azioni preventive, anche al di fuori del diritto penale:

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime.³⁰

La legge di conversione, in proposito, all'art. 5 prevede un'articolata attività.

Innanzitutto sottolinea la necessità dell'elaborazione di un <<Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere>> ad opera del Ministro delegato per le pari opportunità e in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020.

In secondo luogo vengono anche enumerate una serie di finalità che il programma deve perseguire con azioni omogenee nel territorio nazionale. La prima è quella dell'informazione e della sensibilizzazione della collettività sul tema, da attuare anche grazie a una particolare attenzione da parte dei settori dei media, determinanti come

²⁹ S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale, op.cit.*, p. 74.

³⁰ Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (GU Serie Generale n. 191 del 16-8-2013).

sono nel veicolare le notizie e le modalità con cui vengono percepite. Si richiede che detti strumenti di comunicazione rappresentino in maniera rispettosa la figura femminile.

Punto importantissimo sottolineato dalla norma in esame è quello dell'intervento mirato nella formazione del personale della scuola. Non solo: è prevista la sensibilizzazione e l'informazione degli studenti sul tema, anche attraverso un'adeguata valorizzazione del problema nei libri di testo adottati.

Il dato normativo prevede poi il potenziamento di tutte le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli. In primo luogo rafforzando i servizi territoriali, a partire dai centri antiviolenza, in secondo luogo coordinando in maniera efficace tutte le istituzioni coinvolte.

Si auspica la promozione in tutto il territorio nazionale, inoltre, di azioni di recupero e accompagnamento dei soggetti autori di atti violenti nelle relazioni affettive. Dette azioni devono essere basate su metodologie pianificate e consolidate, anche per evitare o quanto meno limitare i casi di recidiva.

Il piano dovrebbe inoltre prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata dei dati del fenomeno, con cadenza almeno annuale. Dovrebbe poi definire un sistema di *governance* fra tutti i livelli del governo basato sulle pratiche già effettuate nelle reti locali che hanno sortito buoni risultati.

La disposizione in esame prosegue con la disciplina riguardante le risorse finanziarie e continua all'art. 5-*bis* con dettagliate previsioni in merito alle azioni dei centri antiviolenza e le case-rifugio.

A chi scrive pare che dette iniziative siano fondate e senza dubbio meritevoli. Inoltre pare che mirino al cuore del problema, che è prima di tutto sociologico, più di quanto invece si sia fatto con le modifiche di diritto penale commentate, che fra l'altro richiederebbero sempre di essere configurate come *extrema ratio*.

Tuttavia, benché si considerino comunque iniziative preventive, le azioni riguardanti i centri antiviolenza e le case-rifugio svolgono una funzione *ex post*: invero, cioè, le donne che si rivolgono a questi centri per invocare aiuto, chiedere consiglio o semplicemente cercare conforto sono persone che di sovente hanno già subito episodi discriminatori, che possono consistere in maltrattamenti fisici e spesso psicologici o talvolta in condotte ancor più gravi.

Chi scrive ritiene dunque che il vero punto di forza sia la scuola. L'unica sede che consentirebbe di esercitare una vera azione preventiva *ex ante*. Anche la legge di conversione, come sopra si commentava, invoca espressamente l'opportunità di agire a livello formativo, benché con modalità e strumenti più lievi di quelli che si ritengono auspicabili.

A ben vedere, infatti, l'educazione può svolgere un ruolo determinante, minando il problema alle sue radici più profonde. Ancor prima dunque che i bambini, diventando uomini, sviluppino un rapporto sentimentale, talvolta purtroppo ossessivo, con le compagne della vita, quelle che recentemente nel senso più progressista e all'avanguardia del termine sono inquadrabili nella figura della *uxor*.

La scienza psichiatrica che si è occupata di studiare il fenomeno ha infatti rilevato come spesso, a causa di stereotipi stratificati da secoli, l'uomo sia spaventato proprio dalla perdita di potere sull'essere femminile, in sé per sé considerato, abituato com'era a detenere siffatto potere di diritto, senza doverlo imporre e senza doverlo richiedere, come se fosse *in rerum natura*. Svolgendo un'accurata analisi dei fatti si noterà infatti che di sovente le donne in danno delle quali vengono commesse queste condotte non sono, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ragazze poco colte, dipendenti dal marito-padrone, scappate dal potere del padre per farsi soggiogare da quello del coniuge. Spesso di fatti si tratta di donne molto indipendenti, che hanno studiato, lavorano, rivestono ruoli di riguardo ai vertici della società: si ricorderà senza dubbio il celebre caso dell'avvocata sfigurata. Ebbene pare, secondo le suddette ricerche scientifiche, che l'emancipazione femminile abbia condotto anche al risultato di innestare in alcuni uomini - non in tutti ovviamente, le generalizzazioni sono sempre sbagliate - un tormentato senso di perdita del potere, del controllo.

Ecco a cosa può servire l'educazione scolastica: ad insegnare, fin dagli albori della formazione degli individui, la parità di genere. Non solo: ripercorrendo le tappe della storia, con lenti scerve dai pregiudizi che finora le hanno accompagnate, sarà illuminante capire che l'emancipazione non ha fatto altro che scoprire una carta che già esisteva. Se si guarda al passato si vedrà senza dubbio che le donne tessevano le tele di moltissime azioni belliche, nascoste dietro le quinte, non hanno mai rinunciato al potere di disporre autonomamente della propria intelligenza e di esprimere la loro opinione. Si pensi, una fra tutte, a Cleopatra. Ora lo fanno in maniera più chiara e

diretta, rivendicando l'accesso alle cariche che prima era precluso, chiedendo il riconoscimento di taluni diritti, pretendendo un trattamento uguale. La formazione può esser dunque determinante perché i bambini si abituino sin da piccoli ad avere una diversa considerazione del genere femminile e perché le bambine smettano di considerare se stesse nel modo stereotipato e distorto che è loro consegnato dalla storia, che, come ben si sa, è scritta dagli uomini. A questo scopo si riporta un brano tratto da *La sonata a Kreutzer* che si è già citato ma che si assume qui in chiave differente, a dimostrazione di quanto la letteratura sia maestra, anticipatoria e sempre attuale, nonostante questi versi risalgano all'Ottocento:

Dapprima i cavalieri asseriscono di divinizzare la donna (la divinizzano, eppure guardano a lei come a uno strumento di godimento). Adesso invece asseriscono di rispettare la donna. Gli uni le cedono il posto, le tirano su i fazzoletti; gli altri le riconoscono il diritto di ricoprire tutti gli uffici, di partecipare all'amministrazione, eccetera. Tutto questo si fa ma il modo di considerarla è sempre eguale. Essa è uno strumento di godimento. Il suo corpo è un mezzo di godimento. E lei lo sa. E' come la schiavitù. [...] Si viene liberando la donna nelle scuole superiori, nei tribunali, e si guarda a lei come un oggetto di godimento. Insegnatele a guardare se stessa nel modo che le è stato insegnato da noi, e rimarrà sempre un essere inferiore.³¹

Si conclude citando un'iniziativa che, ponendosi proprio nel solco qui indicato, è accolta con grande entusiasmo: la recentissima proposta di legge per l'educazione sentimentale nelle scuole, presentata dalla deputata Celeste Costantino³².

Riportiamo alcune dichiarazioni rese durante un'intervista in merito a detta proposta:

L'educazione sentimentale è qualcosa di più dell'educazione sessuale perché si inserisce in un'idea di costruzione di un nuovo concetto di cittadinanza europea dei diritti e dell'assenza di discriminazioni. Lo si fa partendo da noi, dalla nostra storia e quindi attraverso la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla cultura, alla civilizzazione della società, all'avanzamento dei diritti, al miglioramento delle condizioni di

³¹ L. TOLSTOJ, *La sonata a Kreutzer*, op.cit., p. 57.

³² *Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione*, Proposta di Legge C.1510, presentata il 7 agosto 2013, assegnata alla VII Commissione Cultura.

vita sociali. Vorremmo si insegnassero i temi della parità dei sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, del diritto all'integrità personale. Ma non bisogna affatto limitarsi ad un'ora settimanale: l'educazione sentimentale deve essere la lente con cui guardare i programmi scolastici.³³

L'iniziativa è stata denominata: <<Un'ora d'amore>>. Un'ora che può salvare le storie e talvolta le vite di molti esseri umani, uomini o donne che siano.

³³ L'intervista eseguita da Dominella Trunfio è stata pubblicata in *Proposta di legge, educazione sentimentale a scuola*, 24 gennaio 2015, dalla testata giornalistica Donna in affari.it (<http://www.donnainaffari.it/etica/campagna-contro-violenza-donne/3643-proposta-di-legge-educazione-sentimentale-a-scuola>).

BIBLIOGRAFIA

ALFATTI APPETITI, *Georges Simenon, l'incompreso di successo*, mensile Area, febbraio 2003, pubblicato online dal Centro studi La runa, *archivio di storia, letteratura, filosofia*, (<http://www.centrostudilaruna.it/georges-simenon-1%E2%80%99incompreso-di-successo.html>).

AMATO, *Dall'indifferenza dello stato emotivo all'indifferenza come stato emotivo del colpevole: nuovi sentieri nel diritto penale dell'atteggiamento interiore*, in *Cass. pen.*, fascicolo 4, 2012, pp. 1511 ss.

AMATO, *Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine*, *Riv. it. medicina legale e dir. Sanitario*, 2013, pp. 662-679.

BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, pp. 1170-1203.

BACH, *Il gabbiano Jonathan Livingston*, traduzione di Pier Francesco Paolini, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994.

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, *La letteratura*, vol. 5, Torino, Paravia, 2007.

BELLANTONI, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n.119/2013*, in *Diritto penale e processo* 6/2014, pp. 641 ss.

CAMON, <<Femminicidio>>? Più vero <<uxoricidio>>, in www.avvenire.it (<http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/femminicidiouxoricidio.aspx>).

CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, *Manuale di diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 2007.

CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, Edizioni Laterza, 2009.

CASUCCI, *Etica Letteratura Diritto*, prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico 2007/2008 dell'Università del Sannio.

CERETTI, NATALI, *Cosmologie violente, Percorsi di vite criminali*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009.

CERETTI, NATALI, *Violenza, dominio e cambiamento del sé sullo schermo e per la strada*, pp. 401-422, in AA.VV., *Giustizia e letteratura*, vol. I, a cura di FORTI, MAZZUCATO, VISCONTI, Milano, Vita e Pensiero, 2012.

CIARLA, *La gelosia ossessiva, salvo che derivi da un reale squilibrio psichico, non è idonea ad escludere o ridurre la capacità di intendere e di volere*, Nota a Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 2010, n. 12621, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 0, 2010, pp. 132 ss.

CURI, *Passione*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2013.

D'ANNUNZIO, *Il piacere*, Torino, Einaudi, 2010.

DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Archivio Penale*, 2013, n. 3.

DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'offense di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, pp. 1546-1593.

ECO, *Luigi Malerba visto da Eco, la geniale arte della menzogna*, La Repubblica PARMA (<http://parma.repubblica.it/dettaglio/luigi-malerba-visto-da-eco-la-geniale-arte-della-menzogna/1742818>).

FORNARI, *Follia transitoria, il problema dell'irresistibile impulso e del raptus omicida*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014.

FORTI, MAZZUCATO, VISCONTI, *Giustizia e letteratura*, vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 2012.

FORTI, *La letteratura per la teoria e la pratica del diritto*, estratto dal n. 123 di dicembre 2013 del Notiziario della Banca Popolare di Sondrio.

FOSCOLO, *Ultime lettere di Jacopo Ortis*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

FRJIDA, *Emozione e sentimenti*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, in www.treccani.it ([http://www.treccani.it/enciclopedia/emozioni-e-sentimenti %28Enciclopedia delle scienze sociali%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/emozioni-e-sentimenti%28Enciclopedia%20delle%20scienze%20sociali%29/)).

GRILLO, *Se la personalità è disturbata, la mente è viziata?*, Nota a Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 53600, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 1, 2014, pp. 22 ss.

GUELLA, PICIOCCHI, *Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, dicembre 2013, pp. 849 ss.

INZERILLO, *Il serpente di Luigi Malerba, un'ipotesi surrealista*, in *La poesia e lo spirito, potrà questa bellezza rovesciare il mondo?* (<https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2011/10/03/il-serpente-di-luigi-malerba-una-ipotesi-surrealista/>).

KING, *Notte buia, niente stelle*, traduzione di Wu Ming 1, Sperling & Kupfer, 2010.

LANTIERI, *Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. Il nuovo approccio giurisprudenziale*, in www.diritto.it (<http://www.diritto.it/docs/27546-facolt-di-astensione-dei-prossimi-congiunti-il-nuovo-approccio-giurisprudenziale>).

LEOPARDI, *Zibaldone*, Edizione a cura di LUCIO FELICI e EMANUELE TREVI, Roma, Newton Compton, 2010.

MALERBA, *Il serpente*, Milano, Bompiani, 1966.

MANZONI, *I promessi sposi*, (1840), Milano, A.P.E. Mursia, 1986.

MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo* (http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1420621345MERLI_2015.pdf).

MERZAGORA BETSOS, *L'imputabilità*, (http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_4.pdf).

NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, traduzione di Corradino Corradi, Città di Castello (PG), Carocci Editore, 2013.

PAOLI, *Femminicidio, i perché di una parola*, in ACCADEMIA DELLA CRUSCA (<http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/femminicidio-perch-parola>).

PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cass. pen.*, fascicolo 12, 2013, pp. 4314B ss.

PIRAS, *Ancora un caso di stalking e omicidio fra ex*, Nota a *Cass. pen.*, sez I, 13 giugno 2013, n. 40286, in *Diritto e Giustizia*, fascicolo 0, 2013, pp. 1275 ss.

PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Famiglia e Diritto*, 7/2014, pp. 715-725.

POLITI, *Chi vola basso non può toccare il cielo*, Novara, Casa Editrice Kimerik, 2013.

ROIATI, *Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona "comunque convivente" nell'orizzonte della famiglia "liquida"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fascicolo 3, 2014, pp. 1140 ss.

RUSSO C., *Femminicidio*, Milano, Giuffrè, 2013.

RUSSO L., *Giovanni Verga*, Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1920.

SERGIACOMO, CEA, RUOZZI, *I volti della letteratura*, vol.5 *L'età del realismo e del decadentismo*, Trento, Paravia, 2005.

SERGIACOMO, CEA, RUOZZI, CITRACCA, MANFREDI, *I volti della letteratura*, vol. 7 *Dagli anni cinquanta ai giorni nostri*, Torino, Paravia, 2006.

SIMENON, *Lettera al mio giudice*, traduzione di Dario Mazzone, Milano, Gli Adelphi, 2013.

STRADA, Nota introduttiva a *La sonata a Kreutzer*, Torino, Einaudi, 2006, pp. III-XIII.

TOLSTOJ, *Anna Karenina*, Varese, Crescere Edizioni, i Grandi classici edizione integrale, 2011.

TOLSTOJ, *La sonata a Kreutzer*, traduzione di Leone Ginzburg, Torino, Einaudi, 2006.

TRUNFIO, *Proposta di legge, educazione sentimentale a scuola*, 24 gennaio 2015, intervista a Celeste Costantino, pubblicata in www.donnainaffari.it (<http://www.donnainaffari.it/etica/campagna-contro-violenza-donne/3643-proposta-di-legge-educazione-sentimentale-a-scuola>).

VISCONTI, Nota a Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2011, n. 17305, in *Riv. it. Medicina legale e dir. sanitario*, fascicolo 4-5, 2011, pp. 1243-1248.

WEISBERG, *Diritto e letteratura*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, www.treccani.it
(http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-e-letteratura_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/).

Un ringraziamento speciale:

Alla professionalità e creatività del Professor Caputo che ha colto con entusiasmo e grande disponibilità la mia idea inconsueta,

Alla severità di mio padre che mi ha insegnato ad alzarmi sempre da terra e a farlo da sola,

Alla dolcezza di mia madre che è stata balsamo per le mie ferite,

Alla bontà di mia sorella che mi ha sempre stimato più di quanto merito,

Al sorriso di mio fratello che è la cosa più luminosa della mia vita,

Ai miei amici, tutti, in particolare a Fabiola, Rossella, Maria, Serena, Vittoria, Francesca e Martina, che sono sempre state fonte di gioia nelle giornate uggiose e che tollerano di buon grado le mie inclinazioni logorroiche e un carattere per molti versi estroso e particolare,

All'intelligenza viva di Gabriele per gli infiniti consigli e al suo sguardo, che mi ha sempre comunicato la fiducia che ripone nelle mie capacità, anche quando io stessa ne dubito,

Ai miei colleghi, ma soprattutto a Federica e Clarissa, che annovero fra i regali più belli che l'università mi abbia fatto,

Alla mia famiglia, tutta, che mi è stata accanto con ardore e mi ha tenacemente infuso coraggio e valore,

Infine e soprattutto a mio nonno, che è venuto a mancare il giorno del mio primo esame, ma che ho sempre sentito vicino in ogni piccola battaglia del percorso. Ai suoi occhi chiari, che sono stati faro nelle mie notti di tempesta.

